

ACC

10000/142/1268

OFFICIAL GAZET
AUG. 1946

10000/142/1268

OFFICIAL GAZETTE, 171-193, 31 AUG. 46
AUG. 1946

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-023 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 67.

Proroga, sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su navi in tempo di guerra. Pag. 2078

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 68.

Disposizioni penali relative alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946 Pag. 2073

*Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 623.
Modificazioni alle norme per l'assunzione di impiegati da parte di cittadini italiani all'estero Pag. 2078

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 624.
Facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere alla Regia Accademia aeronautica. Pag. 2079

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1946-1948 Pag. 2079

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Azienda Carboni Italiani (A.C.I.) Pag. 2080

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.
Sessione ordinaria di novembre 1946, per la nomina a revisore dei conti Pag. 2080

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.
Apertura in Messina, di una agenzia di città della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano Pag. 2080

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione. Pag. 2081

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Previdente Vita», con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a modificare la clausola delle condizioni di polizza, approvata in data 13 maggio 1946 Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad elevare il capitale massimo assicurabile con polizze senza visita medica Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Revoca delle temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermouth e degli aperitivi Pag. 2083

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Nomina di revisori ufficiali dei conti. Pag. 2083

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali Pag. 2084

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Conserzio d'irrigazione di Lombriasco», con sede in Lombriasco Pag. 2084

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa «Latteria sociale Crosara», con sede in Quinto Vicentino Pag. 2084

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2084

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 67.

Proroga, sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su navi in tempo di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 30 gennaio 1941, n. 152, riguardante la posizione del personale borghese su navi militari in tempo di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni della legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su regie navi in tempo di guerra, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTEN — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 68.

Disposizioni penali relative alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 27 maggio 1946 del Ministro per l'Agricoltura e foreste, recante norme per il conferimento ai granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione dell'anno 1946;

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, recante norme penali sulla disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354, recante norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e i decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 58 e 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni penali in vigore per la consegna del grano e dell'orzo ai granai del popolo sono estese anche alla consegna del granturco, della segale e del risone.

Art. 2.

Le pene comminate per i reati previsti nel regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sono elevate al triplo, allorché il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasporto fuori del territorio nazionale.

Art. 3.

I veicoli per terra e per acqua con i quali viene trasportato il cereale vincolato, allo scopo di sottrarlo alla consegna, sono confiscati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNÍ — GULLO
— SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 67. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE
AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 623.
Modificazioni alle norme per l'assunzione di impiegati da parte di cittadini italiani all'estero.

UMBERTO II

Re d'Italia

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme sull'assunzione di impiegati da parte di cittadini italiani all'estero;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme per l'assunzione d'impieghi da parte di cittadini italiani all'estero, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica ».

« Art. 4. — Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA —
TOGLIATTI — BRUSIO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 383. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 624.

Facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere alla Regia Accademia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Edito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali ammessi ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere ai seguenti titoli:

a) rimborso spese di primo corredo;

b) retta annuale (per i soli allievi appartenenti al 3° anno di corso);

c) rimborso spese generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 382. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1946-1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Articolo unico:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1946-1948 i signori:

Petia dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti;

Pastorello dott. Leonida, ispettore generale del Ministero industria e commercio;

Bali rag. Giovanni, direttore capo di ragioneria nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

Bosisio dott. Italo, capo divisione nel Ministero agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2510)

2080

31-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 196

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre dello stesso anno, registro n. 5 Industria e Commercio, foglio n. 67, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948;

Vista la lettera della Corte dei conti 9 luglio 1946, n. 1460/9;

Decreta:

Il dott. Belli Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti, è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, quale sindaco effettivo, in sostituzione del dott. Pastore Nicola, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1946.

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHIIl Ministro per il tesoro
CURRINO

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Sessione ordinaria di novembre 1946, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1946 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che la loro domanda siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarla, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire dodici, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;
b) del certificato di cittadinanza italiana;
c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concerto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonché le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 121;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta la attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2511)

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Apertura in Messina, di una agenzia di città della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Messina, viale San Martino numero 195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

(2551)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione.

**IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE**

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 103, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, metterà a disposizione degli armatori italiani o dei noleggiatori italiani di navi mercantili, in conti presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzia di quest'ultima per il commercio dei cambi, il cinquanta per cento della valuta libera che sarà accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispettivo dei noli netti ricavati dall'esercizio della navigazione.

L'accreditamento della quota del 50 % negli anzidetti conti, deve essere effettuato da parte della banca presso la quale i conti stessi sono intrattenuti, sotto la stessa data in cui si opera la cessione all'Ufficio italiano dei cambi del residuo 50 %.

La quota predetta potrà essere utilizzata dall'armatore o dal noleggiatore entro il termine di mesi nove a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto l'accreditamento nei conti di cui al paragrafo precedente, per le seguenti operazioni:

a) pagamenti all'estero per acquisto di navi mercantili;

b) trasferimento ad un conto analogo intestato ad altro armatore o noleggiatore italiano, purchè quest'ultimo utilizzi — per gli scopi di cui al punto a) — la somma cedutagli entro il termine fissato originariamente al cedente;

c) pagamento di spese in valuta inerenti all'esercizio della navigazione, dietro autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Trascorso il termine di mesi nove stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, l'armatore, il noleggiatore od il cessionario, è tenuto ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, le valute estere non utilizzate.

Il corrispettivo delle valute estere cedute è stabilito in lire al cambio ufficiale vigente nel giorno della cessione, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi, metterà a disposizione degli armatori italiani che acquistano o abbiano acquistato navi mercantili battenti bandiera estera mediante finanziamenti esteri in valuta libera, in conti aperti, per ogni singola nave, presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzia di quest'ultima per il commercio dei cambi, l'intero ammontare dei noli netti in valuta libera ricavati dall'esercizio della navigazione delle navi come sopra acquistate.

Le disponibilità in valuta dei detti conti potranno essere utilizzate dai rispettivi titolari unicamente per il regolamento dei finanziamenti ottenuti per l'acquisto delle navi.

Una volta estinti i detti finanziamenti, ai noli netti in valuta ricavati dall'esercizio della navigazione delle navi di cui al presente articolo, saranno applicate le norme degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le banche presso le quali i conti di cui agli articoli 1 e 3 sono istituiti non possono consentire l'utilizzo dei conti stessi, se esso non è conforme alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'acquisto di navi mercantili all'estero è soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero della marina mercantile, sentito il parere del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460.

Art. 7.

Le norme di cui agli articoli precedenti hanno valore per le cessioni di valuta che saranno effettuate a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro

CORRINO

Il Ministro per il commercio con l'estero

CAMPILLI

Il Ministro per la marina mercantile

ALDISIO

2082

31-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 196

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate rispettivamente con decreti Ministeriali 25 aprile 1934 e 10 novembre 1939:

Tariffa XV - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nei primi sei anni di assicurazione;

Tariffa XVII-A - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione;

Tariffa XVII-B - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione, congiunta con l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte dovuta ad infortunio.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2502)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a modificare la clausola delle condizioni di polizza, approvata in data 13 maggio 1946.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad approvare una modifica alla clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio u. s. per contratto di assicurazione senza visita medica fino ad un capitale massimo di L. 100.000;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a sostituire la clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio 1946 con la seguente:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica.

In caso di morte dell'assicurato nel 1° anno, l'Istituto rimborsa la metà o la totalità dei premi versati a seconda che la morte si verifichi rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre dell'anno; in caso di morte nel 1° semestre del secondo anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni causa.

Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono inmutate le norme fissate nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.

Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2506)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad elevare il capitale massimo assicurabile con polizze senza visita medica.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base ad alcune tariffe attualmente in vigore e la conseguente modifica delle condizioni di polizza concernenti il periodo di carenza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base alle seguenti tariffe:

- A - Vita intera a premio vitalizio;
- B - Vita intera a premio temporaneo;
- C - Mista a premio annuo costante;
- D - Mista crescente a premio annuo costante;
- E - Di famiglia a premio annuo costante.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato a modificare il 1° capoverso dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

« Per le assicurazioni senza visita medica, qualora il decesso dell'assicurato si verifichi durante il 1° semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi incassati; qualora il decesso si verifichi nel 2° semestre del primo anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà l'ammontare dei premi incassati; qualora il decesso avvenga nel 2° anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponderà i tre quarti del capitale assicurato ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Revoca delle temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 1942, concernente temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino;

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1942, concernente la proroga delle suddette deroghe;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1946, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 21 aprile 1942, di cui alle premesse, concernenti la produzione dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino che vennero prorogate fino a contraria disposizione, dall'art. 9 del decreto Ministeriale 28 agosto 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGN

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1945 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 27 aprile 1945;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Ambrogio Paolo fu Vincenzo, residente a Roma;
Ami Mario fu Angelo, residente a Alessandria;
Arnetoli Giuseppe fu Pietro, residente a Firenze;

Ascarelli Giacomo fu Tranquillo, residente a Bologna;

Badinotti Carlo di Angelo, residente a Torino;

Baldin Paolo fu Mario, residente a Venezia;

Baliva Franco di Carlo, residente a Roma;

Banti Antonio di Angelo, residente a Roma;

Basola Enrico fu Adolfo, residente a Roma;

Battaglini Elmiro di Mariano, residente a Roma;

Battellini Pietro fu Domenico, residente a Milano;

Belotti Bernardino fu Cesare, residente a Milano;

Bertulesi Giovanni fu Francesco, residente a Bergamo;

Bonvicini Rinaldo fu Leonardo, residente a Roma;

Caldi Giuseppe fu Alberto, residente a Bologna;

Chiari Alberto di Torquato, residente a Milano;

Coletti Fernando fu Giuseppe, residente a Roma;

Conti Pietro fu Giuseppe, residente a Milano;

Dell'Amore Gino detto Giordano di Domenico, residente a Milano;

Deregibus Alfredo fu Ercole, residente a Casale Monferrato;

Fabio Virgilio di Giovanni, residente a Milano;

Farina Aldo fu Giovanni, residente a Bergamo;

Fasolo Enrico fu Giacomo, residente a Milano;

Ferrero Ettore fu Emilio, residente a Torino;

Galli Giuseppe fu Umberto, residente a Bologna;

Gallo Enrico fu Eugenio, residente a Genova;

Giannini Arnaldo fu Enrico, residente a Genova;

Giannino Giuseppe fu Vincenzo, residente a Napoli;

Giorgi Mario fu Luigi, residente a Milano;

Gola Paolo fu Giovanni Battista, residente a Milano;

Goldoni Aldo di Armando, residente a Modena;

Grasso Antonio fu Valentino Giambattista, residente a Genova;

Grilli Giuseppe fu Vincenzo, residente a Milano;

Grisi Achille fu Andrea, residente a Milano;

Jellinek Renato fu Barzilai Ferruccio, residente a Milano;

Laureti Ermanno fu Luigi, residente a Roma;

Lusvardi Cesare di Lombroso Emilio, residente a Milano;

Mametti Desiderio fu Delfino, residente a Como;

Mastrangelo Gaetano fu Nicola, residente a Roma;

Mentasti Andrea fu Eduardo, residente a Milano;

Michelato Camillo fu Giovanni Battista, residente a Bergamo;

Mocchi Achille fu Cesare, residente a Milano;

Monacelli Lattanzi Ferdinando fu Giuseppe, residente a Como;

Monteleone Tommaso fu Francesco, residente a Roma;

Olivetti Vittoriano fu Vittorio, residente a Biella;

Ottaviani Francesco di Fausto, residente a Roma;

Paciello Pericle di Stefano, residente a Napoli;

Pelizzari Giovanni fu Luigi, residente a Castellammare di Stabia (Napoli);

Perina Silvio fu Silvio, residente a Roma;

Pili Armando fu Angelo, residente a Genova;

Pincherle Bruno fu Erminio, residente a Verona;

Pistolesi Mario fu Oreste, residente a Firenze;

Pontremoli Giuseppe fu Pietro, residente a Genova;

Raselli Giorgio fu Giovanni, residente a Torino;

Renier Giuseppe fu Antonio, residente a Milano;

Restivo Antonio fu Nicolò, residente a Palermo;
 Riccardi Antonio di Vito, residente a Milano;
 Rubini Enrico fu Achille, residente a Milano;
 Russo Attilio di Emanuele, residente a Roma;
 Saldo Giovanni di Giovanni, residente a Savona;
 Sannini Ladislao fu Antonio, residente a Firenze;
 Sardella Alessandro fu Enrico, residente a Gallarate;
 Serre Pietro fu Giovanni, residente a Torino;
 Tavecchia Luigi fu Giacomo, residente a Milano;
 Teani Renato fu Bernardo, residente a Milano;
 Torrani Alfredo fu Alfredo, residente a Milano;
 Torre Pietro fu Antonio, residente a Genova;
 Trombini Pietro di Giuseppe, residente a Adria (Rovigo);
 Verme Angelo fu Giacomo, residente a Torino;
 Vitali Attilio fu Oreste, residente a Pesaro;
 Vivaldi Bruno fu Carlo, residente a Firenze;
 Wanderlingh Giovambattista fu Giuseppe, residente a Roma;
 Zelaschi Pietro di Giuseppe, residente a Milano;
 Zumpano Oscar di Giovanni, residente a Roma.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2512)

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO
 PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
 DI CONCERTO CON
 IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3181; n. 101 del relativo regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422; 112 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1945 e 20 ottobre 1945, concernenti la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1946, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro chiede la sostituzione del sig. Giulio Rivabene, membro supplente rappresentante dei lavoratori industriali, col sig. Giovanni Valdarechi;

Decreta:

Il sig. Giovanni Valdarechi è nominato membro supplente rappresentante dei lavoratori industriali in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in sostituzione del sig. Giulio Rivabene.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
 BARRARESCHU

Il Ministro per il tesoro
 CORRINO

(2501)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio d'Irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1946, si prorogano al 14 ottobre 1946 i poteri conferiti all'avv. Mario Anfossi, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio d'Irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

(2559)

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Lattiera sociale Crosara », con sede in Quinto Vercellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1946, si ratificano i decreti adottati dal Prefetto di Vicenza in data 29 agosto e 22 novembre 1945 e 11 febbraio 1946, relativi rispettivamente allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Lattiera sociale Crosara », con sede in Quinto Vercellino, ed alla nomina dei commissari che si sono avvicendati nella gestione della società, nelle persone del prof. Florindo Cavinato e rag. Poli Armando prima e dott. Massimo Simoni successivamente.

(2560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 agosto 1946 - N. 180

Argentina	25 —	Norvegia	20,123
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,715
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	37,78
Francia	9,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906			80,825
Id. 3,50 % 1902			83,25
Id. 3 % lordo			73,50
Id. 5 % 1935			95,455
Redimibile 3,50 % 1934			78,50
Id. 5 % 1936			95,025
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,355
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			95,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			95,055
Id. 5 % (15 settembre 1950)			95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)			95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			90,455
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			95,80
Id. 5 % convertit. 1951			90,225

SANTI RAFFARELLI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 30 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.600 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 600 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'imporo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-4); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Foà Roberto nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . Pag. 2070

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Campana Alessandro nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. . . Pag. 2070

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Cacciatore Antonio nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. . . Pag. 2071

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Facilitazioni ferroviarie a favore di lavoratori espatrianti Pag. 2071

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali. . . Pag. 2071

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoeke, con sede in Milano Pag. 2072

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una agenzia di città e di dipendenze della Banca popolare di Lecco (Como) Pag. 2072

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Nomina di esperti nella Sottocommissione industria dell'Italia settentrionale, in Milano Pag. 2072

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Divieto di caccia e uccellazione nel comune di Sasso Marconi (Bologna) per l'annata venatoria 1946-1947. . . Pag. 2073

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia) Pag. 2073

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Approvazione della clausola «Operazioni chirurgiche» presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione «La Previdente Vita», con sede in Milano Pag. 2073

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda Pag. 2074

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nei laghi Ritorto e Scurò Pag. 2074

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1946.

Norme per la corresponsione dei premi ai coltivatori di bietole della campagna 1943 Pag. 2074

2070

30-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 195

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio.

Pag. 2075

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Pag. 2075

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2075

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2075

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2075

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa auto-transporti « Italia », con sede in Milano Pag. 2075

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2070

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2076

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca) Pag. 2076

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro) Pag. 2076

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.

Pag. 2076

CONCORSI

Ministero dell'interno: Modifica al bando di concorso per posti di segretario comunale di grado 7° e 8° indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946 Pag. 2076

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Foà Roberto nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 368, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il sig. Foà Roberto fu Raffaele chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Foà Roberto fu Raffaele, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Foà abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946

Registro Tesoro n. 8, foglio n. 331. — GRIMALDI

(2534)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Campana Alessandro nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il sig. Campana Alessandro fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi per motivi politici;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Campana Alessandro fu Giuseppe, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Campana abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 331. — GRIMALDI

(2535)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Cacciatore Antonio nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il sig. Cacciatore Antonio fu Felice chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi per motivi politici;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Cacciatore Antonio fu Felice, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Cacciatore abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 332. — GRIMALDI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Facilitazioni ferroviarie a favore di lavoratori espatrianti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/15203/23 del 19 giugno 1946;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse la riduzione del 70 % per i viaggi di espatrio in 3^a classe di lavoratori italiani e la riduzione del 40 %, fino al limite di kg. 100 per persona, sui prezzi di trasporto a bagaglio di oggetti personali, utensili per arti e mestieri ed attrezzi rurali riferibili alle arti o ai mestieri dei lavoratori espatrianti e di loro pertinenza.

La differenza fra i prezzi delle tariffe ordinarie e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata dal Ministero del lavoro alle Ferrovie dello Stato.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà la norma di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro per i trasporti

LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BARBARESCI

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Designazione di Istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera b), del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i due decreti Ministeriali 28 giugno 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 16 agosto successivo, nonché il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, del successivo 20 maggio, con i quali due decreti il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale

2072

30-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 195

delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena furono designati, per l'esercizio finanziario 1945-46, a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal sopra citato decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per l'esercizio finanziario 1946-47 la designazione di cui trattasi ai predetti Istituti;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, resta confermata, per l'esercizio finanziario 1946-47, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle Casse di risparmio italiane e del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni rispettivamente stabilite, per ciascuno di essi Istituti, con i decreti Ministeriali 28 giugno 1945 e 13 aprile 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: CORRADO

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoenke, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1946, con il quale è stata posta sotto sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoenke, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Franco Sortino;

Visto il regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la ditta succitata ha cessato definitivamente la sua attività giusta denuncia presentata alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, in data 25 gennaio 1946;

Ritenuto che con decreto in data 1° luglio 1946, il Prefetto di Milano, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 295 della legge di guerra approvata con regio decreto 1° luglio 1938, n. 1415, ha provveduto al sequestro delle merci residue dall'attività commerciale e nominato sequestratario Favr. Vittorio Tulli;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoenke, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Franco Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORRADO

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una agenzia di città e di dipendenze della Banca popolare di Lecco (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 630, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Lecco, società per azioni con sede in Lecco (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Lecco, società per azioni con sede in Lecco (Como), è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Lecco (zona Pescarenico-Maggianico) e proprie dipendenze in Varenna, ed in S. Maria di Rovagnate (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: CORRADO

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Nomina di esperti nella Sottocommissione industria dell'Italia settentrionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Sottocommissione industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, in qualità di esperti, i signori dott. Guido Rollier e dott. Virgilio Dagnino.

Il dott. Roberto Tremelloni cessa di far parte della Sottocommissione predetta, perchè è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'industria.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Divieto di caccia e uccellazione nel comune di Sasso Marconi (Bologna) per l'annata venatoria 1946-1947.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la domanda del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna, nella sua qualità di commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia di Bologna, tendente ad ottenere il divieto generale ed assoluto dell'esercizio venatorio nella sottoindicata zona, a scopo di protezione della starna e della lepre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

Per tutta l'annata venatoria 1946-47, è vietato, ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico, l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona della estensione di ettari 1196, sita in comune di Sasso Marconi (Bologna), delimitata dai seguenti confini:

- a nord, strada comunale di Montechiaro;
- a sud, rio Gemmese;
- a est, strada provinciale Porrettana;
- ad ovest, strada comunale delle Lagune.

Il Comitato provinciale della caccia di Bologna provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: SECHI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 108, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, col quale fu eretta la parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana

è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 17 luglio 1946, n. 314, div. I-B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia).

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. Il Ministro: CONST

(2500)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Approvazione della clausola « Operazioni chirurgiche » presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 906, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola da applicare per alcune forme di assicurazione;

Decreta:

La Società di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad adottare la seguente clausola:

« Avvenuto il regolare pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora l'assicurato debba sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società su richiesta del contraente, anticiperà la somma occorrente a pagare le spese dell'atto operativo, debitamente comprovate, senza peraltro superare, tenuto conto anche degli eventuali prestiti preesistenti, il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte calcolato secondo l'art. 5 delle condizioni generali di polizza.

Tale anticipazione sarà accordata senza alcun onere di interessi e sarà annotata in polizza.

E' in facoltà dell'assicurato di rimborsare in qualunque momento tutto il prestito o parte di esso.

La Società detrarrà il saldo dell'anticipazione da qualunque pagamento che dovesse fare in dipendenza del contratto ».

La predetta Società è autorizzata ad adottare la clausola di cui all'art. 1 per le seguenti forme di assicurazione:

- Tar. I — Vita intera a premi vitalizi;
 » II — Vita intera a premi temporanei;
 » IV — Dotale per fanciulli con controassicurazione;
 » V — Mista ordinaria a premio annuo costante;
 » VI — Mista ordinaria a premio annuo crescente;
 » VII — Termine fisso;
 » VIII — Doppia mista (mista con capitale differito);
 » IX — Simultanea (vita intera con rendita vitalizia differita);
 » XV — Mista senza visita medica;
 » XVII — Mista senza visita medica con carenza abbreviata.

Roma, addì 21 agosto 1916

Il Ministro: MURANDI

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1940.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 18041/III-b, del 10 maggio 1940, col quale venne riconosciuto a favore delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano il possesso del diritto esclusivo di pesca in una zona acquea del lago di Garda, costituita dalla particella fondiaria 3446 iscritta nella partita tavolare 805 del comune catastale di Riva;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che le predette Amministrazioni si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Trento n. 18041/III-b, del 10 maggio 1940, è riconosciuto a favore delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, comproprietarie della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, il possesso del diritto esclusivo di pesca nella zona acquea del lago di Garda, costituita dalla particella fondiaria 3446, iscritta nella partita tavolare 805 del comune catastale di Riva e fronteggiante lo stabile provinciale di Miralago, nel comune di Riva (o.f. 3445, 3447/1, 3443).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1940

Il Ministro: GULLO

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1940.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nei laghi Ritorto e Scuro.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 29656/III-b, in data 7 agosto 1943, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Pinzolo il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque dei laghi Ritorto e Scuro;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che il comune di Pinzolo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Trento n. 29656/III-b, in data 7 agosto 1943, è riconosciuto, a favore del comune di Pinzolo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei laghi Ritorto e Scuro, che costituiscono rispettivamente le particelle fondiarie n. 4097/1 e 4094 inserite nella partita tavolare 62 del comune catastale di Pinzolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1940

Il Ministro: GULLO

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1946.

Norme per la corresponsione dei premi ai coltivatori di bietole della campagna 1943.

**I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858;

Visto il provvedimento del Ministro per l'Agricoltura e le foreste, concernente « Prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43 » pubblicato nel supplemento n. 69 del 25 marzo 1943 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Considerata l'opportunità di fissare le norme per la corresponsione ai coltivatori di bietole delle provincie di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Campania e della Calabria, per l'annata 1943, del premio e del sovrapprezzo indicati negli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858;

Decretano:

Art. 1.

Gli zuccherifici che, nella campagna 1943, abbiano ritirato bietole dai bieticoltori della provincia di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Cam-

pania e della Calabria, devono provvedere al pagamento della somma di L. 10,79 per ogni quintale di bietole ricevute a peso netto in detta campagna.

Gli stessi zuccherifici si faranno rilasciare, dai singoli coltivatori, ai quali verseranno detto sovrapprezzo, apposita ricevuta in duplice copia sulla quale saranno indicati il peso netto delle bietole consegnate nella campagna 1943 nonché la somma pagata a titolo di sovrapprezzo.

Art. 2.

Gli zuccherifici di cui all'articolo precedente, compileranno un elenco dei coltivatori dai quali ritirarono le bietole nella predetta campagna 1943, indicando per ciascuno di essi il quantitativo di bietole ricevuto a peso netto.

Tale elenco dovrà essere allegata una copia delle ricevute previste al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

L'elenco indicato nel precedente articolo dovrà essere vistato dalla Sezione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, competente per territorio, la quale dovrà dichiarare che il quantitativo complessivo di bietole indicato nell'elenco in parola corrisponde a quello risultante dalle annotazioni fatte sull'apposito registro dello zuccherificio.

Art. 4.

Gli elenchi così completati dovranno essere inviati, a cura degli stessi zuccherifici, al Ministero dell'agricoltura il quale ne curerà la trasmissione all'Associazione nazionale dei bieticoltori, con l'autorizzazione a pagare le somme che risulteranno dovute per conto dello Stato, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858.

Art. 5.

L'Associazione nazionale dei bieticoltori pagherà, ad ogni singolo coltivatore indicato nell'elenco surripetuto, le somme autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e da ognuno si farà rilasciare regolare ricevuta delle somme corrisposte.

Dette ricevute dovranno poi essere unite all'elenco compilato dagli zuccherifici e rimesso al Ministero dell'agricoltura a corredo del rendiconto dei fondi a detta Associazione forniti dal predetto Ministero con appositi ordini di accreditamento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORRINO

(2513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione temporanea di notaro in esercizio

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1946, il dott. Scampicchio Nicolò, notaro in esercizio, titolare di un posto nella sede di Capodistria, nei distretti notarili riuniti di Trieste e Capodistria, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Conselve, nel distretto notarile di Padova.

(2555)

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 24 agosto 1946, il dott. Attilio Reichenbach fu Leopoldo Giacomo, residente a Verona, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto Interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Belluno è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2527)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto Interministeriale 16 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Enna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2528)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto Interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Campobasso è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa autotrasporti « Italia », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1946, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa autotrasporti « Italia », con sede in Milano, ed è stato nominato commissario il rag. Giacomo Voli.

(2557)

2076

30-8-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 195

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1935, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2525)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1935, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto internazionale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2526)

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca)

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca), della estensione di ettari 820, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Il Comitato provinciale della caccia di Lucca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2515)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Farnignano (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Farnignano (Pesaro), della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2516)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1946 - N. 179

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	6,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1946			80,10
Id. 3,50 % 1942			83,325
Id. 3 % lordo			70,975
Id. 5 % 1935			94,77
Redimibile 3,50 % 1934			77,075
Id. 5 % 1936			91,225
Obbligazioni Venete 3,50 %			97,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			91,825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			91,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			95,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)			95,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)			90,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			95,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			94,025
Id. 5 % convertiti 1951			85,60

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica al bando di concorso per posti di segretario comunale di grado 7° e 8° indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1946 e 22 luglio 1946, con i quali è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti vacanti di segretario comunale di grado 7° e 8°;
Vista la legge del 27 giugno 1942, n. 831;

Decreta:

Il paragrafo 10 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946 suscitato, è sostituito dal seguente:

« 10) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali. Tale documento deve essere presentato soltanto da coloro che abbiano prestato il suddetto servizio di ruolo? ».

Roma, addì 24 agosto 1946

(2561)

P. Il Ministro: VIGORELLI

SANTI RAFFAELI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 29 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-164

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

A) «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Grafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 500 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avvisi Presidenziali Pag. 2031

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 65.

Concessione di un contributo alla Società orchestra da
camera napoletana Pag. 2034

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 agosto 1946, n. 66.

Collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari
delle carriere direttive dei Ministeri, da mettere a dispo-
sizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pag. 2051

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° agosto 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società ano-
nima editrice del giornale «Gazzetta dell'Emilia» di Mo-
dena Pag. 2055

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Dipendenza di Villafranca Padovana della Banca coop-
rativa popolare di Padova Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa
di risparmio di Tortona (Alessandria) Pag. 2058

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.

Autorizzazione alla «Mutua assicurazione bestiame da
macello», con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione
contro i rischi relativi al bestiame da macello Pag. 2050

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza gene-
rale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di
Vienna, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.
Pag. 2050

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Apertura di una filiale in Cagliari della Banca popolare
di Sassari Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta ing. Alfredo
Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicura-
zioni «La Terra», con sede in Milano, ad estendere l'eser-
cizio a taluni rami di assicurazione contro i danni.
Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del decreto 29 luglio 1944, col quale fu rico-
nosciuta, agli effetti civili, l'erezione della parrocchia della
Natività di Maria SS.ma in località Costa del comune di
Adrara San Martino (Bergamo) Pag. 2057

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza»,
con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assi-
curabile con le polizze popolari ed approvazione delle rela-
tive condizioni generali di polizza Pag. 2058

2054

29-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N 194

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione senza visita medica. . . Pag. 2058

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali. . . Pag. 2058

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Agricoltura e delle foreste:

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di San Lorenzo in Campo (Pesaro) Pag. 2059

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Fossombrone (Pesaro) Pag. 2059

Ministero dell'Industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 62 del 10 agosto 1946 riguardante i prezzi dei cementi e leganti idraulici, il prezzo dei fertilizzanti azotati, il prezzo del sapone da bucato e le tariffe dei pubblici servizi Pag. 2059

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2060

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite Pag. 2060

CONCORSI

Ministero del tesoro:

Concorso per esami a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro . . . Pag. 2061

Concorso per esami a 30 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 141. . . Pag. 2061

AVVISI PRESIDENZIALI

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10 in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Fathollah Pakrevan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Iran.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2522)

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne Sua Eccellenza Don Porfirio Herrera Baez, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2520)

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in udienza solenne Sua Eccellenza il signor André Motte, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belgio.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2521)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 65.

Concessione di un contributo alla Società orchestra da camera napoletana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, che istituisce l'Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visti i decreti luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, 12 dicembre 1944, n. 407 e 5 luglio 1945, n. 416, riguardanti il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' concesso a favore della Società orchestra da camera napoletana un contributo di L. 600.000 (seicentomila) per la sua attività concertistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CARLINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 66.

Collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari delle carriere direttive dei Ministeri, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari statali di gruppo A, dei ruoli non tecnici, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui non più di tre di grado quinto, e non più di altri tre di grado sesto.

I collocamenti fuori ruolo non attuati nei gradi anzidetti potranno essere disposti nei gradi inferiori.

Il collocamento fuori ruolo sarà disposto, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I funzionari di grado quinto, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, non potranno ottenere la nomina al grado superiore durante la posizione di fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società anonima editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 1945, con il quale il dott. Alberto De Monte veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice della « Gazzetta dell'Emilia », già di proprietà dell'Ente stampa, per la durata di sei mesi dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 1946, con il quale si prorogava detta carica per ulteriori sei mesi;

Considerato che occorre prorogare la gestione commissariale di cui sopra di altri sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, affidata al dott. Alberto De Monte, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione con gli stessi poteri indicati all'art. 1 del decreto Presidenziale 22 agosto 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 1° agosto 1946

P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPPA

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Dipendenza di Villafranca Padovana della Banca cooperativa popolare di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 923 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1946, con il quale la Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova, veniva autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Piazzola sul Brenta (Padova), contro contemporanea chiusura dello sportello di Villafranca Padovana (Padova);

Vista la domanda avanzata dalla suddetta Banca cooperativa di Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata a mantenere la propria dipendenza di Villafranca Padovana (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

(2412)

Il Ministro: CORBINO

2056

29-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 191

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto che con provvedimento in data 2 maggio 1945 del Comitato di liberazione nazionale di Tortona i signori Carlo Vercesi e dott. Aldo Pernigotti, sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Tortona;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

L'ing. Mario Bobbio Pallavicino ed il prof. Filippo Forni, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, Ente morale con sede in Tortona (Alessandria), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 2 agosto 1946

(2401)

Il Ministro: CORRINO

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.

Autorizzazione alla «Mutua assicurazione bestiame da macello», con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione contro i rischi relativi al bestiame da macello.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, col quale alla «Mutua assicurazione bestiame da macello», con sede in Milano, fu revocata l'autorizzazione contro i danni nel ramo bestiame in considerazione che non era stata deliberata la proroga del termine stabilito dallo statuto per la durata della società, e che la Mutua aveva cessato ogni attività assicurativa;

Vista la domanda con la quale la predetta Mutua chiede che le venga nuovamente concessa l'autorizzazione ad esercitare la assicurazione nel ramo sopra indicato;

Considerato che la mancata tempestiva proroga del contratto sociale è da ascrivere ad inavvertenza degli amministratori allora in carica i quali lasciarono decorrere il termine senza convocare l'assemblea dei soci per la deliberazione;

Ritenuto che la rilevata sospensione dell'attività assicurativa da parte della Mutua predetta non è ad essa imputabile in quanto fu conseguenza necessaria delle speciali condizioni e norme vincolative alle quali venne assoggettato il commercio del bestiame da macello durante la guerra;

Considerato che con deliberazione presa il 16 dicembre 1943 dall'assemblea dei soci, la durata della società è stata prorogata fino al 31 dicembre 1939 e che la società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La «Mutua assicurazione bestiame da macello», avente sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i rischi relativi al bestiame da macello.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. Il Ministro: BRUSASCA

(2493)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 1100, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1^o febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Innocenzo Martinengo Dalle Palle - Avogadro. E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 8 agosto 1946

Il Ministro: CORRINO

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Apertura di una filiale in Cagliari della Banca popolare di Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Voluta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: PETRILLI

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale la ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, è stata sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza;

Ritenuto che il predetto rag. Alfonso Rizza, ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, via Pecchio n. 12 il rag. Bruno di Marcantonio, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: CORRINO

(2492)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio a taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata da « La Terra », Società per azioni di assicurazione e riassicurazione, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni;

Considerato che la Società stessa è già autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni della grandine;

Visti gli atti dai quali risulta che il capitale sociale della richiedente è stato elevato a L. 70 milioni di cui la metà versata e che la Società stessa è in possesso di tutti gli altri requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio della assicurazione e della riassicurazione ai rami aeronautica, automobili, credito, furti, incendi, infortuni, responsabilità civile e trasporti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del decreto 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuta, agli effetti civili, l'erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1944, registro n. 2, foglio 316, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Bergamo in data 24 maggio 1943, col quale fu creta la parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bergamo in data 26 luglio 1946, n. 9607-Culti - div. 3/B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 24 maggio 1943, relativo all'erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

Il Prefetto di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. Il Ministro: CORRI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze popolari ed approvazione delle relative condizioni generali di polizza.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare e la conseguente sostituzione delle condizioni generali di polizza approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938;

Decreta:

Art. 1.

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938.

Art. 2.

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione senza visita medica.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con la tariffa mista senza visita medica approvata con decreto Ministeriale 5 agosto 1937;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con la seguente tariffa:

Tariffa 3-P relativa all'assicurazione mista senza visita medica, con pagamento di un capitale ridotto in caso di morte nel primo biennio d'assicurazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, riguardante la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1, lettera b), del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Vista la domanda del Banco di Sicilia e ritenuta l'opportunità di designare questo Istituto ad effettuare le operazioni di cui sopra;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1946-1947, il Banco di Sicilia.

Roma, addì 3 giugno 1946

Il Ministro: CORRINO

(2487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTERinnovo della zona di ripopolamento e cattura
di San Lorenzo in Campo (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 20 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di San Lorenzo in Campo (Pesaro), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2447)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura
di Fossombrone (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 19 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Fossombrone (Pesaro), della estensione di ettari 1330, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 dicembre 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2514)

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 62 del 16 agosto 1946 riguardante i prezzi dei cementi e leganti idraulici, il prezzo dei fertilizzanti azotati, il prezzo del sapone da bucato e le tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 62 del 16 agosto c. a., ha stabilito quanto appresso:

CEMENTI E LEGANTI IDRAULICI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 1° aprile c. a., i prezzi massimi dei leganti idraulici e delle calce idrauliche, per le provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie passate all'amministrazione del Governo italiano vengono fissati come appresso, per merce nuda, resa su mezzo di trasporto, franco stabilimento produttore, con decorrenza dal 1° agosto corrente.

a) Leganti normali:

cemento tipo 650: L. 493 al q.le;
cemento tipo 500: L. 410 al q.le;
agglomerante cementizio 350: L. 347 al q.le.

b) Leganti speciali:

agglomerante bianco Alzano: L. 437 al q.le;
cemento bianco Vittoria: L. 764 al q.le;
cemento bianco Carso: L. 973 al q.le;
cemento bianco Bura-lo: L. 1145 al q.le;
cemento alluminoso: L. 1291 al q.le;
agglomerante a rapida presa: L. 437 al q.le;

c) Calci:

calce idraulica: L. 344 al q.le;
calce emmentemente idraulica: L. 282 al q.le.

PREZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

1. — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, i prezzi di vendita dal produttore per i fertilizzanti azotati vengono uniformati come appresso per tutte le provincie passate all'amministrazione del Governo italiano, da valere per la corrente campagna autunnale (1° luglio-31 dicembre c. a.):

solfato ammonico 20-21: L. 1500 al q.le;
nitrato di calcio 13-14: L. 1300 al q.le;
nitrato di calcio 15-16: L. 1500 al q.le;
nitrato ammonico 15-16: L. 1300 al q.le;
calciocloramide titolo 15-16: L. 1800 al q.le;
calciocloramide titolo 20-21: L. 1800 al sacco da 75 kg.

Non vengono fissati i prezzi del nitrato ammonico 20-22 e del nitrato ammonico 33-35 non essendo attualmente prodotti in Italia.

I suddetti prezzi si intendono per merce insaccata, resa su mezzo di trasporto, franco fabbrica, escluso imballaggio. Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente in quantitativi singoli inferiori a q.li 20, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1%.

2. — Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno le disposizioni contenute nel paragrafo 3° della circolare prezzi n. 43 del 7 marzo c. a., senza le maggiorazioni ai prezzi stabiliti per le vendite dal produttore delle quali elencate nel punto secondo della circolare sopra menzionata.

SAPONE DA BUCATO

Sapone prodotto nelle Provincie dell'Italia centro-meridionale e nell'Emilia.

1. — Sapone al 43-47%.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 24 gennaio c. a. il prezzo del sapone da bucato tipo unico con contenuto del 43-47% di acidi grassi, come stabilito nel decreto Ministeriale 14 agosto 1945, viene fissato in L. 103 al kg. compreso imballaggio, per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto.

2. — Sapone al 60-62%.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 42 del 7 marzo c. a. il prezzo del sapone con contenuto del 60-62% di acidi grassi, sia del sapone neutro destinato ad uso industriale che per il sapone da bucato, viene stabilito in lire 136 al kg. compreso imballaggio, per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto.

3. — I prezzi del sapone di cui sopra sono stati calcolati prendendo per base il costo medio di L. 16,980 per 100 kg. di acidi grassi e di L. 40,85 al kg. per la soda caustica per merco resa franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria continuerà a tenere l'apposita cassa di congruaggio tra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo le norme stabilite da questo Ministero.

4. — I nuovi prezzi del sapone si riferiscono al prodotto ottenuto con materie grasse della terza distribuzione. Per il sapone prodotto con materie grasse delle precedenti distribuzioni continuano a valere i prezzi precedentemente stabiliti.

Per le materie grasse già assegnate (ritirate o non) al prezzo di L. 6585 al q.le e non impiegate, nella produzione del sapone ceduto ai vecchi prezzi, gli assegnatari saponieri debbono versare al Consorzio nazionale produttori olio dalle sanse la differenza tra il prezzo di L. 13,583 al q.le stabilito per le materie grasse per saponeria con circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. e quello precedentemente stabilito per le stesse materie grasse in L. 6585 al q.le.

Per la corrispondente quantità di soda caustica, i saponieri verseranno alla S.A.I.S. la differenza tra il prezzo di L. 35,75 al kg. e quello di L. 40,85 al kg.

5. — Le materie grasse della campagna precedenti assegnate nella terza distribuzione insieme con le materie grasse delle campagne 1945-46 sono cedute agli assegnatari ai prezzi stabiliti con la circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. per le materie grasse della campagna 1945-46.

Le differenze di prezzo sono versate a cura degli industriali produttori al Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse a beneficio del bilancio dello Stato.

Per le materie grasse ottenute con le giacenze di sanse vergini della campagna 1944-45 ed immesse al consumo con la terza distribuzione, sono applicati i prezzi stabiliti con la

2060

29-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 194

circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. per le materie grasse della campagna 1943-46.

Gli industriali produttori sono peraltro tenuti a versare al Consorzio nazionale produttori olio dalle salse, L. 430 per ogni q.le di sassa vergine residuo della campagna 1943-45.

Le somme riscosse dal predetto Consorzio vanno a beneficio dello Stato.

Sapone prodotto nelle Provincie dell'Italia settentrionale esclusa l'Emilia.

I prezzi del sapone per le Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa l'Emilia) passate all'amministrazione del Governo italiano vengono fissati come appresso:

sapone al 43-47 % di acidi grassi: L. 120 al kg.;

sapone al 60-62 % di acidi grassi: L. 158 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto, compreso imballaggio.

TARIFFE PUBBLICI SERVIZI

a) *La ditta Navone e Colubri* esercente l'acquedotto irriguo di Arona di Taggia (Imperia) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

(2494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1946 - N. 178

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906			88,88
Id. 3,50 % 1902			83,40
Id. 3 % lordo			71,725
Id. 5 % 1935			93,825
Redimibile 3,50 % 1931			75
Id. 5 % 1936			93,825
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			94,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			93,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)			93,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)			93,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)			89,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			94,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			92,725
Id. 5 % convertiti 1951			94,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 46 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Liro
Prost. Red. 3,50 %	507587	Rudice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Eduardo fu Ruggero, dom. a Napoli. Vincolato	77 —
Id.	151263	Allodi Alfredo fu Aldobrandino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
Id.	324096	Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	602120 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2452)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a 51 posti di volontario
nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1944, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani, e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esclusione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158-12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno c. a., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per 51 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di cinque posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonché la dichiarazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilitati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1925, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assillati o militarizzati nonché per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numero 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere c) d) ed e) del presente articolo purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto

1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere f) ed g) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

b) di due anni nel riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera f) si cumula con quella di cui alla lettera g) ed entrante con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

— per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

— per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, quando abbia compiuto cinque anni di fedele servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante o di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria rientri in invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c), d), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemeritenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 583 del Giornale militare ufficiale del 1922, o n. 257 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Al fine dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano allo Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive integrazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, numero 28957 dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore della Aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (viduata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosi, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonché con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e 12 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alla armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso o di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguire la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insinducabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

2064

29-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 194

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1933 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 29 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni della Part. I del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo B), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario del tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORRINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

- 1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- 2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

- 1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;
- 2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

- 1) Principi di economia politica;
- 2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

- 1) Nozioni generali di procedura civile;
- 2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
- 3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
- 4) Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORRINO

(2530)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, o la legge 29 giugno 1940, n. 739 relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici o privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1^a aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 808, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 77, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani, e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno c. a., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per 90 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 31 gennaio, 30 maggio 1941 e 2 novembre 1941 concernenti i concorsi indetti, rispettivamente, a 100 ed a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1946 concernente il concorso indetto a 51 posti di volontario nel predetto ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreto

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 a 90 posti di volontario — nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro — corrispondenti alla metà dei posti accantonati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonché in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di nove posti, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al citato regio decreto n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di maturità classica o scientifica;
- 2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria o fisicomatematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili o militari che hanno ricevuto le domande, provvedute ove occorre, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesso insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

- 1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18^o anno e non oltrepassato il 31^o anno di età.

2066

29-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 194

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su nav. mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari Romani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1915-1918 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1915, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonché per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9^a e 10^a categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9^a e da 3 a 6 della categoria 10^a della tabella allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1321;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1312, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere i) ed f) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nel riguardi degli aspiranti che siano contingenti alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

j) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera f) si cumula con quella di cui alla lettera i) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di fedele servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco

o del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che infuiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di eson. di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) e d) di cui al presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemeritenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 548 del Giornale militare ufficiale del 1922, o n. 967 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Al fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente n. 33600-1 e n. 35000-1 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive integrazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1^a luglio 1942 n. 24929 dello Stato Maggiore della Aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi, dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1943, n. 318 e 14 febbraio 1944, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vid. nota dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1920 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1915-1918 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che in famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, compiuti, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, o che ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà, altresì, produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalla Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonché con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai termini fissati da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 o 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveniranno alle intendenze di finanza o al Ministero del Tesoro — Direzione generale del tesoro — o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi, indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguire la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1933, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei oriani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 1° gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1936, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1832, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonché nei regi decreti-legge 2-dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1935, numero 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

2068 . 29-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 194

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo B), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti al-

l'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: CORRINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

- 1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- 2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

- 1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;
- 2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

- 1) Principi di economia politica;
- 2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

- 1) Nozioni generali di procedura civile;
- 2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;
- 3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
- 4) Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: CORRINO

(2531)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 28 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 61.Proroga dell'addizionale sui tessili di cui al decreto-legge
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530 Pag. 2046DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 62.Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ot-
tobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli in-
tanti applicati delle Ferrovie dello Stato sistemati con
regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli
uffici Pag. 2046DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 63.Agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di
credito industriale del Banco di Sicilia Pag. 2046DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 64.Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale
10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di
carattere straordinario Pag. 2047Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 mag-
gio 1946, n. 621.

Norme relative agli atti dello stato civile. Pag. 2049

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 622.

Approvazione dell'Atto di emendamento della costitu-
zione della Organizzazione Internazionale del Lavoro adot-
tato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro
il 5 novembre 1945 Pag. 2049

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del decreto 27 settembre 1944, col quale fu
riconosciuta, agli effetti civili, la erezione della parrocchia
del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune
di Aime con Villa (Bergamo) Pag. 2051

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cat-
tura di Monterazzano (Viterbo) Pag. 2051Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cat-
tura di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido
(Pavia) Pag. 2051Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura
di Centrisola (Bergamo) Pag. 2051Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cat-
tura di Varzi (Pavia) Pag. 2052Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura
di Fara d'Adda (Bergamo) Pag. 2052Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Ga-
vorrano (Grosseto) Pag. 2052Ministero dell'Interno: Autorizzazione all'Amministrazione
provinciale di Taranto ad assumere un mutuo per l'inte-
grazione del bilancio 1946 Pag. 2052

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della
Banca cooperativa Enrica S. A. di Termini Imerese (Pa-
lermo) in liquidazione conta Pag. 2053Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redi-
mibile 5 % Pag. 2053

2046

28-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 193

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 193 DEL
28 AGOSTO 1946:Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al
30 aprile 1946, situazione del bilancio dello Stato e situa-
zione della Banca d'Italia.

(2532)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 61.Proroga dell'addizionale sui tessili di cui al decreto-legge
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,
conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legi-
slativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;Visto il testo unico per la finanza locale approvato
con regio decreto 11 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giu-
gno 1944, n. 451;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settem-
bre 1945, n. 530;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 feb-
braio 1946, n. 100;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di con-
certo col Ministro per l'interno e col Ministro per l'in-
dustria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale
7 settembre 1945, n. 530, già prorogata al 30 giugno
1946, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge
11 gennaio 1943, n. 65, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCUDIMARO — ROMITA —
GRONCHIVisto, il Guardasigilli: GILIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — FRASCADECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 62.Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ot-
tobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli alu-
tanti applicati delle Ferrovie dello Stato sistemati con
regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli
uffici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,
conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legi-
slativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello
Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925,
n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507, e
successive modificazioni e aggiunte;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 otto-
bre 1944, n. 391;Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, e suc-
cessive modificazioni e aggiunte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di
Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale
29 ottobre 1944, n. 391.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GILIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — FRASCADECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno
1946, n. 63.Agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di
credito industriale del Banco di Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato,
conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legi-
slativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicem-
bre 1944, n. 416, concernente provvedimenti regionali
per la Sicilia;Visto il regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298,
convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo
agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1941,
n. 151;Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, per le operazioni di credito industriale da essa compiute, è esente, per un periodo di dieci anni a datare dal 1° gennaio 1946, da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, nonché dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni suddette.

In sostituzione dei tributi sopra indicati, la Sez. corrisponderà all'Esercizio una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 20 per ogni cento lire impiegate in operazioni di credito industriale, come prevediva dell'aumento di centesimi 10 di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 241.

Resta confermata la parificazione, a tutti gli effetti, delle obbligazioni fruttifere emesse dalla Sezione di credito industriale alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco stesso di cui all'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1941, n. 416.

Art. 2.

Per quanto riguarda le tasse e le imposte indirette sugli affari, nell'abbonamento sono altresì compresi i ricorsi, atti e documenti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà e i diritti di concessione o diritti reali ed il valore degli immobili offerti in garanzia per le operazioni di credito industriale.

Dalla esenzione di cui sopra si intendono però esclusi gli atti giudiziari, le cambiali, e gli atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito.

Art. 3.

Sono applicabili, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di attuazione dell'abbonamento tributario sulle operazioni di credito agrario contenute nel decreto del Ministro per le finanze 31 marzo 1929, n. 80048.

Art. 4.

I buoni fruttiferi emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia a sensi dell'art. 24, comma 4°, del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1941, n. 416, sono parificati agli effetti fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, ai buoni fruttiferi emessi dalla Sezione di credito minerario del Banco stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCIMARRO — Cossimo —
Groschi

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — FUSCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 64.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dal seguente:

« I delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, qualora siano commessi o con armi o profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa o, comunque, con modalità di esecuzione tali da suscitare particolare allarme, sono puniti con la reclusione da venti a trenta anni e nei casi più gravi con l'ergastolo o con la morte ».

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Quando le persone imputate dei delitti indicati negli articoli 1 e 2 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale, e composto del presidente e di due giudici. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze Armate dipendenti dal Comando, che esercita le funzioni di presidente, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso ».

Art. 3.

Il comma primo dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, è sostituito dal comma seguente:

« Il Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, è competente a giudicare anche dei reati connessi con i delitti indicati negli articoli 1 e 2, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del codice di procedura penale. »

« Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di tri-

bunali di guerra ordinari. Per l'esecuzione delle sentenze è competente il Tribunale militare territoriale istituito presso il Comando che ha convocato il Tribunale straordinario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — MACRELLI
— GULLO — SCOCIMARRO —
CORRINO — FACCHINETTI —
MICHELI — CINGOLANI — GO-
NELLA — ROMITA — SORNI —
FERRARI — SCILBA — MORANDI
— D'ARAGONA — CAMPILLI —
SERENI — ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 mag-
gio 1946, n. 621.

Norme relative agli atti dello stato civile.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento dello stato civile, approvato con
R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-
braio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri Segretari
di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando per circostanze dipendenti dallo stato di guerra sia stata omessa la redazione di atti di nascita, di matrimonio, o di morte e per il loro numero rilevante se ne presenti laboriosa e complessa la formazione, può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che a tale formazione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, speciali Commissioni comunali, composte nel modo indicato dall'articolo 39 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Alle stesse Commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 38 del succitato R. decreto 9 luglio 1939.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono

atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento; ed in seguito agli accertamenti fatti deliberano la formazione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile.

Art. 2.

Le Commissioni indicate nell'art. 1 sono competenti altresì a convalidare, nelle veci del tribunale, le tardive dichiarazioni di nascita qualora il loro numero sia rilevante e il ritardo nelle dichiarazioni sia stato cagionato da circostanze inerenti allo stato di guerra; in tal caso non si fa luogo al procedimento di rettificazione richiesto dal comma 1° dell'art. 68 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 3.

Un elenco degli atti formati o convalidati a norma degli articoli precedenti dev'essere pubblicato mediante affissione all'albo comunale, distinguendo gli atti di nascita da quelli di matrimonio e da quelli di morte ed indicando per ciascun atto il nome delle persone cui si riferisce, l'età, la paternità ed il luogo di nascita di esse, nonché la data della nascita, del matrimonio e della morte.

L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi.

Art. 4.

La trascrizione o l'annotazione nei registri dello stato civile degli atti formati o convalidati a norma degli articoli precedenti, è eseguita dopo che alla deliberazione della Commissione è stata data pubblicità nel modo indicato dall'art. 3 ed è trascorso il termine fissato nell'articolo stesso, entro il quale sia gli interessati, sia il pubblico ministero, possono fare opposizione davanti al tribunale.

Art. 5.

Tutti gli atti, registri e documenti occorrenti per la formazione o convalida degli atti dello stato civile, ai sensi del presente decreto, sono esenti da qualsiasi diritto o tassa, purché si faccia in essi risultare l'uso al quale sono destinati.

Art. 6.

Per ogni atto formato o convalidato a norma del presente decreto è corrisposto un compenso ai componenti la Commissione, che hanno partecipato alla deliberazione, nella misura di lire tre per ciascuno al presidente e al segretario e di lire due a ciascuno degli altri due membri, purché non sia superato l'importo di quanto sarebbe spettato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per ciascun giorno di adunanza della Commissione.

Al presidente della Commissione è inoltre dovuta l'indennità di viaggio e di soggiorno fuori della propria sede, quando gli compete, a norma delle leggi vigenti.

Le spese per i compensi e le indennità di cui ai commi precedenti, nonché le spese di cancelleria, dei registri e quelle postali sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 3 relative alla pubblicazione di un elenco degli atti e quelle degli articoli 5 e 6 circa l'esenzione da ogni diritto o tassa, i compensi ai componenti delle commissioni locali e le altre spese si applicano anche nel caso di distruzione dei registri dello stato civile, preveduto dall'art. 39 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 8.

I diritti stabiliti dagli articoli 190 e 191 del su citato ordinamento dello stato civile sono raddoppiati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — ROMITA
— SCOCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 379. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 622.
Approvazione dell'Atto di emendamento della costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro adottato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro il 5 novembre 1945.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro ed il Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'Atto di emendamento della costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottato a Parigi dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua XXVII^{esima} Sessione, il 5 novembre 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Atto anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO —
BARDARESCI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 381. — FRASCA

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Instrument pour l'amendement de la Constitution
de l'Organisation Internationale du Travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session le 15 octobre 1945;

Après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cinquième jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945:

Article 1^{er}

Au dernier paragraphe du Préambule de la Constitution de l'Organisation, les mots « ont convenu ce qui suit » sont remplacés par les mots « approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail ».

Article 2

Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes suivants:

2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au premier novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendront Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.

6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Article 3

Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par ce qui suit :

1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur :

a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas ;

b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation internationale du Travail ;

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1^{er} ou du paragraphe 2 du présent article.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute Commission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années com-

plètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

5. Le Directeur du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4

Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par le texte suivant :

Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.

Article 5

Trois exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, un autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations et un autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 6

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la Société des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou acceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amendements qui y figurent, deviendront effectifs en tant qu'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1915, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 5 novembre 1915, au cours de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de novembre 1915.

Le Président de la Conférence
A. PARODI

Le Directeur par intérim
du Bureau international du Travail
EDWARD J. PHILLAN

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1916.

Convalida del decreto 27 settembre 1911, col quale fu riconosciuta, agli effetti civili, la erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1911, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1911, registro n. 5, foglio n. 332, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Bergamo in data 10 dicembre 1913, col quale fu eretta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Attenuto che il citato decreto 27 settembre 1911, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1913, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1916, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bergamo in data 21 luglio 1916, n. 20510 CUII 3/B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1911, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 10 dicembre 1913, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bruntino del comune di Almè con Villa (Bergamo).

Il Prefetto di Bergamo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 19 agosto 1916

p. Il Ministro: CONSI

(2451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monterazzano (Viterbo)

La zona di Monterazzano (Viterbo), della estensione di ettari 1700 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1919-1920.

Confini:

a sud, strada provinciale Viterbo-Tuscania fino alla cantoniera di Tuscania fra il 12° e il 13° chilometro;

ad ovest, strada carrareccia detta della Ficonella che partendo dalla provinciale Viterbo-Tuscania nei pressi della predetta cantoniera va a congiungersi con la strada di Castiglione;

a nord, strada di Castiglione, dalla congiunzione con la strada della Ficonella fino al ponte del Troscione;

ad est, fosso di Valore con inizio al ponte del Troscione sulla strada di Castiglione e strada che parte dalla provinciale Viterbo-Tuscania presso il 7° chilometro fino al ponticello sullo stesso fosso di Valore.

Il Comitato provinciale della caccia di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 7 agosto 1916

(2466)

Il Ministro: SEGRE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia).

La zona di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia), della estensione di ettari 838, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1919-1920.

Confini:

ad est, strada provinciale Rivanazzano-Voghera, con inizio a 500 metri dopo l'abitato di Rivanazzano, fino all'incrocio della strada della 2ª Cascina Altomasso;

a nord, strada che partendo da questo punto, per Mulino Sant'Antonio, Cascina San Martino arriva all'incrocio della strada per Codevilla;

ad ovest e sud ovest, strada che partendo dall'incrocio suddetto, raggiunge Codevilla o prosegue fino alla Cascina Sacchi;

a sud, da quest'ultimo punto, raggiunge quello di partenza.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 17 agosto 1916

(2467)

Il Ministro: SEGRE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Centrisola (Bergamo), della estensione di ettari 833, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 dicembre 1912, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria, 1918-1919.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 19 agosto 1916

(2470)

Il Ministro: SEGRE

2052

28-8-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 193

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Varzi (Pavia)

La zona di Varzi (Pavia), della estensione di ettari 300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

a nord, torrente Staffora;
ad est, passo di Gubin e strada Monforte-Castellaro;
a sud, passo del Creso;
ad ovest, torrente Lella.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: SEGN

(2468)

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo)

La zona di ripopolamento e cattura di Fara d'Adda (Bergamo), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SEGN

(2469)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Gaverrano (Grosseto)

La zona di ripopolamento e cattura di Gaverrano (Grosseto), della estensione di ettari 1030, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Il Comitato provinciale della caccia di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SEGN

(2496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto Interministeriale 18 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Taranto, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato, nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(2498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea S. A. di Termini Imerese (Palermo) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 26 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea S. A. di Termini Imerese (Palermo), il dott. Luigi De Lorenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2495)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 64.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie VI, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emilio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1943, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1157)

R direttore generale: CONTI

GIOLITI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 27 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.200 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 58.

Norme per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco dei
candidati dell'O.V.R.A. Pag. 2088

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 59.

Modificazione alla composizione della Commissione cen-
trale di appello per le sanzioni contro il fascismo.
Pag. 2039

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 60.

Soppressione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta
nazionale Pag. 2039

*Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1945*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 619.

Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il « Fondo di solidarietà nazionale » Pag. 2040

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 620.

Erezione in ente morale dell'« Associazione per la rinascita e lo sviluppo di Anzio e Nettuno » Pag. 2041

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946.

Nomina del generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese a presidente dell'Istituto nazionale per le esperienze di architettura navale Pag. 2041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 agosto 1946.

Conferimento dell'incarico al Collegio dei revisori dei
conti dell'E.N.A.I.P.E. della revisione della gestione e del-
l'accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente Na-
zionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).
Pag. 2012

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1946.

Soppressione dell'Ufficio radio nuovi abbonati di Roma
e ripresa della originaria funzione amministrativa all'Ufficio
radio nuovi abbonati di Torino Pag. 2012

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Determinazione dei vari tipi di fabbricati da costruire
in alcune provincie Pag. 2013

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Portici
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2013

Ministero della marina mercantile: Sclassifica di una zona
di demanio marittimo sulla spiaggia di Salerno.
Pag. 2013

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di ret-
tifica Pag. 2013

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2013

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-
dite Pag. 2014

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL
27 AGOSTO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di
statistica della Repubblica italiana — Agosto 1946 (Fasci-
colo n. 5).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL
27 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 51: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 30^a estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, eseguita in Roma nei giorni 31 luglio e 1^o agosto 1946.

(2518)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 52: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 34^a e 35^a estrazione di obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto.

(2519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 58.

Norme per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei modi stabiliti dall'art. 2, primo comma, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, possono essere nominati supplenti del presidente e degli altri membri della Commissione ivi prevista.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito l'Ufficio di segreteria della Commissione di cui all'articolo precitato. A detto Ufficio può essere adibito personale dell'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 2.

La facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, n. 424, avverso la inclusione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., è estesa ai prossimi congiunti:

1) delle persone decedute, comprese nell'elenco nonostante il disposto dell'art. 1, secondo comma, del citato decreto;

2) delle persone decedute successivamente alla pubblicazione dell'elenco, sempreché non sia trascorso il termine stabilito dal citato art. 2.

Nel caso previsto dal n. 2 del comma precedente, se l'interessato aveva già proposto ricorso, i prossimi congiunti hanno facoltà di chiederne la decisione.

Art. 3.

Per i prigionieri di guerra e per coloro che si trovano internati fuori del territorio dello Stato, il termine per ricorrere, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, decorre dal giorno del loro rimpatrio.

Per coloro che hanno la residenza all'estero, detto termine è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

Art. 4.

Ai fini della trattazione dei ricorsi, il Ministero dell'Interno pone a disposizione della Commissione gli atti relativi alla inclusione dei ricorrenti nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

A cura della Segreteria, i ricorsi sono comunicati all'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo, il quale può proporre alla Commissione le proprie osservazioni.

Art. 5.

Le Amministrazioni sono tenute a fornire alla Commissione i dati e gli elementi che vengano ad esse richiesti dal presidente della Commissione stessa in ordine all'attività svolta dai ricorrenti al servizio dell'O.V.R.A.

Il presidente della Commissione ha altresì facoltà di chiedere agli organi di polizia il compimento delle indagini eventualmente necessarie, in relazione ai motivi del ricorso ed alla documentazione fornita dal ricorrente.

Per i ricorrenti che siano stati o si trovino sottoposti a procedimento penale, l'autorità giudiziaria, quando venga richiesta dal presidente della Commissione, è tenuta a comunicare le risultanze della relativa istruttoria.

Art. 6.

Il ricorrente o persona munita di mandato speciale ha facoltà di prendere visione, nella Segreteria della commissione, degli atti relativi alla di lui inclusione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

Art. 7.

A cura dell'Ufficio di segreteria, le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di segreteria promuove la pubblicazione delle decisioni, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione ha luogo senza spesa.

Art. 8.

Qualora a carico dei ricorrenti penda un procedimento di epurazione o disciplinare per l'appartenenza all'O.V.R.A., il procedimento è sospeso fino a che la Commissione di cui all'art. 1 non abbia deciso il ricorso. Restano, però, ferme le misure cautelari eventualmente già disposte.

Art. 9.

Qualora vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana altri elenchi dei confidenti dell'O.V.R.A., si applicano le disposizioni dell'art. 2

del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, e quella del presente decreto.

Per i ricorsi avverso l'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946, il termine per ricorrere nel caso previsto dal n. 1 del primo comma dell'art. 2, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Ai componenti della Commissione è attribuito il trattamento previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 59.

Modificazione alla composizione della Commissione centrale di appello per le sanzioni contro il fascismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei modi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati dei membri supplenti della Commissione centrale di appello per le sanzioni contro i fascisti politicamente pericolosi, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

Art. 2.

Qualora il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite nelle forme prescritte dal citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, sottocommissioni, aventi la stessa composizione e gli stessi poteri della Commissione, con relativi uffici di segreteria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 60.

Soppressione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero della Consulta nazionale e l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio per le relazioni con la Consulta nazionale, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, è soppresso.

La definizione degli affari tuttora in corso presso detto Ufficio è devoluta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 619.
Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il « Fondo di solidarietà nazionale ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale »;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, che autorizza l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata « Solidarietà nazionale » a parziale favore del Fondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'assistenza post-bellica, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, istitutivo del « Fondo di solidarietà nazionale », portante riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l'art. 3 (1° e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.

In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verrà all'uopo istituito.

Art. 2.

Il versamento dei contributi per gli automezzi previsti all'art. 11 e di quelli per i pubblici spettacoli stabiliti all'art. 19 del citato decreto istitutivo, sarà eseguito nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso qualunque sezione di Tesoreria del Regno, a cura degli enti che sono incaricati della riscossione dei contributi suddetti.

Al medesimo capitolo d'entrata sarà fatto affluire il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale istituita col citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353.

Art. 3.

Nulla è innovato circa il pagamento di tutti gli altri contributi da effettuarsi mediante versamento diretto nel conto corrente postale intestato al Fondo, a

mente dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Le disponibilità del conto corrente postale suddetto saranno fatte affluire periodicamente, a cura dell'Ufficio centrale dei conti correnti postali in Roma, al bilancio dello Stato, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con quello per le poste e telecomunicazioni.

Art. 4.

In relazione ai versamenti che risulteranno effettuati nell'apposito capitolo di entrata istituito ai sensi del precedente art. 1 saranno nel corso dell'esercizio finanziario, con decreti del Ministro per il tesoro, aumentati i fondi già stanziati o disposti nuovi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 5.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica curerà il versamento nell'apposito capitolo d'entrata, istituito ai sensi del precedente art. 1 delle somme provenienti da contributi del Fondo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non fossero state ancora erogate.

Art. 6.

Qualora la trattativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, per il contributo di solidarietà nazionale sulle obbligazioni non sia stata operata per qualsiasi motivo sulla prima rata d'interessi venuta a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, è data facoltà alle società e agli enti emittenti di rivalersi su una delle due rate d'interessi immediatamente successive.

Art. 7.

La riduzione a metà dei contributi stabiliti dall'articolo 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, prevista dal penultimo comma dell'articolo stesso per i terreni in località ad oltre ottocento metri sul livello del mare, è estesa ai terreni posti al disotto di tale altitudine, qualora siano situati in comuni in cui l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire 200 per ettaro, alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

I comuni, ai quali è applicabile l'agevolazione di cui al comma precedente, saranno indicati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Per il pagamento dei contributi di solidarietà nazionale previsti nel titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è concesso un nuovo termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso termine si osserva ai fini del pagamento previsto nel secondo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, con le modalità ivi stabilite.

Art. 9.

Il pagamento dei contributi a norma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, può essere effettuato, salvo quanto è stabilito dall'ul-

timo comma dell'art. 11 dello stesso decreto, anche mediante versamento presso qualsiasi azienda di credito.

Le aziende di credito provvederanno entro il quindici di ogni mese a far affluire i contributi riscossi nell'apposito conto corrente postale intestato al « Fondo di solidarietà nazionale ».

Le ricevute rilasciate dalle aziende di credito fanno prova dell'eseguito pagamento ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 e sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 10.

L'obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, previsto nei riguardi degli esattori dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si applica:

- a) per i contributi stabiliti nel primo comma dell'art. 4 e per quelli relativi ai soli redditi di lavoro compresi nel secondo comma dell'articolo medesimo;
- b) per il contributo stabilito all'art. 6 quando è dovuto da ditte che non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
- c) per i contributi stabiliti negli articoli 7, 8 e 10.

Art. 11.

In sostituzione del contributo di solidarietà nazionale, stabilito dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di un anno un'addizionale del 10 per cento sui seguenti tributi:

- imposta di registro;
- imposta di successione;
- imposta ipotecaria;
- imposta di manomorta;
- imposta in surrogazione del registro e del bollo;
- imposta sulle assicurazioni;
- tasse di concessione governativa.

Art. 12.

Ai fini della corresponsione dell'addizionale stabilita dal precedente articolo si applicano le disposizioni vigenti per i singoli tributi, sui quali essa è dovuta, comprese quelle riguardanti i modi e i termini di pagamento.

L'addizionale, riscossa dagli Uffici del registro e dagli altri uffici ed enti incaricati della riscossione dei tributi di cui al precedente articolo, è versata congiuntamente con i tributi stessi sui relativi capitoli, prescindendo da speciali contabilizzazioni nelle rispettive scritture.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto l'importo delle consumazioni non soggetto a contributo di solidarietà nazionale effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è stabilito in lire quindici.

Art. 14.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo terzo del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si fa luogo ad applicazione di sanzioni,

qualora il pagamento del contributo sia effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se entro detto termine l'infrazione non sia stata ancora accertata.

Art. 15.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO
— CORRINO — TOGLIATTI —
GASPARETTO — LOMBARDI —
SCELEA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 380. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 620.
Erezione in ente morale dell'« Associazione per la rinascita e lo sviluppo di Anzio e Nettuno ».

N. 620. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, l'« Associazione per la rinascita e lo sviluppo di Anzio e Nettuno », viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946.

Nomina del generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese a presidente dell'Istituto nazionale per le esperienze di architettura navale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e la nomina di un commissario straordinario dell'Ente stesso nella persona del generale ispettore del Genio navale Umberto Pugliese;

Visto l'art. 4 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 530, recante modifiche al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1403, relativo alla istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

2042

27-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 192

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Il generale Ispettore del Genio navale Umberto Pugliese cessa dalla carica di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le esperienze di architettura navale (già « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ») ed è nominato presidente dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTES

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1946
Registro Marina n. 2, foglio n. 309.

(2475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1946.

Conferimento dell'incarico al Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E. della revisione della gestione e dell'accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Presidenziale del 31. maggio 1945, col quale l'avv. Giuseppe Montanara fu nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.);

Tenuto conto che il patrimonio dell'E.N.I.E.F., all'atto della sua costituzione al nord da parte del sedicente governo repubblicano, era costituito dalle attività dell'Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) del Consorzio Esportazioni Film Italiani (C.E.F.I.) e del C.E.F.I. ufficio vendite S. A.;

Considerata la necessità di addivenire al più presto alla liquidazione del predetto Ente e di affidare, perciò, allo stesso Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E. l'incarico della revisione, della gestione e dell'accertamento delle consistenze patrimoniali dell'E.N.I.E.F. ai fini dell'attribuzione delle partite spettanti rispettivamente all'E.N.A.I.P.E., al C.E.F.I. ed al C.E.F.I. ufficio vendite S. A.;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.I.P.E. nelle persone dei signori:

dott. Filippo Argento; dott. Umberto Ferrante; rag. Salvatore Mirigelli; dott. Tommaso Delli Priscoli, è incaricato della revisione dei conti dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film e dell'accertamento di tutte le partite attive e passive dell'Ente stesso ai fini dell'attribuzione delle partite spettanti rispettivamente all'E.N.A.I.P.E., al C.E.F.I. ed al C.E.F.I. ufficio vendite S. A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 agosto 1946

P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPPA

(2444)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1946.

Soppressione dell'Ufficio radio nuovi abbonati di Roma e ripresa della originaria funzione amministrativa all'Ufficio radio nuovi abbonati di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POSTE
E TELECOMUNICAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, contenente « provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni »;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1934, concernente « norme per la esazione e ripartizione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari »;

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la « disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni »;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1942, contenente norme per lo sdoppiamento dell'Ufficio bollo di Torino negli uffici:

« Ufficio bollo », « Ufficio radio nuovi abbonati »;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, riguardante il trasferimento dell'Ufficio radio nuovi abbonati di Torino a Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, riguardante le provvisorie attribuzioni conferite all'Ufficio radio di Roma, in conseguenza dei fatti bellici;

Ritenuta la opportunità di riportare al normale funzionamento il servizio riflettente i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni circolari;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le attribuzioni che temporaneamente erano state conferite all'Ufficio registro radio di Roma con decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 37, del 28 giugno 1944.

Art. 2.

L'Ufficio registro radio nuovi abbonati di Torino riprende la sua originaria funzione amministrativa fissata con decreto Ministeriale 15 dicembre 1942.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° luglio 1946, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione o pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SCALBA

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Determinazione dei vari tipi di fabbricati da costruire in alcune provincie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a termine dell'art. 46 del decreto succitato alla determinazione del rapporto tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile è determinato come appresso per ciascuna delle provincie indicate nell'unito elenco:

PROVINCIA	TIPO DI FABBRICATO			
	rurale	popolare	economico	civile
Alessandria	19	17	18	20
Aosta	18	16	17	19
Aquila	18	16	17	19
Chieti	18	16	17	19
Cuneo	18	16	17	19
Ferri	18	16	17	19
Frosinone	18	17	18	19
Latina	18	16	17	19
Matern	18	16	17	18
Modena	18	16	17	19
Perugia	18	16	17	19
Potenza	20	19	20	21
Torino	10	15	16	18
Torino	20	18	19	21
Viterbo	18	16	17	19

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANIIl Ministro per il tesoro
CORRINO

(2479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portici
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Portici (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2482)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di una zona di demanio marittimo
sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 9 agosto 1946, è stata trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area demaniale marittima di mq. 357,12 sita nella spiaggia di Salerno facente parte del mappale riportato in catasto al n. 61-1 particella n. 1765.

(2483)

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il nome del dott. Ing. Ricordi, chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per lo conserve alimentari con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 dell'anno corrente, è Giorgio anziché Giovanni.

(2484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 agosto 1946 - N. 177

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7416
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1936			89,625
Id. 3,50 % 1933			83 —
Id. 3 % lordo			72,625
Id. 5 % 1935			94,65
Redimibile 3,50 % 1934			77,65
Id. 5 % 1935			94,45
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)			90,575
Id. 5 % (15 febbraio 1939)			97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1939)			95,775
Id. 5 % (15 settembre 1939)			95,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)			90,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)			90,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3° serie)			96,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4° serie)			90,475
Id. 5 % convertiti 1951			90,875

2044

27-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 192

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, Ipotecato . . .	Liro 11 —
Id.	275002	Come sopra.	—
Rend. 5 %	148509	Zucconi Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena). Ipotecato	100 —
Id.	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli. Vincolato . . .	350 —
Prest. Red. 3,50 %	400085	Odasso Carmela fu Giovanni, nubile, dom. a Coazze (Torino). Vincolato	231 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	120414	Congrega di Sant'Anna di Salerno rappresentata dal priore del tempo per la celebrazione di messe	Liro 50 —
Id.	677717	Congregazione di Sant'Anna in Salerno	28 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2454)

GIOLITH GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 26 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 56.

Modificazione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, concernente l'istituzione di corsi straordinari presso le università per studenti reduci ed assimilati Pag. 2029

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 57.

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero dell'Agricoltura e foreste Pag. 2030

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 618.

Premi di arruolamento e di rafferma ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 2030

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione del binario di raccordo dello stabilimento di Sestri Levante, dalla Società fabbrica italiana tubi alla locale stazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 2031

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Codevigo (Padova) della Banca Cattolica del Veneto Pag. 2031

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice «Curt Georgi», con sede in Sesto San Giovanni (Milano) Pag. 2032

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Data di chiusura della lotteria «Solidarietà Nazionale» e nomina del funzionario che redigirà i verbali delle estrazioni della lotteria stessa Pag. 2032

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 2033

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2034

Medio dei cambi e dei titoli Pag. 2035

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 56.

Modificazione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, concernente l'istituzione di corsi straordinari presso le università per studenti reduci ed assimilati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Articolo unico.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, è modificato come segue:

Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200.

Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000.

Le delle retribuzioni ed assegni ed ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari sono a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

MOLÈ — CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 57.

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero dell'agricoltura e foreste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato con l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, riguardante il collocamento fuori ruolo dei funzionari statali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato col regio decreto 6 marzo 1941, n. 135, e col regio decreto 14 novembre 1941, n. 1515, recante norme per il collocamento fuori ruolo dei funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo funzionari del Ministero anzidetto, includendovi l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti indicati nell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato col regio decreto 6 marzo 1941, n. 135 e col regio decreto 14 novembre 1941, numero 1515, presso cui possono essere destinati, nella posizione di fuori ruolo, funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è aggiunto l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il numero dei funzionari dell'anzidetto Ministero i quali possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo è aumentato di una unità per il grado quarto, fermo restando il contingente complessivo fissato dal regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440.

L'efficacia della disposizione del comma precedente, avrà termine quando sarà cessato dalla posizione di fuori ruolo il funzionario che vi sarà collocato nella prima applicazione del presente decreto, il quale, effetto dalla sua data ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULIO — CORRINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 54. — FRASCA

**ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE
AL 10 GIUGNO 1946**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 618.

Premi di arruolamento e di rafferma ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle guardie, che arruolandosi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1914, n. 6, relative ai premi di raffermia dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, sono estese al personale di pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945 nei territori che a tale data già risultavano restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori dal giorno in cui le rispettive provincie siano state restituite all'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROGIO
— CORRINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 378. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione del binario di raccordo dello stabilimento di Sestri Levante, dalla Società fabbrica italiana tubi alla locale stazione delle Ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista l'istanza 1° ottobre 1943 della Società fabbrica italiana tubi diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio di un binario di raccordo del proprio stabilimento di Sestri Levante a quella stazione delle Ferrovie dello Stato;

Visto il progetto bollato in data 9 ottobre 1943;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni o reclami;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188 e 3 aprile 1926, n. 686, nonché il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione del binario di raccordo dello stabilimento di Sestri Levante dalla Società fabbrica italiana tubi alla locale stazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' approvato il progetto bollato in data 9 ottobre 1943, ed è autorizzato l'esercizio del raccordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'Amministrazione governativa, è riservata ampia facoltà di revocare in qualsiasi momento, senza compensi, l'autorizzazione d'impianto e d'esercizio del binario di raccordo e di prescrivere egualmente senza compensi, qualora lo ritenga necessario, modifiche così all'impianto come all'esercizio del medesimo binario di raccordo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1946

Bilancio Trasporti, registro n. 3, foglio n. 81. — CASARICI

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Codevigo (Padova) della Banca Cattolica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1914, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Codevigo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: CORRINO.

(2410)

2032

26-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 101

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Milano, corso Porta Vittoria n. 51, e nominato sequestratario il sig. Biffi Stefano;

Vista la lettera 18 luglio 1946, n. 1520, della prefettura di Milano;

Ritenuto che si rende opportuno sostituire il predetto sig. Biffi Stefano con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata Azienda e che la precisa denominazione della medesima è Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano) il comm. Antonio Pellegrini, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Data di chiusura della lotteria « Solidarietà Nazionale » e nomina del funzionario che redigerà i verbali delle estrazioni della lotteria stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria, denominata « Solidarietà Nazionale »;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1946, n. 10136, che approva il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria predetta;

Visto il decreto 22 luglio 1946, n. 19918, in corso di registrazione, relativo all'abbinamento della lotteria « Solidarietà Nazionale » al « Gran Premio di Torino »;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà Nazionale » per la manifestazione 1946 e provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie), che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione, di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento della lotteria e 3 e 4 del decreto Ministeriale del 22 luglio 1946, numero 19918;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà Nazionale », cessa improrogabilmente:

- 1) in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 15 agosto 1946;
- 2) nella città di Torino alla mezzanotte del 26 agosto 1946.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre i cinque giorni successivi alla chiusura della vendita, e cioè non oltre il 20 agosto 1946.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Torino, non restituite precedentemente a' sensi dell'art. 9 del regolamento, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 27 agosto 1946, al Comitato esecutivo incaricato delle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Art. 3.

Nei tre giorni che precedono quello della corsa automobilistica avrà luogo a Torino pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - l'estrazione dei premi con le formalità, contemplate dagli articoli 12 e 13 del regolamento precitato.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi, determinati in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 del decreto Ministeriale 22 luglio 1946, n. 19918.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato generale di direzione della lotteria o dal Comitato esecutivo, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento predetto.

In assenza o impedimento del presidente del Comitato generale di direzione durante le operazioni di estrazione, la presidenza sarà assunta dal vice presidente.

Art. 4.

Il dott. Bisogno Alfredo, capo sezione nel Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento sulla Lotteria nazionale ed agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 22 luglio 1946, n. 19918.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il capo sezione del Ministero delle finanze dottor Leopoldo Moschetto.

Art. 5.

Con deliberazione del Comitato generale o del Comitato esecutivo, sarà provveduto per la ripartizione della massa premi per la lotteria « Solidarietà Nazionale » 1946, in base all'art. 6 del decreto Ministeriale 22 luglio 1946, n. 19918.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

(2477)

Il Ministro: SCOCCIMARRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 95

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. A — Data: 18 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Dott. Laura d'Oreste — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,5 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 Mod. A — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Devillacqua Alberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Zamagni Luigi fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3211 — Data: 28 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Zabban Flora fu Vittorio ved. Bechis — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 14 — Capitale L. 26.955.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Crippa Gaetano fu Zenobio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 133.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Salvi Zaira fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 20 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pesaro Ciro fu Aldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Martini Tomaso fu Chiffredo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Mezzanotte dott. Pio fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7880 — Data: 13 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Finocento o Finocamio Nazario fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 3 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Pandiani Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Sorrentino Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2374 — Data: 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Lubiani Emilio fu Co-

stantino — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 43.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2621 — Data: 7 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tetar Van Elven fu Pietro ved. Catalani — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 19 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Foti Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4471 — Data: 10 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Majolo Zandrino Maria fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 21 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cizza Carlo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2910 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2912 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2913 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2914 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 9 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data: 27 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4946 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4947 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 30 — Rendita: L. 1505.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 208, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2133)

2034

26-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 191

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1^a pubblicazione).

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 1, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	853256	465,50	Coda Giovanni fu Giovanni Antonio, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina, di Luigi, nobile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a favore di Besozzi Orsola Giuseppina di Luigi, nobile, dom. a Laveno (Como).
Id.	520887	465,50	Muller Giuseppe di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520888	465,50	Muller Pietro di Carlo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe moglie di Marcegani Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754279	455 —	Muller Ernesto fu Giuseppe, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina fu Luigi, nobile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina fu Luigi, nobile, dom. a Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	853112	518 —	Muller Enrico Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	594136	70 —	Caccia Luigia di Francesco ved. di Gussone Giovanni, dom. a Tricrate (Novara).	Caccia Luigia di Francesco ved. di Gussone Giovanni, dom. a Tricrate (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	338559	1.201 —	Combi Anna fu Giuseppe Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu Giuseppe Antonio Giovanni, ecc., come contro.
Id.	340926	2.380 —	Combi Anna fu Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	390326	861 —	Combi Anna fu Giovanni Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	390327	287 —	Come sopra con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi Giovanni Giuseppe.	Come sopra, con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi Giuseppe Antonio Giovanni.
Rend. 5 %	25310	1.455 —	Combi Anna fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, ved. Combi, dom. a Terranova Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu Giuseppe Antonio Giovanni, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	253057	385 —	D'Alessio Carmine fu Pasquale, minore, sotto la tutela di Lucarello Andrea fu Michele, dom. a Napoli.	D'Alessio Carmen fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	62012	1.050 —	Demoli Filippo fu Girolamo, dom. a New York.	Demoli Mario Filippo, ecc., come contro.
Id.	77998	458,50	Brofferio Lorenzo Angelo di Federico, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Galina Angiolina fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Galina Maria Angiolina Michellina, ecc., come contro.
Id.	171112	189 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	77909	455 —	Brofferio Lina di Federico, nubile, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Gallina Angiolina fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Brofferio Carlotta, ecc., come contro, con usufrutto a favore di Gallina Maria Angiolina Michetina, ecc., come contro.
Id.	171113	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	78000	455 —	Brofferio Ida di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	171114	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15904	175 —	Sendello Ila fu Fausto moglie di Cantoni Guido fu Massimo, dom. a Milano, vincolata per dote.	Sendello Ila fu Fausto moglie di Cantoni Carlo Felice Guido, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105316	230 —	Maroni Maria fu Domènico, minore sotto la patria potestà della madre Pavoni Giovanna, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	Maroni Tescori Maria, ecc., come contro.
Id.	170090	509 —	Bossi Eleira fu Vincenzo, ved. Omodeo Salè dom. a Novara, con usufrutto a favore di Omodeo Salè Carmela fu Pietro, dom. a Mortara (Pavia).	Come contro, con usufrutto a favore di Omodeo Carmelina fu Annibale Pietro, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	123403	8.000 —	Belgnardello Vincenzina fu Nicola, nubile, dom. a Cagliari, con usufrutto a favore di Becchio Teresa fu Vincenzo ved. di Birocchi Luigi, dom. a Cagliari.	Come contro, con usufrutto a favore di Becchio Anna Teresa fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	178042	875 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti Orsola fu Nicola, ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma e Brugiagrotti Maria.	Come contro, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti Sabina Orsola Giulia, ecc., come contro.
Id.	161200	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	310638	490 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo ved. di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Brugiagrotti Orsola fu Nicola ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a favore di Brugiagrotti Sabina Orsola Giulia, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	290801	1.045 —	Luciani Ila di Pasquale, moglie di Risignosi Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale.	Luciani Ila di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	443305	2.415 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	13397	250 —	Antonini Elisabetta fu Giovanni, moglie di Nino Giovanni fu Giuseppe Antonio, dom. ad Ivrea (Torino).	Antonini Maria Cristina Elisabetta, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	5631	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11145	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	399438	1.015 —	Bianco Clorinda della Eluda fu Marziano, demente sotto l'amministrazione provvisoria di Porro Adolfo fu Pietro, dom. a San Marzano Monaca (Alessandria).	Bianco Florinda Clorinda Maria della Linda fu Marziano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538911	735 —	Ferrone Emilia Vittorina di Michele Ippolito, moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.	Ferrone Emilia Vittorina o Emilia Vittoria o Vittoria o Emilia Vittorina Teresa di Michele Ippolito dello Ippolito moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.
Id.	136392	21 —	Gianello Speranza fu Antonio, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Della Valle Maria, dom. in Civiasco (Udine).	Gianello Maria Speranza Caterina fu Antonio ecc., come contro.
Id.	201146	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	56194	1.250 —	Radiel Luigi fu Cesare, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di Granchi Giovanna fu Ambrogio ved. Nè, dom. ad Orio al Serio.	Come contro, con usufrutto a favore di Granchi Maria Giovanna fu Giovanni Ambrogio ved. Nè, dom. ad Orio al Serio.

2036

26-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 191

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. 43 4%	280	Capitale 10.000 —	Gaffuri Carla fu <i>Battista</i> , minore, sotto la tutela di Introzzi Pompeo di Ercole, dom. a Milano.	Gaffuri Carla fu <i>Giovanni Battista</i> , minore, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4% (1951) Serie A-12	127	7.500 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo, con usufrutto a favore di <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, ved. Peano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna, ecc., come contro con usufrutto a favore di <i>Viara</i> , ecc., come contro.
Id.	128	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4% (1951) Serie A-15	83	15.000 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	38794	105 —	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Malco</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarubina</i> (Genova).	<i>Pennacino</i> Margherita, ecc., come <i>Atro</i> , dom. a Castelvechio di <i>Roccarubina</i> (Genova).
Id.	385349	35 —	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Malco</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarubina</i> (Savona).	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Malco</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarubina</i> (Savona).
Id.	501875	1.050 —	Beltrandi <i>Ines</i> fu Francesco, ved. Caffarel, dom. a Vibo Valentia (Catanzaro).	Beltrandi <i>Virginia Celeste Ines</i> fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettifiche.

(2424)

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 agosto 1946 · N. 175

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906	89,00		
Id. 3,50 % 1902	84,65		
Id. 3 % lordo	72,75		
Id. 5 % 1935	95,80		
Redimibile 3,50 % 1934	79,325		
Id. 5 % 1936	95,45		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,375		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,395		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,525		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,475		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,20		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,70		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 agosto 1946 · N. 176

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906	89,00		
Id. 3,50 % 1902	83,40		
Id. 3 % lordo	72,20		
Id. 5 % 1935	95,575		
Redimibile 3,50 % 1934	78,875		
Id. 5 % 1936	95,225		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,275		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,40		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,325		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,275		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,65		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,125		
Id. 5 % convertiti 1951	96,80		

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 53.

Azzardazione della spesa di tre dieci miliardi per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ed a sollievo della disoccupazione Pag. 2022

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 54.

Suppressione del Ministero per la Costituente ed istituzione di un ufficio stralcio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Pag. 2022

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1946, n. 55.

Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Disposizioni concernenti la lotteria «Solidarietà Nazionale» Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante in Bari per il triennio 1° gennaio 1946-31 dicembre 1948 Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Palazzolo dello Stella della Banca mutua popolare cooperativa di Latisana con sede in Latisana (Udine) Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Aumento del saggio dell'interesse dal 4 al 5 % da applicarsi, sui mutui, dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale Pag. 2025

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura in Cantù di una dipendenza del Banco Lariano con sede in Como Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Nomina di un componente il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti. Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria Pag. 2023

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Sblocco di alcuni prodotti industriali Pag. 2024

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per le vertenze relative alle indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908. Pag. 2027

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Broni, Babbianello e Casanova Lonati (Pavia) Pag. 2027

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2027
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2028

2022

21-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 100

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 53.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ed a sollievo della disoccupazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, di cui:

a) lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza;

b) lire due miliardi per nuove costruzioni di case degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui alla lettera a) del precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA —
CURBINO — SCOCCIMARRO

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 54.

Soppressione del Ministero per la Costituente ed istituzione di un ufficio stalcio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

Il Ministero per la Costituente è soppresso.

Art. 2.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio stalcio per il completamento dei lavori disposti dal Ministero per la Costituente e per la liquidazione di ogni pendenza relativa all'attività del Ministero stesso.

Art. 3.

All'ufficio stalcio indicato nell'articolo precedente sono trasferiti, in numero complessivo non superiore a settanta unità, il personale comandato e il personale non di ruolo in servizio al 30 giugno 1946 presso il Ministero per la Costituente, nonché gli esperti incaricati alla stessa data di speciali studi per conto di detto Ministero, nel numero strettamente indispensabile all'esaurimento degli studi interessanti l'ufficio stalcio.

Il rimanente personale non di ruolo è trasferito al Ministero del tesoro.

Sarà ugualmente trasferito al Ministero del tesoro il personale non di ruolo che si renderà disponibile con la graduale smobilitazione dell'ufficio stalcio e con la successiva soppressione di questo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà alla scelta di coloro che, ai sensi del primo comma, dovranno far parte dell'ufficio stralcio, nonché alla graduale smobilitazione di esso e alla riduzione del relativo personale, in rapporto alle esigenze dei servizi.

L'ufficio cesserà di funzionare non oltre il 31 ottobre 1946. Entro tale data la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimetterà tutto il materiale di studio alla Presidenza dell'Assemblea Costituente.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio stralcio graveranno su appositi capitoli, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », sotto-rubrica « Ufficio stralcio del cessato Ministero per la Costituente ».

Ai predetti capitoli verranno trasferiti i fondi residui sui corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 1945-1946 del Ministero per la Costituente.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto e a provvedere alla soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Costituente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 1946, n. 55.

Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43, concernente la emissione del « Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento »;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 23 giugno 1946, n. 8;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47 è istituito il capitolo n. 374-bis « Spese per la fabbricazione, emissione, collocamento e consegna dei titoli del Prestito della ricostruzione - rendita 5 per cento, autorizzata dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43 — Provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) dipendenti dalle operazioni relative alla emissione stessa » con lo stanziamento di lire 770.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1946

DE NICOLA

CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Disposizioni concernenti la lotteria « Solidarietà Nazionale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria denominata « Solidarietà Nazionale »;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1946, n. 10136, che approva il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria predetta;

Ritenuto che occorre ai sensi dell'art. 22 del su citato regolamento, emanare le norme particolari intese a disciplinare il collegamento fra la lotteria « Solidarietà Nazionale » e la corsa automobilistica, alla quale la lotteria stessa viene abbinata;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria « Solidarietà Nazionale », per l'anno 1946, è abbinata alla corsa automobilistica, organizzata dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) sulla base del regolamento vigente per la corsa automobilistica « Gran Premio di Torino », che avrà luogo in Torino il 1° settembre 1946.

Art. 2.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel giorno ed ora da stabilirsi nel modo indicato dall'art. 12 del regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale ».

approvato con decreto Ministeriale 30 gennaio 1946, almeno tre giorni prima di quello fissato per la corsa.

Le operazioni anzidette si svolgeranno in Torino nel modo indicato nel successivo art. 13 del regolamento della lotteria.

Art. 3.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, sarà dato atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Saranno abbinati ai nomi dei corridori i primi tre biglietti estratti e i successivi fino al numero dei corridori rimasti definitivamente iscritti alla corsa.

Art. 4.

Per la estrazione, di cui all'articolo precedente, saranno osservate le norme seguenti:

Da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori iscritti alla corsa, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome; questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto, come tale risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 agli effetti dell'assegnazione del 1° grande premio previsto dal successivo articolo 6.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni sino a raggiungere il numero dei corridori rimasti definitivamente iscritti alla corsa.

Art. 5.

Nel bollettino che verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale », saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della corsa.

Art. 6.

L'art. 18 del vigente regolamento della lotteria « Solidarietà Nazionale » è così modificato:

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle dieci lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 5 per ogni biglietto venduto;

b) il 19 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della lotteria;

c) il 5 % a favore dell'Automobile Club Italiano per l'organizzazione della corsa automobilistica.

Della somma residua il 45 % costituisce la massa premi e il 55 % è devoluto a favore degli Enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Fondo Solidarietà Nazionale: 60 %;

2) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: 40 %.

La massa premi è ripartita in base alle seguenti percentuali:

A) grandi premi:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze -

Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 1° nella corsa: 52,50 %;

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 2° nella corsa: 10,50 %;

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al corridore classificato 3° nella corsa: 8,10 %;

B) premi di consolazione:

4) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa, in parti uguali: 8 %;

5) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti non connessi all'esito della corsa: 13 %;

C) premi ai venditori:

6) al venditore del biglietto vincente il 1° premio: 1 %;

7) al venditore del biglietto vincente il 2° premio: 0,50 %;

8) al venditore del biglietto vincente il 3° premio: 0,30 %;

9) a tutti i venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri corridori iscritti alla corsa: 2,40 %;

10) a tutti gli altri venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti vincenti non abbinati, da ripartirsi in parti uguali: 3,70 %.

Al Comitato generale di direzione che è tenuto a procedere alla ripartizione dei proventi della lotteria, è data la facoltà di modificare le percentuali relative ai primi tre grandi premi e ai premi di consolazione abbinati e non abbinati.

Art. 7.

Qualora la corsa non dovesse avere luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita nella misura del 13 % a favore dei possessori di biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione, non connessi all'esito della corsa, verrà ripartita come appresso:

a) 71,10 % a favore dei possessori dei primi tre biglietti estratti abbinati ai corridori iscritti alla corsa, in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 lett. A);

b) l'8 % a favore dei possessori dei biglietti estratti abbinati agli altri corridori iscritti alla corsa, da dividersi in parti uguali;

c) 1,80 % a favore dei venditori dei primi tre biglietti estratti;

d) 2,40 % a favore dei venditori dei biglietti venduti abbinati agli altri corridori iscritti alla corsa;

e) 3,70 % a favore di tutti i venditori dei biglietti estratti vincenti i premi di consolazione non abbinati.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonché a quanto altro potrà occorrere.

Roma, addì 22 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante in Bari per il triennio 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 ottobre 1929, n. 1874, col quale venne costituito, in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 14 dello statuto del suddetto Ente approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, successivamente modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931;

Viste le designazioni delle Amministrazioni che, a termine del sopracitato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per la Fiera del Levante;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera del Levante, in Bari, è costituito, per il triennio 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1948, dai seguenti quattro membri:

1) dott. Umberto Brugnola, per il Ministero dell'Industria e commercio;

2) dott. Teodoro Galantino, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

3) dott. Nicola Mastrobuono, designato dall'Amministrazione della provincia di Bari;

4) rag. Angelo Campolieto, designato dal comune di Bari.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Palazzolo dello Stella della Banca mutua popolare cooperativa di Latisana con sede in Latisana (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare cooperativa di Latisana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Latisana (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare cooperativa di Latisana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Latisana (Udine), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Palazzolo dello Stella (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

(2413)

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Aumento del saggio dell'interesse dal 4 al 5 % da applicarsi, sui mutui, dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Visto il decreto Ministeriale del 17 maggio 1946, col quale veniva elevato dal 4 al 5% il saggio d'interesse da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario sui mutui di cui al citato decreto luogotenenziale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eguale provvedimento anche per i mutui che, a termini dell'art. 20 dell'anzidetto decreto luogotenenziale, vengono concessi dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale;

Decreta:

E' elevato dal 4 al 5% il saggio dell'interesse da applicarsi dagli Istituti finanziatori delle cooperative edilizie a contributo statale sui mutui di cui al 3° comma dell'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

(2459)

Il Ministro: CORBINO

2026

21-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 190

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura in Cantù di una dipendenza del Banco Lariano con sede in Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1941, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Lariano, società per azioni con sede in Como;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Cantù (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2408)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Nomina di un componente il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 6 maggio, modificato con il proprio decreto 3 luglio 1946, concernente la ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti per il triennio 1946-1948;

Visto l'art. 8 dello statuto della Cassa di assistenza del Sindacato delle belle arti approvato con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali nazionali degli artisti;

Considerata la opportunità di completare il predetto Consiglio con la nomina di un rappresentante degli artisti;

Decreta:

Il pittore prof. Roberto Melli, è chiamato a far parte del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, per il triennio 1946-1948 in rappresentanza degli artisti.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2461)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 18 marzo 1946;

Considerate le dimissioni da membro rappresentante dei datori di lavoro del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presentate dall'ing. Alfredo Bastianelli;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ing. Bastianelli;

Vista la designazione appositamente fatta dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Bastianelli Alfredo, è nominato membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, in rappresentanza dei datori di lavoro, il dott. Salvatore Mario Rosano.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Sblocco di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 367, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla censuata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di restituire al libero commercio i fertilizzanti fosfatici ed i solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio e triclina attualmente soggetti alla disciplina sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno numero 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio i seguenti prodotti:

fertilizzanti fosfatici;

solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, triclina.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti di fertilizzanti fosfatici sono tuttavia tenute a denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero dell'industria e del commercio, alla fine di ogni mese, a decorrere dal 30 agosto 1946, la giacenza, la produzione e le consegne effettuate durante il mese cui si riferisce la denuncia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

P. Il Ministro: TREMELLONI

(2472)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per le vertenze relative alle indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 515;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1915, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63531/24714.1/1.1.2 del 20 marzo 1946;

Visti i decreti in data 24 gennaio 1946 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e 25 febbraio 1946 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni, è composto per l'anno 1946 dai signori:

Messina dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente effettivo;

Ricciandelli dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente supplente;

Manca dott. Salvatore, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;

Grandinetti ing. Alfonso e Quintili ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;

De Gennaro dott. prof. Luigi, 1° referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;

Rizzati dott. Enrico, 1° referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1946
Registro n. 4, foglio n. 78.

(2474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Broni, Barbianello e Casanova Lonati (Pavia)

La zona di Broni, Barbianello e Casanova Lonati (Pavia), della estensione di ettari 915, delimitata dai confini sono indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1946-1950.

Confini:

strada statale n. 10;

strada comunale di Scuropasso;

strada comunale per Casanova Lonati e strada che unisce la statale n. 10 a Barbianello

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: SEGGI

(2465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1946 - N. 174

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,715
Brasile	6,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906			90,25
Id. 3,50 % 1902			84 —
Id. 3 % lordo			70,70
Id. 5 % 1935			96,15
Redimibile 3,50 % 1934			70,70
Id. 5 % 1935			95,40
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)			98,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)			92,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3° serie)			98,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4° serie)			98,50

2028

24-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 190

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1^a pubblicazione).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 %	359544	21 —	Battezzati Pierino fu Carlo, dom. a Frassineto Po (Alessandria).	Battezzati Pierino fu Carlo, <i>minore sotto la patria potestà della madre Zavattaro Angela ved. Battezzati Carlo, ecc., come contro.</i>
Cons. 3,50 % (1906)	295384	70 —	Lucchesini Silvio di Giuseppe, dom. a Fordinovo (Massa), ipotecato.	Lucchesini <i>Cosimo - Silvio - Amedeo - Mario</i> di Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5 %	10314	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	190189	570 —	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli Luisa, minore, sotto la tutela di Colangeli Arnaldo fu Raffaello, dom. a Roma.	Palmieri Xenia fu Aurelio e fu Colangeli <i>Adalgisa, ecc., come contro.</i>
Cons. 3,50 % (1906)	192101	35 —	Briccarella Giovanna fu Tommaso, nubile, dom. in Torino.	Briccarella <i>Maria Giovanna, ecc., come contro.</i>
B. T. 1949 Serie E	320	Capitale 5000 —	Trabucchetti Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di Trabucchetti Lucia fu Ugo maritata Benstein, dom. a Milano.	Trabucchetti Graziella fu Silvio, minore, sotto la curatela speciale di Trabucchetti <i>Lucia, ecc., come contro.</i>
Id. Serie G	157	4500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	294534	1750 —	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Stratta <i>Paolina - Filippina - Irene e Giacomo</i> di Francesco, minori, ecc., come contro.
Id.	602129	371 —	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con vincolo di usufrutto.	Stratta <i>Paolina - Filippina - Irene</i> fu Francesco, minore, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2451)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Follgrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 51.

Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso Pag. 2013

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 52.

Estensione del concorso a posti di consigliere di Corte d'appello per il 1944 sulla quota dei posti spettante per l'anno 1945 Pag. 2014

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Sostituzione di un componente effettivo della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1946. Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Calatani (Trapani) Pag. 2015

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva», con sede in Milano. Pag. 2016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2019

Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2010

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica Pag. 2016

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 2016

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 2017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 51.

Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

2014

23-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 180

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Salvo quanto è previsto nel seguente art. 3, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di bandire pubblici concorsi per le cattedre già occupate dai professori di ruolo delle Università o degli Istituti di istruzione superiore, le cui nomine siano state annullate in base alla disposizione dell'art. 18, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e a trattenere provvisoriamente in servizio detti professori quali incaricati.

Tali professori incaricati, rimarranno in servizio fino alla decisione dei suddetti concorsi e, in ogni caso, per non più di un anno, a decorrere dalla data di annullamento della loro nomina in ruolo e saranno retribuiti a carico dello Stato con assegni mensili pari a un dodicesimo dello stipendio e della indennità di carovita relativi al grado che ciascun professore avrebbe rivestito all'atto dell'annullamento della nomina, qualora questa fosse stata conseguita a seguito di concorso, con inizio dal grado 7° (straordinario).

Art. 2.

I professori di cui al precedente articolo che partecipino ai concorsi ivi previsti e siano compresi nella terna dei vincitori, hanno diritto a riacquistare senza altro la loro cattedra e ad essere riammessi in ruolo, senza alcuna soluzione di continuità, dal giorno in cui fu disposto l'annullamento della loro nomina.

In tal caso la loro carriera sarà ricostruita in conformità di quella che avrebbero percorsa se al momento della loro prima nomina, poi annullata, essi fossero stati assunti come straordinari ed avessero a tempo debito subito con esito favorevole il giudizio di promozione a ordinario.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti di quei professori, parimenti immessi in ruolo in base a disposizioni speciali, richiamate dall'art. 18, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, per i quali il Ministro ritenga opportuno il mantenimento in servizio indipendentemente dal concorso.

Art. 3.

I professori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, le cui nomine in ruolo siano state annullate in base alla disposizione dell'art. 18, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e che, precedentemente a tale nomina, fossero stati inclusi nella terna dei vincitori di un pubblico concorso universitario per la stessa materia o per una materia strettamente affine, possono, a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, essere riassunti senz'altro in servizio, nella stessa cattedra da essi occupata, nei modi e con gli effetti di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

MOLÈ — COMINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 52.

Estensione del concorso a posti di consigliere di Corte d'appello per il 1944 sulla quota dei posti spettante per l'anno 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 152 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I magistrati che, nel concorso per 33 posti di consigliere di Corte d'appello e gradi parificati, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1943, hanno riportato non meno di 46 voti, saranno, secondo l'ordine della graduatoria del concorso stesso, promossi al grado superiore.

Le relative promozioni graveranno, in quanto necessario, sulla quota spettante al concorso, delle vacanze determinatesi nel ruolo dei consiglieri d'appello e gradi parificati nel 1945.

Art. 2.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche ai concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORRINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1946
Atto del Governo, registro n. 1, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Sostituzione di un componente effettivo della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1946, numero 135768, col quale, fra l'altro, venne provveduto alla nomina della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1946;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo della detta Deputazione prof. Bertolino Alberto, il quale ha rassegnato le dimissioni per motivi di famiglia;

Veduta la deliberazione della locale Giunta camerale in data 14 giugno 1946, n. 481;

Decreta:

In sostituzione del prof. Bertolino Alberto, dimessosi per motivi di famiglia, viene nominato componente effettivo della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1946, l'agente di cambio rag. Milla Luigi, designato dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2440)

p. Il Ministro: PETRUZZI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale dell'8 maggio 1940, col quale il sig. Gava Filippo fu Giovanni Battista, venne nominato rappresentante del sig. Martinotti Alfredo fu Annibale, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 18 maggio 1946, a firma autenticata, col quale il nominato sig. Gava Filippo ha rinunciato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Martinotti Alfredo;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Gava Filippo fu Giovanni Battista a rappresentante del sig. Martinotti Alfredo fu Annibale, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2441)

Il Ministro: CORRINO

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. rag. Francesco Parodi fu Andrea, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Gava Filippo fu Giovanni Battista;

Visto il relativo atto di procura in data 17 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gava Filippo fu Giovanni Battista, è nominato rappresentante alle grida del sig. rag. Francesco Parodi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. Il Ministro: PETRUZZI

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Calatafimi (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento del Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1941, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 23 aprile 1941, con il quale i signori Nicolò Vivona, dott. Giuseppe Avila e rag. Martino Fiorello vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Calatafimi;

Considerato che il sig. Vivona, è deceduto e che i signori dott. Avila e rag. Fiorello sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

Il dott. Nicolò Mazzara, è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Calatafimi (Trapani) ed i signori dott. Giuseppe Avila e rag. Martino Fiorello sono confermati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte stesso, per la durata prevista dalle

2016

23-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 189

norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

(2400)

Il Ministro: CORRADO.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti 24 agosto 1945 e 29 maggio 1946, emessi in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11 convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, con i quali è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, viale dei Mille n. 27 e nominati sequestratari prima il rag. Moscheri Rinaldo e poi il dott. Levi Ezio;

Ritenuto che il predetto dott. Levi Ezio ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, viale dei Mille n. 27, il dott. Enrico Cignozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

(2460)

p. Il Ministro: PETRILLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 17 agosto 1946:

Bulla Antonino, notaio residente nel comune di Troina, distretto notarile di Nicosia, è traslocato nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania.

Scireto Simone, notaio del comune di Zara, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Firenze.

Pasquetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Prato, stesso distretto.

Sandrucci Aldo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Signa, stesso distretto.

Masnaia Luigi, notaio residente nel comune di Castel-Arquato, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Cogoleto, distretto notarile di Genova.

Boggiano Mario, notaio residente nel comune di Albissola Superiore, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Genova.

(2458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 8 agosto 1946, n. 3801, importo del mutuo L. 17.000.000.

(2418)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 30 luglio 1946, che riporta i numeri dei gruppi sorteggiati delle obbligazioni del Prestito redimibile 5% - 1936, alla pagina 4 - Serie C, nella colonna « Numero ed anno di estrazione » in corrispondenza

del numero CIL anziché VI 1943 deve leggersi IV 1941 in corrispondenza

del numero CL anziché IV 1941 deve leggersi VI 1943.

(2455)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 61.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% (1919) n. 84, serie F, di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1053)

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 62.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1919) serie A, n. 6454, di L. 42.000, intestato a Ghiera Tito fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Argiro Maria-Assunta di Carlo, vedova Ghiera Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1054)

23-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 189

2017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 535, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 293, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE del a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1900)	853353 (solo per usufrutto)	Cutarello Clotilde di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cutarello Antonio.	60,50
Rendita 5 %	47275	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	95 —
Id.	18708	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Laponi Guido fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	2.500 —
Prest. Red. 3,50 %	21866	Politti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata	42 —
Id.	39427	Come sopra	33,50
Id.	268210	Come sopra	400,50
Id.	352205	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	90723	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata	1.090 —
Prest. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà e per l'usufrutto)	Binda Pietro, detto anche Carlino, di Flaminio, dom. a Milano, con usufrutto a Binda Flaminia	175 —
Cons. 3,50 % (1900)	799371	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo)	1.473,50
Prest. Red. 3,50 %	149634 (solo per la proprietà)	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adalgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi	—
Prest. Red. 5 %	74019	Fondazione Città di Cremona del 63° Reggimento fanteria	15 —
Prest. Red. 3,50 %	146815	Come sopra	231 —
Id.	376906	Come sopra	3,50
Id.	376907	Come sopra	3,50
Id.	376908	Come sopra	3,50
Id.	348727	Come sopra	3,50
Id.	301407	Come sopra	3,50
Id.	258881	Come sopra	3,50
Id.	366108	Galloni Enrichetta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Nati Isolina di Luigi, dom. a Massa	108,50
Id.	310102	Ruffo Eva di Pietro, moglie di Andreozzi Luigi, dom. ad Aversa (Napoli), vincolata	1.183 —
Cons. 3,50 % (1900)	687909	Calengni Erminia di Emilio, moglie di Moroni Augusto, dom. a Genova, vincolata	350 —
Id.	832749	Vigo Clemente Mario - Emilio di Lorenzo Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	200 —
Prest. Red. 3,50 %	146524	Furino Maria fu Vincenzo, legalmente separata dal marito Magaletti Marino, dom. a Roma	1.627,50
Id.	472023	Gallo Marianna fu Agostino, moglie di Accardo Filippo, dom. a Calatafimi (Trapani), vincolata	508,50
Rendita 5 %	9262	De Benedetti Silvia fu Gabriele, moglie di Bemporad Enrico Antonio fu Roberto, dom. a Firenze, vincolata	1.150 —
Id.	9263	Come sopra	3.455 —
Id.	162054	Chinappt Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —

2018

23-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 189

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE del a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	162055	Chinappi Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —
Id.	202760	Come sopra	25 —
Id.	202761	Come sopra	25 —
Id.	203323	Di Silvio Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Passaro Concetta ved. Di Silvio, dom. a Napoli	95 —
Prest. Red. 3,50 %	30892	Silvi Evaristo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cori (Roma)	119 —
Id.	182547	Pimpinella Luigi fu Leone, dom. in Minturno (Latina)	350 —
Id.	182548	Come sopra	350 —
Id.	182549	Come sopra	350 —
Id.	182550	Come sopra	350 —
Id.	182551	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	735407	Cluffi Michele fu Filippo, dom. a Minturno (Caseria)	42 —
Id.	735438	Come sopra	49 —
Id.	735440	Come sopra	45,50
Id.	764573	Come sopra	164 —
Id.	110443	Trotta Giovanni fu Tobia, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	371 —
Id.	29563	Come sopra	126 —
Id.	340034 (solo per la proprietà)	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scalfino Maria fu Francesco, ved. Gotusso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore di detta madre	227,50
Id.	526737	Rugatto Ernesto fu Stefano, dom. in Sciaravalla Scrivia (Alessandria)	350 —
Id.	595787	Come sopra	402,50
Id.	633532	Come sopra	350 —
Prest. Red. 3,50 %	181849	Rugatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferrari Piero fu Giovanni Battista, dom. a Torino	363,50
Id.	352670	Rugatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	367210	Calabi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	665 —
Id.	267074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.295 —
Rendita 5 %	189069	Come sopra	2.480 —
Prest. Red. 3,50 %	402986	Artana Enzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Lena fu Vincenzo, ved. Artana Carlo, dom. a Tortona (Alessandria)	1.400 —
Id.	505376	De Raymond Argentina fu Vittorio, moglie di Barbaroux Giacomo, dom. a Torino, vincolato	2.022,50
Prest. Red. 5 %	6047	Corvino Rosaria fu Gaetano, moglie di Mazzucchi Antonio di Giovanni, dom. a Fondi (Latina), vincolato	2.810 —
Cons. 3,50 % (1906)	612514 (solo per l'usufrutto)	Chighizola Clara, Francesco, Teresa, Giovanni-Battista fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre De Gregori Adalgisa fu G. Battista ved. di Chighizola Cesare, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a detta madre	84 —
Prest. Red. 3,50 %	406165	Di Biasi Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre De Francesco Lucrezia di Letterio, ved. Di Biasi	50,50
Rendita 5 %	36162	Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino	300 —
Id.	63031	Come sopra	250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle predette tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: COSTI

(2425)

23-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 189

2019

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previo le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	308515 solo per la proprietà	Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Erminia fu Felice, nubile, dom. a Morozzolo (Varese)	1.340,50
Rendita 5 %	72587 solo per la proprietà	Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Clotilde fu Erasmo	2.190 —
Cons. 3,50 % (1900)	10510	Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni per i poveri di detto Comune	3.015 —
Pr. Red. 3,50 %	134612	Parrocchia di San Nicolò di Terni	17,50
Id.	136100	Seminario vescovile di Terni	40 —
Id.	139833	Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni	42 —
Id.	151819	Come sopra	17,50
Id.	151726	Parrocchia della Cattedrale di Terni	7 —
Id.	504840	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo, in Terni	50 —
Cons. 3 %	35370	Seminario vescovile di Terni	12 —
Id.	42022	Come sopra	6 —
Id.	51873	Come sopra	141 —
Cons. 3,50 % (1902)	17893	Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni	3,50
Id.	19196	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	848753	Mensa vescovile di Terni	7 —
Rendita 5 %	137909	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni	1.035 —
Id.	174445	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni	300 —
Id.	179827	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	580 —
Cons. 3,50 % (1906)	463728	Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata	210 —
Rendita 5 %	109116	Fondazione Vizzardelli, in Brescia	270 —
Id.	35768	Seminara Rosina di Giacomo, moglie di Bucceri Alessandro, dom. in Palermo, con vincolo dotale	1.410 —
Id.	151039	Pittaro Vito Maria di Vito, dom. a San Fele (Potenza)	1.500 —
Id.	187103	Belsoletto Elisa di Carmelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	1.495 —
Cons. 3,50 % (1900)	824425	Odetti Ortensia fu Fiorenzo, dom. in Novara	5.625 —
Rendita 5 %	16925	Odetti Ortensia ed Ortensia Giovanna o Giovanna Ortensia fu Fiorenzo o Fiorenzo Giovanni, minore, sotto la tutela di Baroni Piero o Pietro fu Francesco, dom. in Torino	430 —
Id.	18794	Puglisi Giovanni fu Filippo, dom. a New York	180 —
Id.	18795	Come sopra	530 —

2020

23-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 189

CATEGORIA del debito	NNMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	4466	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	235 —
Id.	4467	Morresi Umberto fu Giovanni e di Calabresi Demetria, dom. in Cagliari	275 —
Id.	4468	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	325 —
Id.	4469	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	365 —
Id.	4470	Come sopra	300 —
Id.	4471	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	350 —
Id.	8878	Tramonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata	590 —
Id.	112761	Gletjeses Elisa, dom. a Taranto	3.150 —
Cons. 3,50 % (1900)	610184 solo per la proprietà	Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nati dal detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro	175 —
Id.	402675 solo per la proprietà	Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nati dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra	105 —
Pr. Red. 3,50 %	474810	Villa Giovanna fu Carlo Enrico, minora, sotto la patria potestà della madre Cavalla Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano)	728 —
Rendita 5 %	9708	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata	45 —
Id.	9710	Come sopra, dom. a Gerina	75 —
Id.	9711	Come sopra, dom. a Serina (Bergamo)	90 —
Id.	117798	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale ved. Carra, dom. a Roma	2.050 —
Cons. 3,50 % (1902)	34246	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata	7 —
Pr. Red. 3,50 %	397252	Seluto Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Riccardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania	2.562 —
Id.	250424	Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata	2.275 —
Id.	407246	Come sopra	6.875 —
Obbl. Venezia	1063	Comune di Tarcento (Udine)	633,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza dell'8 prescrite tra pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1051)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 49.

Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.
Pag. 2003

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 50.

Autorizzazione della spesa di L. 100.000.000 per i lavori di ricostruzione degli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonché delle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi danneggiate a causa di eventi bellici. Pag. 2006

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Nomina di commissari straordinari di Casse comunali di credito agrario Pag. 2006

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Apertura di dipendenze in Ruscate, Canegrate e San Giorgio di Legnano (Milano) della Banca di Legnano.
Pag. 2007

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) nei confronti di quattro dipendenti. Pag. 2007

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla sede e dagli uffici dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) Pag. 2003

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Camucia della Banca popolare di Cortona con sede in Cortona (Arezzo). Pag. 2008

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Proroga autorizzazione della pesca del pesce persico sotto misura nel lago Trasimeno Pag. 2009

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Convalida di licenziamenti effettuati dalla Società per azioni «Ala Italiana» dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 nei confronti dei suoi impiegati Pag. 2009

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % Pag. 2010

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali.
Pag. 2010

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 2010

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 2011

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 2012

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2012

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 2012

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Como dell'Ento nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito Pag. 2012

2006

22-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 49.

Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti dell'Amministrazione postale-telegrafica;

Ritenuta la necessità di integrare il trattamento economico disposto per i fattorini telegrafici dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo luogotenenziale, n. 357;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di città fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.

« Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ma l'indennità e le quote complementari predette sono ridotte del 25 %, e queste ultime sono limitate al coniuge e a quattro persone di famiglia a carico. Si applicano altresì le disposizioni delle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del decreto medesimo ».

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è aggiunto quanto segue:

« Del concorso di spesa predetto non si tiene conto nella determinazione dell'assegno personale di cui alla lettera a) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCILIA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 50.

Autorizzazione della spesa di L. 100.000.000 per i lavori di ricostruzione degli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonché delle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi danneggiate a causa di eventi bellici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per la esecuzione a cura dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni di opere di riparazione dei danni bellici subiti dagli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonché dalle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCILIA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Nomina di commissari straordinari di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del capo del governo del 26 luglio 1937; Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

1) L'avv. Giovanni Passarella fu Donato, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Privigno (Potenza), in sostituzione del sig. Ferdinando Prete, dimissionario. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2) Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Celle di San Vito (Foggia) e il sig. Samuele Minutillo fu Vito, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

3) Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Crotone (Catanzaro) e il sig. Giuseppe Ciliberto di Gregorio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
Comino

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

Santi

(2399)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Apertura di dipendenze in Buscate, Canegrate e San Giorgio di Legnano (Milano) della Banca di Legnano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Buscate, Canegrate e San Giorgio di Legnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: Comino

(2409)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) nei confronti di quattro dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO

E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 120.000.000 nel capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, suindicato, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge al licenziamento dei seguenti dipendenti:

n. 1 (impiegato presso la miniera di Campello Monti - Novara);

n. 2 (un dirigente ed un impiegato presso lo stabilimento per il Vanadio di Genova San Quirico);

n. 1 (distaccato presso la miniera di Gorno - Bergamo).

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale e che la situazione dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare, o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

2008

22-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), nei confronti di quattro dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
(2437) MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla sede e dagli uffici dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al succennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Vista la lettera dell'Azienda predetta, n. 1106/P, del 21 giugno 1946, in cui vengono elencati i nominativi ed i motivi che determinarono i licenziamenti disposti dalle seguenti sedi e stabilimenti aziendali:

Direzione Generale N. 296
Uffici del Nord Italia: (Raffineria
di Venezia, deposito costiero di
Venezia, deposito di Vado). . . 10

Totale . . . N. 306

Considerato che i sopraccennati provvedimenti di licenziamento furono determinati da motivi di interesse aziendale e presa in esame la condizione della Azienda, in relazione alle attuali contingenze;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede e dagli uffici della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) come specificato nelle premesse del presente decreto, nei confronti di n. 306 impiegati dell'Azienda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
(2436) MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una dipendenza in Camucia della Banca popolare di Cortona con sede in Cortona (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cortona (Arezzo);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cortona (Arezzo), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Camucia, frazione del comune di Cortona (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

(2407) *Il Ministro:* CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Proroga autorizzazione della pesca del pesce persico sotto misura nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, col quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca ed i relativi servizi vengono devoluti a questo Ministero;

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1942, con il quale, per il periodo di un anno, la misura minima per il pesce persico (*Perca fluviatilis*) del lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni, è stata ridotta da centimetri 15 a centimetri 12;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1942, con il quale è stato disposto che il commercio del pesce persico pescato nel lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, può essere esercitato oltre che nella provincia di Perugia anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1945, con il quale tali disposizioni vengono prorogate a tutto il 31 luglio 1946;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni stesse, sino a tutto il 31 luglio 1947;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942, vengono prorogate a tutto il 31 luglio 1947.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2427)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Convalida di licenziamenti effettuati dalla Società per azioni « Ala Italiana » dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 nei confronti dei suoi impiegati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

**I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'AERONAUTICA**

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli

enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini in questione;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Viste le lettere della suaccennata Società numeri 1563-1741, rispettivamente del 20 maggio e 12 giugno 1946, con le quali viene comunicato che durante il periodo 8 settembre 1943-30 aprile 1945, gli uffici sociali del nord Italia del predetto Ente procedettero al licenziamento di personale (dirigenti, personale di volo, impiegati ed operai) e che tali provvedimenti vennero determinati da necessità di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e precisamente dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 dagli uffici del nord Italia della Società per azioni « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) nei confronti del rispettivo personale (dirigenti, personale di volo, impiegati ed operai).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per le finanze

SCUCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Il Ministro per l'aeronautica

CINGOLANI

(2397)

2010

22-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze
di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 6.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 98292, prima serie di L. 1400 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 154 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Aniello, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2446)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 7.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 14032, serie 2ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Borio Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Borio Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2447)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 8.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 5324 e 5329 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciata la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavallieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavallieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2448)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 3ª, n. 437988, di L. 135; serie 4ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2449)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 10.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1; serie 8ª, n. 581615, del 1º aprile 1940, di L. 35; serie 8ª, n. 581913, del 10 maggio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 529858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665051, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946834, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento della 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cannamela Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenico fu Sebastiano, con delega a Cannamela Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2450)

Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 81.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1931, n. 188, serie 48ª, di lire 1.000 capitale nominale, n. 196, serie 50ª di lire 5.000 capitale nominale, n. 241, serie 51ª, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schiaccianocce Gioacchina fu Aldo, vedova Leonardi, dom. a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2^a pubblicazione)

Elenco n. 60.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1900)	269668	Asilo infantile di Capuzzo (Novara), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	200835	Marietti Metilde fu Vittorio, moglie di Berra Giuseppe, domiciliata a Torino	202,50
Id.	278588	Società operata agricola di Stradella (Pavia)	105 —
Id.	419079	Locatelli Enrichetta detta Adele di Pietro, moglie di Inzaghi Vincenzo Achille detto Achille, dom. in Milano	238 —
Id.	797482	Faccetto Taurina fu Giuseppe, ved. Prato Enrico, dom. a Torino	3.850 —
Id.	354267	Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e legati annessi in Pulignano (Bari)	10,50
Id.	297914	Guillet Giuseppina fu Paolo, nubile, dom. in Torino	2.131,50
Id.	75446	Cappella sotto il titolo di San Marco, comune di Lemie (Torino)	231 —
Id.	540654	Goggia Luigi fu Lorenzo, dom. in Torino	70 —
Id.	433454	Ospedale San Giovanni di Dio e San Elisabetta di Glarje (Cantona)	318,50
Id.	310614	Crespi Maria di Cesare, minore emancipata sotto la curatela del marito Baj Antonio fu Giovanni, dom. in Corsico (Milano)	31,50
Id.	789020	Meta Michele fu Federico, dom. a Pratola Peligna (Aquila) .	752,50
Id.	707844	Congrega della Purificazione di Villaricca già Panicoccoli (Napoli)	52,50
Id.	467628	Chiesa arcipretale del SS.mo Salvatore di Castelnuovo di Valle di Cecina (Pisa)	42 —
Id.	821702	Piccinanga Maria Rosa Natalina detta Natalina di Guglielmo, moglie di Rossi Ubaldo, dom. in Milano	819 —
Id.	401361	Università commerciale «Luigi Bocconi» in Milano	14.000 —
Id.	521705	Cerza Anna fu Alessandro, moglie di Nisco Alfonso, dom. a San Giorgio la Montagna (Benevento)	374,50
Id.	263453	Conti Annita fu Giuseppe, moglie di Galeffiardi Giuseppe, dom. in Sondrio	87,50
Id.	66263	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, in Foglizzo (Aosta)	60,50
Id.	105141	Parrocchia dei Santi Maurizio e Domenico, in Ivrea (Torino)	31,50
Id.	473623	Beneficio parrocchiale di San Silverio, in Corzoneria-Valprato (Torino)	10,50
Id.	273835	Mollinari Antonia fu Luigi, moglie di Rebora Gio. Daniele, dom. in Milano	35 —
Id.	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. in Firenzuola (Firenze)	210 —
Id.	426269	Collegio di Maria di Gesino, in Palermo	135 —
Id.	468455	Asilo infantile di Carnago (Como)	52,50

2012

22-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 188

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lira
Cons. 3,50 % (1906)	350027	Aymar Margherita fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Negro Maria ved. Aymar, dom. in Torino .	70 —
Id.	343605	Chiesa parrocchiale di San Michele di Pers. in San Daniele (Udine)	21 —
Id.	488203	Chiesa di San Lorenzo, in Talmassous (Udine)	10,50
Id.	179438	Cappella di San Mauro, in Casoria (Napoli)	77 —
Id.	608027	Carnescchi Coppini Argia di Achille, moglie di Quagliuolo Vittorio di Ferdinando, dom. in Napoli	1,575 —
Id.	675854	Reinaud Tommaso fu Battista, dom. a Crissolo (Cuneo)	175 —
Id.	165405	Comune di Volvera (Torino)	112 —
Id.	390413	Brandazzi Michellina fu Antonio, minore sotto la tutela di Ferrari Giovanni fu Michele, dom. in Cornovecchio (Milano)	59,50
Id.	174105	Baller Giovanna Battistina fu Giuseppe, moglie di Giovanni Girardi, dom. in Torino	1,298,50
Id.	307043	Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario di Biella (Novara)	210 —
Id.	98409	Coadiutoria d'ufficio nella parrocchia di San Francesco di Pavia, rappr. dall'investito pro tempore	483 —
Id.	347540	Parola Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Legnano (Milano) .	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 288, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(979)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 31 luglio 1946, n. 3109, importo del mutuo L. 300.000.000.

(2415)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 3 agosto 1946, n. 3814, ammontare del mutuo L. 380.000.000.

(2416)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli Istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 5 agosto 1946, n. 2718, importo del mutuo L. 10.500.000.

(2417)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale in data 16 luglio 1946, n. 10.14249/10089.G, la Sezione di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è autorizzata ad accettare il lascito di L. 10.000 (diecimila) disposto in suo favore dalla defunta signora Miniat Marianna, da Cernobbio, con testamento olografo del 10 luglio 1943 pubblicato per atti del notaio Franco Seveso, da Como, registrato a Como il 24 dicembre 1943, n. 1239, vol. 266.

(2419)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 21 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.
Pag. 2001

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Adelfa e Rutigliano (Bari) della Banca d'America e d'Italia con sede in Milano.
Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Società di navigazione aerea italiana (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943 in favore del personale che si trasferiva al Nord.
Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per dicitura sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.
Pag. 2003

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai.

Pag. 2003

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico.

Pag. 2003

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo, in liquidazione conta Pag. 2004

Ministero della marina mercantile: Selassifica di area demaniale marittima in località Alberoni del comune di Venezia Pag. 2004

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 187 DEL 21 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 50: Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949, delle ventotto serie (da A a GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella 8ª, 9ª e 10ª estrazione.

(2456)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 10 dicembre 1942, n. 1704, che consente l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno accademico 1942-1943 in relazione allo stato di guerra;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, che proroga la validità delle disposizioni di cui all'art. 2 della citata legge 10 dicembre 1942, n. 1704, per l'anno accademico 1943-1944;

Veduto il regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, che estende il beneficio dell'esonero suindicato per l'anno accademico 1943-1944 agli studenti profughi di guerra, ed agli studenti figli di genitori trovatisi in territorio nemico o occupato dal nemico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione dei territori liberati;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichiarazioni di validità di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Considerata la opportunità che per talune categorie di studenti siano convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 in base al decreto legislativo 20 dicembre 1943, n. 882, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale;

Decreta:

Sono convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 per effetto del decreto legislativo 20 dicembre 1943, n. 882, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale, agli studenti universitari:

a) appartenenti a famiglia gravemente sinistrata in seguito ad eventi bellici;

b) che siano mutilati del lavoro o appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia mutilato del lavoro o caduto sul lavoro;

c) appartengano a famiglia cui il genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, in servizio nella Marina mercantile sia stato internato in Stato neutrale;

d) siano cittadini italiani residenti in territorio ingoslavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2439)

Il Ministro: MOLÈ

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Adelfia e Rutigliano (Bari) della Banca d'America e d'Italia con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 144, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Adelfia ed in Rutigliano (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2441)

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Società di navigazione aerea italiana (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943, in favore del personale che si trasferiva al Nord.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che convalida i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2;

Visto, inoltre che nel cennato art. 4 è disposto che gli atti suddetti possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopracennato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale del 25 giugno 1945, n. 12 che proroga i termini di cui sopra;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 1944, si applicano nei confronti del personale di detto Ente;

Vista la lettera n. 1561 in data 20 maggio 1946, con la quale la Società fa presente che con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 20 ottobre 1943 venne stabilito di accordare al personale che si trasferiva al nord i seguenti benefici:

a) indennità pari a due mensilità di stipendio da pagarsi al momento della partenza o trattamento di trasferta doppia per almeno sei mesi, a favore del personale dirigente, navigante e impiegatizio;

b) indennità pari a due mensilità del salario da pagarsi al momento della partenza, trattamento di trasferta per almeno sei mesi e concorso alle spese di vitto e alloggio in L. 25 giornaliero per personale operaio;

c) anticipata corresponsione della tredicesima mensilità o della cinquantatreesima settimana per tutte e quattro le categorie e facoltà di prelievo anticipato di una somma pari alla indennità sostitutiva di preavviso per dirigenti, naviganti ed impiegati.

Viene inoltre, fatto presente, nella lettera sopracennata che il trattamento di trasferta doppia per i dirigenti, naviganti ed impiegati e quello di trasferta per gli operai venne successivamente prorogata fino alla data di liberazione del nord ed in alcuni casi corrisposto oltre tale data e viene, altresì, proposto che tutti i provvedimenti deliberati dal predetto Consiglio di amministrazione in data 20 ottobre 1943 vengano dichiarati privi di efficacia;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943, a favore del personale che si trasferiva al nord sono dichiarate prive di efficacia giuridica, in quanto determinate, a suo tempo, da motivi di carattere politico.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 21 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

 L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Pag. 2001

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Adelfa e Rutigliano (Bari) della Banca d'America e d'Italia con sede in Milano.

Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Società di navigazione aerea italiana (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943 in favore del personale che si trasferiva al Nord.

Pag. 2002

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per diciture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.

Pag. 2003

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai.

Pag. 2003

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico.

Pag. 2003

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo, in liquidazione coatta

Pag. 2004

Ministero della marina mercantile: Selassifica di area demaniale marittima in località Alberoni del comune di Venezia

Pag. 2004

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 187 DEL 21 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 50: Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 febbraio 1949, delle ventotto serie (da A a GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1946, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella 5ª, 9ª e 10ª estrazione.

(2456)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Convalida della dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 10 dicembre 1942, n. 1704, che consente l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno accademico 1942-1943 in relazione allo stato di guerra;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, che proroga la validità delle disposizioni di cui all'art. 2 della citata legge 10 dicembre 1942, n. 1704, per l'anno accademico 1943-1944;

Veduto il regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, che estende il beneficio dell'esenzione suindicata per l'anno accademico 1943-1944 agli studenti profughi di guerra, ed agli studenti figli di genitori trovatisi in territorio nemico o occupato dal nemico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione dei territori liberati;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 608, che proroga i termini per le dichiarazioni di validità di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Considerata la opportunità che per talune categorie di studenti siano convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 in base al decreto legislativo 20 dicembre 1943, n. 882, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale;

Decreta:

Sono convalidate le dispense dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche concesse nell'anno accademico 1943-1944 per effetto del decreto legislativo 20 dicembre 1943, n. 882, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale, agli studenti universitari:

a) appartenenti a famiglia gravemente sinistrata in seguito ad eventi bellici;

b) che siano mutilati del lavoro o appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia mutilato del lavoro o caduto sul lavoro;

c) appartengano a famiglia cui il genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, in servizio nella Marina mercantile sia stato internato in Stato neutrale;

d) siano cittadini italiani residenti in territorio jugoslavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2439)

Il Ministro: MOLÈ

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Adelfia e Rutigliano (Bari) della Banca d'America e d'Italia con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Adelfia ed in Rutigliano (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2441)

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Società di navigazione aerea italiana (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943 in favore del personale che si trasferiva al Nord.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO

E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che convalida i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 4 è disposto che gli atti suddetti possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopracennato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale del 25 giugno 1945, n. 12 che proroga i termini di cui sopra;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 1944, si applicano nei confronti del personale di detto Ente;

Vista la lettera n. 1561 in data 20 maggio 1946, con la quale la Società fa presente che con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 20 ottobre 1943 venne stabilito di accordare al personale che si trasferiva al nord i seguenti benefici:

a) indennità pari a due mensilità di stipendio da pagarsi al momento della partenza e trattamento di trasferta doppia per almeno sei mesi, a favore del personale dirigente, navigante e impiegatizio;

b) indennità pari a due mensilità del salario da pagarsi al momento della partenza, trattamento di trasferta per almeno sei mesi e concorso alle spese di vitto e alloggio in L. 25 giornaliere per il personale operato;

c) anticipata corresponsione della tredicesima mensilità o della cinquantatreesima settimana per tutte e quattro le categorie e facoltà di prelievo anticipato di una somma pari alla indennità sostitutiva di preavviso per dirigenti, naviganti ed impiegati.

Viene inoltre, fatto presente, nella lettera sopracennata che il trattamento di trasferta doppia per i dirigenti, naviganti ed impiegati e quello di trasferta per gli operai venne successivamente prorogata fino alla data di liberazione del nord ed in alcuni casi corrisposto oltre tale data e viene, altresì, proposto che tutti i provvedimenti deliberati dal predetto Consiglio di amministrazione in data 20 ottobre 1943 vengano dichiarati privi di efficacia;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » (ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943, a favore del personale che si trasferiva al nord sono dichiarate prive di efficacia giuridica, in quanto determinate, a suo tempo, da motivi di carattere politico.

La successiva proroga fino alla data di liberazione del nord del trattamento di trasferta doppia per i dirigenti, naviganti ed impiegati e quello di trasferta per gli operai è dichiarata priva di efficacia giuridica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO.

Il Ministro per il tesoro
CORRINO.

Il Ministro per l'aeronautica
CINGOLANI.

(23838)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per diciture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, che stabilisce le tariffe della pubblicità sulle strade statali ed in vista di esse, modificato dal decreto Ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1941, n. 6926, che consente la riduzione del 50 % delle tariffe pubblicitarie per gli impianti esistenti al 1° giugno 1940 in relazione alle limitazioni del traffico vigenti a quella epoca;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;

Ritenuta l'opportunità di adottare provvedimenti in merito a dette tariffe in relazione alla attuale situazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le iscrizioni e cartelli pubblicitari impiantati lungo le strade statali od in vista di esse è applicata, con decorrenza dal 1° luglio 1946, una maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali fissate dai citati decreti Ministeriali 23 aprile 1932, n. 7691 e 23 aprile 1938, n. 4917.

Eguale maggiorazione e con eguale decorrenza è applicata sui canoni di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, per le diciture sui distributori di benzina e sui chioschi.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1946, cesseranno di avere applicazione le norme di cui al citato decreto Ministeriale 3 giugno 1941, n. 6926.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI.

(2398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1946:

Gambaro Giuseppe, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Castelleone, stesso distretto.

Carbone Francesco, notaio residente nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Napoli.

Rizzo Luigi, notaio residente nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Tezzi Ferdinando, notaio residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Valente Gabriele, notaio del comune di Lizzano in Badoglio, distretto notarile di Bologna, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio in San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

D'Alessandro Giuseppe, notaio del comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

de Falco-Giannone Mario, notaio residente nel comune di Calvano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Pastore Antonio, notaio residente nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

Sacerdo Gianfrancesco, notaio residente nel comune di Santo Spirito di Lavenza, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Portogruaro, stesso distretto.

(2438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico

(a pubblicazione).

Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8770 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cacchiotti Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8793 — Data: 28 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Marchese Oscar fu Luca — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ceci Nicola fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3568 — Data: 28 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Rte. — Intestazione: Rizzo Bianca di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1196 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Torino — Intestazione: Poet Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 26 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Litoria — Intestazione: Banco di Napoli, agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2161 — Data: 20 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Calisi Romolo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Fresco Giacinto di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 3 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Amodè Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Benetti Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cicognani Agnese fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Drommi Rodolfo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mangiaracina Girolamo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fabi Giovanni fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Podestà del comune di Raviscanina — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale: L. 40.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 — Data: 14 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchetti Domenico di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Rindone Eduardo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 17 — Capitale: L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 801 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Zocca Nerina fu Washington — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Rendita: 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2448 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Mafello Alfonso fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Zoello Nobile di Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 63 — Rendita: L. 7042.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 3090.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Dell'Ollo Carmelo fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 18 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Tarantola Pietro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 25 — Rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3858 — Data: 15 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Cortesini Navina fu Liziero — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Fozz Bruna di Pilade — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1943), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Romp., addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2423)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo, in liquidazione conta.

Nella seduta tenuta il giorno 4 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo il dott. Francesco Paolo Scorsone, è stato eletto presidente del comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(2414)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di area demaniale marittima in località Alberoni del comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la Marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 6 agosto 1946, è stata trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area appartenente al Pubblico demanio marittimo in località Alberoni, di mq. 40.000, facente parte del mappale 87 del foglio 44 del comune di Venezia.

(2420)

La successiva proroga fino alla data di liberazione del nord del trattamento di trasferta doppia per i dirigenti, naviganti ed impiegati e quello di trasferta per gli operai è dichiarata priva di efficacia giuridica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO.

Il Ministro per il tesoro
CORRINO.

Il Ministro per l'aeronautica
CINGOLANI.

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali per iscrizioni e cartelli pubblicitari, per diciture sui distributori di benzina e chioschi impiantati lungo le strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, che stabilisce le tariffe della pubblicità sulle strade statali ed in vista di esse, modificato dal decreto Ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1941, n. 6926, che consente la riduzione del 50 % delle tariffe pubblicitarie per gli impianti esistenti al 1° giugno 1940 in relazione alle limitazioni del traffico vigenti a quella epoca;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;

Ritenuta l'opportunità di adottare provvedimenti in merito a dette tariffe in relazione alla attuale situazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le iscrizioni e cartelli pubblicitari impiantati lungo le strade statali od in vista di esse è applicata, con decorrenza dal 1° luglio 1946, una maggiorazione del 500 % sulle tassazioni annuali fissate dai citati decreti Ministeriali 23 aprile 1932, n. 7691 e 23 aprile 1938, n. 4917.

Eguale maggiorazione e con eguale decorrenza è applicata sui canoni di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, per le diciture sui distributori di benzina e sui chioschi.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1946, cesseranno di avere applicazione le norme di cui al citato decreto Ministeriale 3 giugno 1941, n. 6926.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI.

(2398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1946:

Gambaro Giuseppe, notaio residente nel comune di Casalbuthano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Castelleone, stesso distretto.

Carbone Francesco, notaio residente nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Napoli.

Barco Luigi, notaio residente nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Tozzi Ferdinando, notaio residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Valente Gabriele, notaio del comune di Lizzano in Belvedere, distretto notarile di Bologna, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio in San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

D'Alessandro Giuseppe, notaio del comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

de Falco Giannone Mario, notaio residente nel comune di Calvano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Pastore Antonio, notaio residente nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

Scacchiola Gianfrancesco, notaio residente nel comune di Santo Sisto di Livorno, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Portogruaro, stesso distretto.

(2438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8121 — Data: 7 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe in Gattano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8776 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cacchiotti Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8793 — Data: 23 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Marchese Oscar in Luen — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ceci Nicola in Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3368 — Data: 28 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio R.R. — Intestazione: Rizzo Bianca di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1196 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Torino — Intestazione: Post Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 26 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Banco di Napoli, agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2101 — Data: 30 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Calisi Romolo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Fresco Giacinto di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 10 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Amodè Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Bennet Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cicognani Agnese fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Drommi Rodolfo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mangiaracina Girolamo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 10 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fabb Giovanni fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Podestà del comune di Raviscanina — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale: L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 — Data: 14 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchetti Domenico di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Rindone Eduardo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 17 — Capitale: L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Zocca Nerina fu Washington — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Rendita: 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2448 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Maffeo Alfonso fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Zoello Nobile di Osvatello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 2 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 63 — Rendita: L. 7049.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 2 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Dell'Olio Carmelo fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 18 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Tarantola Pietro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 35 — Rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3958 — Data: 15 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Cortesini Navina fu Lizziero — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1931), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Focè Bruno di Pilade — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1943), al portatore 1 — Capitale: L. 300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2423)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo, in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 4 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della S. A. Piccolo credito sociale di Palermo il dott. Francesco Paolo Scorsone, è stato eletto presidente del comitato stesso al sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1753.

(2414)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di area demaniale marittima in località Alberoni del comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la Marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 6 agosto 1946, è stata trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area appartenente al Pubblico demanio marittimo in località Alberoni, di mq. 40.000, facente parte del mappale 87 del foglio 44 del comune di Venezia.

(2420)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 48.

Cessazione del Senato dalle sue funzioni con effetto dal 21 giugno 1946 Pag. 1998

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 617.

Trasferimento allo Stato, per fini di pubblica utilità, della villa Abamelek Lazareff ed annessi Pag. 1993

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera Pag. 1999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana Pag. 1999

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio. Pag. 1999

Trasferimento di notai Pag. 1999

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di letteratura greca e di storia medioevale e moderna dell'Università di Bologna. Pag. 2000

Vacanza della cattedra di diritto penale dell'Università di Milano Pag. 2000

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Pavia Pag. 2000

Vacanza della cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nella Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano Pag. 2000

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea. Pag. 2000

Ministero del tesoro: Errata-corrige Pag. 2000

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Variante al concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo A Pag. 2000

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 186 DEL 20 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 40: Società per azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Palek, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1946. — «SUPERGA» Fabbriche riunite industria gomma, società per azioni in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1946. — Città di Domodossola: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1946. — Società per azioni della Strada ferrata di Biella, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1946. — «ERIDANIA» Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1946. — Comune di Ferrara: Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate il 21 maggio 1946. — Municipio di Ferrara: Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate il 10 giugno 1946. — Municipio di Ferrara: Obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate il 1° giugno 1946. — Comune di Napoli - Debito unificato della città di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1946. — Pignone, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1946. — Unione Esercizi Elettrici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1946. — Amministrazione della provincia di Cuneo: Obbligazioni

1998

20-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 186

4,50 % sorteggiato il 5 luglio 1946. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto per le case popolari di Milano sorteggiate il 2 luglio 1946. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1946. — **Luigi Fontana e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1946. — **Società prodotti alimentari Maggi, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1946. — **Cassa nazionale di previdenza - Società «Dante Alighieri»:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1946. — **Città di Torino:** Prestito città di Torino - Anno 1914: Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1946; Prestito città di Torino - Anno 1933: Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1946. — **Del Gaizo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1946. — **Ferrovia del Renon, società anonima per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1946. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1946. — **«ADDA» Officine elettromeccaniche e meccaniche, società per azioni, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1946. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale nel Regno:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1946. — **Comune di Milano:** Obbligazioni del Prestito unificato 4 % sorteggiate il 10 e 11 luglio 1946. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1946. — **Credito fondiario Sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1946. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 agosto 1946. — **Società per azioni Cartiera Galvani, in Cordenons:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1946. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1946. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1946. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 48.

Cessazione del Senato dalle sue funzioni con effetto dal 25 giugno 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dal 25 giugno 1946, giorno in cui a termine del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, si riunisce in Roma l'Assemblea Costituente, il Senato cessa dalle sue funzioni.

Art. 2.

L'Assemblea Costituente delibererà sulla situazione giuridica personale degli attuali senatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA —
TOGLIATTI — SCOCCIMARRO —
CORBINO — BROGIO — DE
COURTEN — CEVOLATTO —
MOLÈ — CATTANI — GULLO —
LOMBARDI — SCIELBA — GRON-
CHI — BARBARESCHI — BRACCI
— GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 48. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 617.
Trasferimento allo Stato, per fini di pubblica utilità, della villa Abamelek Lazareff ed annessi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fini di pubblica utilità, la villa Abamelek Lazareff di proprietà della principessa Maria Paulowna Demidoff di San Donato, vedova Abamelek Lazareff sita in Roma, via Aurelia Antica, 8 e di tutti gli annessi risultanti dalla planimetria e dai dati risultanti dalle note analitiche annesse al presente decreto è trasferita allo Stato nello stato di fatto e di diritto con ogni accessione e pertinenza, in libera proprietà e disponibilità.

Il trasferimento allo Stato ha pieno effetto per la villa e gli annessi indistintamente a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del tesoro comunicherà alla proprietaria espropriata l'ammontare della somma che la

L'Amministrazione dello Stato, in base agli accertamenti ed alle perizie da essa compiuti, è disposta a corrispondere per il trasferimento allo Stato della villa e degli annessi suindicati, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1905, n. 2359.

La proprietaria espropriata, nei trenta giorni successivi alla comunicazione sopra indicata, può adire l'autorità giudiziaria competente per la determinazione dell'indennità.

Art. 3.

L'Amministrazione espropriante provvederà ad indicare nelle note di trascrizione per il conservatore dei registri immobiliari, che l'acquisto ha avuto luogo ai sensi del presente decreto ed a curare la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia, dell'ammontare della somma da essa offerta agli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1905, n. 2359.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con propri decreti allo stato di previsione della spesa le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI
CORRINO

Visto il Guardasigilli: TOGLIATTI

Stato con riserva alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1946
Atto del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1945, col quale l'avv. Michele Bianco, è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Orazio Guernieri;

Decreta:

Il dott. Orazio Guernieri, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera in sostituzione dell'avv. Michele Bianco.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: SEgni

(2396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreto Ministeriale del 14 agosto 1946, è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Fabrizio Giovanni dal 12 maggio 1945 al 28 gennaio 1946 nella sede di Valvasone (distretto notarile di Udine) alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2428)

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 14 agosto 1946 il dott. Sansa Ferruccio, notaio in esercizio, titolare della sede di Parenzo d'Istria, nel distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Agordo, nel distretto notarile di Belluno.

(2429)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 agosto 1946:

Neroni Silvio, notaio residente nel comune di Montalto Marche, distretto notarile di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Ascoli Piceno.

Pozzo Roberto, notaio residente nel comune di Verolengo, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella.

Locatelli Antonio, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia.

Malinetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Passirano, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia.

Bettoni Andrea, notaio residente nel comune di Caprino Bergamasco, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Manerba, distretto notarile di Brescia.

Saba Arturo, notaio residente nel comune di Arbuz, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Gonnusfanadiga, stesso distretto.

Barrica Litterio, notaio del comune di Palvareto, distretto notarile di Cremona, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel detto comune di Valguarnera Caropepe.

Jodero Francesco, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Sommariva del Bosco, stesso distretto.

De Carolis Vladimiro, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Manciano, stesso distretto.

Ghirotti Alceo, notaio residente nel comune di Calabritto, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Trelia, distretto notarile di Macerata.

Pavla Fulvio, notaio residente nel comune di Faeto, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli.

Ceci Enzo, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Medesano, stesso distretto.

Ricci Francesco, notaio residente nel comune di Patti, è traslocato nel comune di San Fratello, distretto notarile di Patti.

Rognoni Vincenzo, notaio residente nel comune di Cortecchia, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Chignolo Po, stesso distretto.

Quartodipalo Domenico, notaio del comune di Sondrio, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero nel comune di Bari, è traslocato nel comune di Andria, distretto notarile di Trani.

Blaconi Giovanni, notaio residente nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Domodossola, stesso distretto.

(2430)

2000

20-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 186

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Vacanza delle cattedre di letteratura greca e di storia medioevale e moderna dell'Università di Bologna**

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna sono vacanti le cattedre di letteratura greca e di storia medioevale e moderna, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà predetta le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2431)

Vacanza della cattedra di diritto penale dell'Università di Milano

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di diritto penale, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare direttamente al preside della Facoltà predetta le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2432)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Pavia

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della anzidetta Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2433)

Vacanza della cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nella Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà predetta le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2434)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Luigi Ardizzone Bona di Liborio e di Bona Maria Antonietta, nato a Palermo il 22 giugno 1910, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(2421)

Il dott. Dawid Lobman Recte Rubinstein fu Jacob, nato a Bolechow (Polonia) il 13 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova nel giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2422)

MINISTERO DEL TESORODIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E ISTITUTI DI PREVIDENZA**Errata-corrige**

Al bollettini n. 24 e n. 39 relativi alla 96ª e 97ª estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale, pubblicati in supplemento straordinario rispettivamente alle *Gazzette Ufficiali* n. 127 del 2 giugno 1946 e n. 142 del 20 giugno 1946:

	Errata	Corrigo
a) bollettino n. 24 (96ª estrazione):		
pag. 28, colonna 12, cartelle	n. 1.201.711/5	n. 1.202.711/5
b) bollettino n. 39 (97ª estrazione):		
pag. 11, colonna 9, cartelle	n. 362.926/30	n. 362.926/30
pag. 30, colonna 12, cartelle	n. 1.276.931/5	n. 1.276.931/5

Il direttore generale: PALLESTRINI

(2435)

CONCORSI**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Variante al concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo A.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il bando di concorso per esami a n. 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo A del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-6 del 10 giugno 1946;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del succitato bando di concorso è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo A del Ministero dei lavori pubblici, con riserva di indire un successivo concorso per i rimanenti 14 posti.

Sono accantonati n. 34 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ».

Art. 2.

L'art. 8 del medesimo bando di concorso, è sostituito dal seguente:

« Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore ».

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CATTANI

(2426)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 19 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni) - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze. La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Il Giornale d'Italia» Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Sdemanializzazione dei reliquati del fiume Coscile in Corigliano Calabro e Cassano Jonio Pag. 1990

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Nomina del rappresentante del Ministero delle finanze in seno alla Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di fabbricazione di materiali radioelettrici Pag. 1991

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina del commissario della Cassa rurale ed artigiana di Torricella in Sabina (Rieti) Pag. 1991

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) Pag. 1991

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) Pag. 1991

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Apertura in Povegliano Veronese (Verona) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno Pag. 1992

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario Pag. 1992

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Agugliano (Ancona) della Cassa di risparmio anconitana con sede in Ancona. Pag. 1992

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura in Milano di una agenzia di città della Banca popolare di Milano Pag. 1993

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di dipendenze in Angeli di Rosora e Marina di Montemarcano (Ancona) della Cassa di risparmio di Jesi (Ancona) Pag. 1993

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto di San Francesco di Sales» con sede in Faenza (Ravenna) Pag. 1993

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di Culto «Sacra Famiglia di Nazareth», con sede in Brescia Pag. 1993

1990

10-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 185

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Approvazione dell'elenco dei comuni colpiti dal terremoto del 3 ottobre 1943 che vengono ammessi a beneficiare delle disposizioni del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516 Pag. 1991

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1945.

Nomina del vice presidente dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) Pag. 1994

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento Pag. 1995

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1995

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1995

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1995

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1995

Avviso di rettifica Pag. 1995

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1995

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 61 del 31 luglio 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dei combustibili liquidi, i prezzi di alcuni prodotti industriali, prezzi dell'amidride arseniosa e degli arseniati. Pag. 1995

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1946.**

Cessazione dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di Aziende giornalistiche ed editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1946, con cui Pavy. Gaspare Pignatelli veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia », con sede in Roma;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il dott. Gaspare Pignatelli, cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

Il dott. Gaspare Pignatelli, provvederà alla riconsegna dell'Azienda ai normali organi di gestione stabiliti nello statuto della Società.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e depositato in copia presso la Cancelleria del tribunale di Roma.

Roma, addì 6 agosto 1946

DE GASPERI

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Sdemaniaizzazione dei reliquati del fiume Coscile in Corigliano Calabro e Cassano Jonio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota 18 agosto 1945, n. 6581, con la quale il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche di Catanzaro ha dichiarato che nulla osta nei riguardi idraulici al passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio di Stato di due reliquati di terreno siti nelle golene del fiume Coscile nel tratto compreso da strada Sibari ad Apollinara (lotto 32) di cui uno in destra di detto corso in Agro di Corigliano confinante con proprietà Francesco Campagna di Piero, e uno in sinistra in Agro di Cassano allo Jonio confinante con proprietà Toscano Francesco Saverio fu Pietro;

Ritenuto che può addivenirsi al detto passaggio;

Visti l'art. 829 del Codice civile e l'art. 6 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

E' disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato di due reliquati di terreno siti nelle golene del fiume Coscile nel tratto compreso da strada Sibari ad Apollinara (lotto 32) di cui uno in destra di detto corso in Agro di Corigliano e uno in sinistra in Agro di Cassano al Jonio, indicati nello schizzo planimetrico che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1946

p. Il Ministro per i lavori pubblici

BRUNO

p. Il Ministro per le finanze

VISENTINI

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Nomina del rappresentante del Ministero delle finanze in seno alla Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di fabbricazione di materiali radioelettrici.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto n. 135 del 1° luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1945, registro n. 5, foglio n. 225;

Ravvisata l'opportunità di far partecipare ai lavori della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di fabbricazione di materiali radioelettrici anche un rappresentante del Ministero delle finanze;

Decreta:

Della Commissione istituita col decreto Ministeriale n. 135, citato nelle premesse, farà anche parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: SCALFA.

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina del commissario della Cassa rurale ed artigiana di Torricella in Sabina (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1946, con il quale sono stati sciolti gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Torricella in Sabina (Rieti) ed il dott. Domenico Conti, è stato nominato commissario straordinario della suddetta Azienda;

Considerato che il predetto dott. Conti ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Umberto Bompreszi di Plinio, è nominato commissario della Cassa rurale ed artigiana di Torricella in Sabina (Rieti) in sostituzione del dott. Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 29 gennaio 1943, con il quale il signor dott. Enrico Wolleb, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il dott. Wolleb ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Plaia fu Giuseppe, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1° categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

1992

19-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 185

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1946, con il quale il cav. Filippo Formichini, è stato nominato presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa);

Considerato che il predetto cav. Formichini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il barone dott. ing. Francesco Carranza di Livio, è nominato presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, in sostituzione del cav. Formichini Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 29 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Apertura in Povegliano Veronese (Verona) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Povegliano Veronese (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 29 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2368)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il dott. Luigi Zuccarini fu Carlo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Il sig. Vincenzo Marcone fu Filippo, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

(2402)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Agugliano (Ancona) della Cassa di risparmio anconitana con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio anconitana con sede in Ancona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Agugliano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura in Milano di una agenzia di città della Banca popolare di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio di credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Milano, in via Cesare Battisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO.

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Apertura di dipendenze in Angeli di Rosora e Marina di Montemarciano (Ancona) della Cassa di risparmio di Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Angeli di Rosora e Marina di Montemarciano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2405)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto di San Francesco di Sales », con sede in Faenza (Ravenna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 21 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1944, registro n. 3, foglio 250, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto di San Francesco di Sales », con sede in Faenza (Ravenna);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 21 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Ravenna, in data 9 luglio 1946, n. 8332, div. 1^a;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 21 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto di San Francesco di Sales », con sede in Faenza (Ravenna).

Il Prefetto di Ravenna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1946

p. Il Ministro: CONSI

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di Culto « Sacra Famiglia di Nazareth », con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1944, registro n. 2, foglio n. 137, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth » con sede in Brescia, via Veronica Gambara, 10, all'approvazione del relativo statuto ed all'autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta in favore della Fondazione medesima;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato.

Visto il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Brescia in data 27 giugno 1946, n. 439/22-71, Div. Culto;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale:

1) fu riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth », con sede in Brescia, via Veronica Gambara, 10;

2) fu approvato lo statuto della predetta Fondazione in data 2 febbraio 1934;

3) la « Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth » fu autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società per azioni Agricola industriale bresciana con atto 31 luglio 1943, per notar Giovanni Averoldi in Brescia, rep. n. 3280, consistente in immobili valutati complessivamente in L. 500.000 (cinquecentomila).

Il Prefetto di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1946

p. Il Ministro: Consr.

(2382)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Approvazione dell'elenco dei comuni colpiti dal terremoto del 3 ottobre 1943 che vengono ammessi a beneficiare delle disposizioni del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516;

Sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato il sottoindicato elenco dei comuni colpiti dal terremoto del 3 ottobre 1943; ai quali sono applicabili le disposizioni del succitato decreto legislativo.

1. — Provincia di Ascoli Piceno:

Acquasanta, Acquaviva Picena, Amendola, Appignano, Aquana del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Fermo, Falerone, Folignano, Force, Francavilla di Ete,

Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampaolo del Tronto, Monsampietrangeli, Montesampietro Morico, Montalto Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegallo e frazioni, Montegilberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monterinaldo, Montebubbiano, Monturano, Montevidoncombatte, Montotone, Offida, Ortezzano, Palmiano, Ponzano di Fermo, Rapagnano Ripantransone, Roccafluvione, S. Elpidio a Mare, Rotella, S. Vittoria Matenara, Servigliano, Spinetoli, Smerillo, Torre S. Patrizio, Venarotta.

2. — Provincia di Macerata:

Corridonia, Loro Piceno, Mogliano, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, S. Giovanni, Petriolo, S. Angelo in Pontano, S. Anesio, Sarnano, Monte San Martino, Gualdo Gessaplombo.

3. — Provincia di Teramo:

Ancarano, Civitella del Tronto e frazioni, S. Egidio alla Vibrata e frazioni, Torano Nuovo, Colonnella, Torricella Sicura e frazioni, Campi e frazioni, S. Omere, Controguerra, Valle Castellana, Corropoli, Nerefo, Germignano, Canzano, Teramo e frazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: ROMITA.

(2385)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1945.

Nomina del vice presidente dell'Azienda carboni italiani (A.C.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il precedente decreto 27 aprile 1945, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda carboni italiani;

Ritenuta la convenienza di procedere alla nomina di un vice presidente dell'Azienda medesima;

Vista la proposta all'uopo avanzata dal Ministero dell'industria e commercio, previo concerto con i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, con il quale venne costituita l'Azienda;

Decreta:

Le funzioni di vice presidente dell'Azienda carboni italiani, saranno esercitate fino al 30 giugno 1947 dall'On. dott. Angelo Corsi, componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima.

Roma, addì 30 dicembre 1945

DE GASPERI

(2395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

(2381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 20 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Pistoia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.800.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2389)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 2 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Imperia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.480.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2390)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 20 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Lucca, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.800.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2391)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Ferrara, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2393)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla assunzione da parte del comune di Faenza di un mutuo di L. 1.390.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133/1 del 10 giugno 1946, ove è detto: bilancio 1945, deve intendersi invece detto: bilancio 1944.

(2392)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**Trasferimento di nota**

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1946:

Santi Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Spigno Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Aequi, stesso distretto.

Pollini Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Genova, è traslocato nel comune di San Sebastiano Curone, distretto notarile di Alessandria.

Cusani Giovanni Pietro, notaio residente nel comune di Frasso Telesino, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Solopaca, stesso distretto.

Lisi Lazzaro, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Lovera, stesso distretto.

Isotti Ernesto, notaio residente nel comune di San Leonardo in Passiria, distretto notarile di Bolzano, è traslocato nel comune di Lana, stesso distretto.

Pasini Giacomo, notaio residente nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Pralboino, stesso distretto.

Cigna Cesare, notaio residente nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Caltanissetta.

Paolantonio Ascenzo, notaio residente nel comune di Baranello, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Vinchiatturo, stesso distretto.

Prato Bartolomeo, notaio residente nel comune di Saliceto, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Fossano, stesso distretto.

Garbarino Paolo, notaio residente nel comune di Tizzana, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Lamorecchio, stesso distretto.

Cerrato Pasquale, notaio residente nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Bovino, stesso distretto.

Chiappinelli Gaetano, notaio residente nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Cerignola, stesso distretto.

Santopadre Ettore, notaio residente nel comune di Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno, è traslocato nel comune di Ripi, distretto notarile di Frosinone.

Zuccare Enzo, notaio residente nel comune di Castelratondo, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia.

(2387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 61 del 31 luglio 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dei combustibili liquidi, i prezzi di alcuni prodotti industriali, i prezzi dell'anidride arseniosa e dell'arsenati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 61 del 31 luglio 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE-ENERGIA ELETTRICA

a) La ditta Ing. Fratelli De Santis di Lanciano (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

1996

19-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 185

b) La ditta Simone Verlengia di Lama dei Peligni (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) L'A.C.E.A. - Acqua Vergine di Roma, è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 385% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 250% già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946 si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) L'Acquedotto municipale di Torino e la S.A. Condotta di acque potabili di Torino, sono autorizzate ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dai suddetti acquedotti per tutto il 1946, salvo proroga.

c) L'Amministrazione Fogaccia di Roma, è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 385% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) L'Acquedotto comunale di Battaglia Terme (Padova), è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) L'Acquedotto Duca di Msterbianco - Castorina & C. - Catania, è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 480% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) L'Acquedotto Carrara di Terriglia (Genova), è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 275% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

g) L'Acquedotto comunale di Palermo, è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 325% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 200% già concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

h) L'Acquedotto di Verona è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 425% già concesso con circolare n. 52 del 26 aprile 1946, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il secondo semestre del corrente anno, salvo proroga.

i) La Società Anonima Acquedotti Siciliani, che gestisce l'acquedotto di Taormina, è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 600% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 300% già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946, si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il secondo semestre del corrente anno, salvo proroga.

TARIFFE GAS

La ditta De Capoa, proprietaria dell'officina gas di Campobasso, è autorizzata ad applicare, dal 1° giugno 1946, il prezzo di L. 16 al mc. per il gas distribuito nella predetta città.

PREZZO DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

Con decorrenza dal 1° agosto 1946, è consentita l'applicazione di un ulteriore sovrapprezzo sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio nella misura di L. 2 per ogni litro di benzina e di gasolio e di L. 2 per ogni chilo di petrolio.

Il suddetto sovrapprezzo dovrà essere riscosso a cura del Comitato Italiano petroli e versato al Ministero del tesoro.

SBLOCCO DI PREZZO DI ALCUNI PRODOTTI INDUSTRIALI

Per le merci sottoindicate, i prezzi potranno essere liberamente stabiliti tra venditore e compratore:

- rottami di metalli non ferrosi;
- collanti a base di resina ureica;
- sparteina;
- articoli sanitari di gomma;
- manufatti di gomma rigenerata;
- cascami di gomma;
- estratti concianti;
- pelli bovine, equine e bufaline;
- colla d'ossa e grasso d'ossa;
- legname resinoso della Calabria;
- zolfi grezzi e lavorati.

ANIDRIDE ARSENIOSA E ARSENIATI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 24 gennaio 1946 e nella circolare n. 42 del 7 marzo 1946, con decorrenza immediata, il prezzo di vendita dell'anidride arseniosa viene fissato in L. 78 al chilo per merce nuda franco stabilimento.

Con la stessa decorrenza i prezzi degli arseniati vengono stabiliti come appresso per merce insaccata escluso imballaggio:

arseniato di sodio 60-62, L. 93 al kg.; arseniato di calcio, L. 69 al kg.; arseniato di piombo colloidale, L. 143 al kg.; arseniato di rame (10% di rame e 10% di arsenico), L. 134 al kg.

(2380)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 17 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Trimestrale L. 900 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 46.

Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità . . . Pag. 1985

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1946, n. 47.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. Pag. 1986

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616.

Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonché del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara) Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, in San Donà di Piave (Venezia). Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate in Avezzano (L'Aquila). Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara) Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferimento di zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara) Pag. 1988

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Imola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1989

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 46.

Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti della provincia di Foggia, anche se riuniti in cooperativa, danneggiati a causa delle invasioni di cavallette e della siccità verificatesi nell'anno

1986

17-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 184

1945, è concesso una volta tanto un contributo pari al 33 % della somma necessaria all'acquisto di scorte indispensabili alla conduzione dell'azienda.

Uguale contributo è concesso agli allevatori diretti di bestiame danneggiati dalla siccità o dall'invasione delle cavallette e dall'epizootia.

Art. 2.

Ai coltivatori ed allevatori indicati nell'articolo precedente sono concessi dagli Istituti di credito agrario nell'annata agraria 1946-1947 prestiti di esercizio ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, con il concorso del 3 % nel pagamento degli interessi da parte dello Stato.

Per i prestiti agrari di esercizio che, secondo le disposizioni vigenti del Credito agrario, hanno scadenza inferiore al triennio, il rimborso del prestito, a richiesta dell'interessato, è ratizzato in un periodo non superiore a tre anni.

Per i prestiti che, secondo le su indicate disposizioni sul Credito agrario, hanno durata superiore a tre anni, il concorso dello Stato negli interessi è limitato al primo triennio.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto è coltivatore diretto colui che coltivi il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia; è allevatore diretto colui che con il lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge o l'armento.

Art. 4.

E' assegnato un contributo di L. 6000 per ettaro ai coltivatori diretti inanzi indicati ed ai conduttori di piccole aziende che, nell'annata agraria 1944-1945, abbiano raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi. Tale contributo non potrà in ogni caso superare L. 15.000 per ciascuna ditta.

Ai conduttori di medie e grandi aziende, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente assegnato un contributo di L. 3000 e 2000 ad ettaro. Il contributo non potrà in ogni caso superare L. 80.000 per ciascun conduttore di media azienda e L. 250.000 per ciascun conduttore di grande azienda.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano piccole, medie e grandi aziende, quelle che rispettivamente misurano la superficie da 1 a 30 ettari, da 30 a 100 ettari e da 100 a 500 ettari e più.

Art. 5.

I contributi previsti dal presente decreto sono concessi dall'Ispettorato agrario compartimentale su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria a dimostrare la esistenza delle condizioni cui le concessioni stesse debbono essere subordinate ed in base all'istruttoria all'uopo compiuta dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

I prestiti di cui all'art. 2 sono concessi dagli Istituti di credito agrario, previo parere favorevole dell'Ispettorato compartimentale agrario.

Alla concessione del relativo concorso dello Stato provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per il pagamento dei contributi concessi a norma degli articoli 3 e 4 possono essere emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettore compartimentale agrario.

Art. 6.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di 60 milioni da iscriverne nella parte straordinaria della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — COREINU

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1946, n. 47.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, concernente la proroga dell'efficacia delle norme sulla stampa;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, concernente la disciplina della stampa durante lo stato di guerra, prorogate fino al 31 luglio 1946 dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, continuano ad avere effetto fino al 31 ottobre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 29 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616.

Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti: legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonché del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sull'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinario esigenze dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, sulla disciplina della militarizzazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, sulla utilizzazione del naviglio mercantile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ai fini del dragaggio delle mine.

Il Ministro per la marina è altresì autorizzato, ai fini previsti dal precedente comma, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, per militarizzare il personale civile da imbarcare, per le operazioni di dragaggio su unità del Regio naviglio o sul naviglio ausiliario dello Stato.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti comma, hanno efficacia fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con i Ministri interessati.

Art. 2.

Agli effetti della applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, continuano ad avere efficacia, sino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati, le disposizioni del R. decreto-legge

19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, nonché quelle della legge 24 luglio 1941, n. 843.

Art. 3.

L'efficacia del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, è prorogata sino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN —
TOGLIATTI — CORBINO — BRISIO
— CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 376. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di un zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 14 maggio 1946, con la quale la ditta Società Distilleria Agricola Marchigiana società per azioni « S.A.D.A.M. », con sede in Bologna, rende noto che intende allestire, in Portomaggiore (Ferrara) uno zuccherificio della potenzialità annua di quintali 60.000 di zucchero;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta Società Distilleria Agricola Marchigiana società per azioni « S.A.D.A.M. », è vietato allestire, in Portomaggiore (Ferrara) uno zuccherificio, della potenzialità annua di quintali 60.000 di zucchero, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2362)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, in San Donà di Piave (Venezia).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 15 giugno 1946, con la quale la ditta Cooperativa Agricoltori Rianiti, con sede in Venezia, rende noto che intende allestire, nella zona di San Donà di Piave (Venezia), un impianto,

1988

17-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 184

per la utilizzazione delle barbabietole coltivate nei terreni dei soci, al fine principale di ottenere mangimi (polpe melassate) e saccarosio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Cooperativa Agricoltori Riuniti, è vietato allestire nella zona di San Donà di Piave, un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, per ottenere principalmente mangimi e saccarosio, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate in Avezzano (L'Aquila).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 10 giugno 1946, con la quale la ditta Consorzio Marso di costruzioni-ricostruzioni, sviluppo industriale agricolo e turistico, con sede in Roma, rende noto che intende allestire, in Avezzano (L'Aquila), uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate, dei successivi elaborati (glucosio, acetone) e dei relativi sottoprodotti (pannelli alimentari);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Consorzio Marso di costruzioni-ricostruzioni, sviluppo industriale agricolo e turistico, è vietato allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate, dei successivi elaborati e dei relativi sottoprodotti, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 23 maggio 1946, con la quale la ditta Società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, rende noto che intende allestire in Portomaggiore (Ferrara), uno zuccherificio, avente

la potenzialità di lavorazione giornaliera, di circa quintali 10.000 di bietole;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Eridania zuccherifici nazionali, è vietato allestire in Portomaggiore (Ferrara), uno zuccherificio, avente la potenzialità di lavorazione giornaliera, di circa quintali 10.000 di bietole, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferimento di zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 1° luglio 1946, con la quale la ditta Società Agricola Carboidrati Italiani « S.A. C.I. », con sede in Milano, rende noto che intende trasferire il proprio zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Agricola Carboidrati Italiani « S.A.C.I. », è vietato trasferire il proprio zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara), fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Imola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Imola (provincia di Bologna), con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 7.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2338)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 23 giugno 1946, n. 44.

Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura Pag. 1970

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Sirmione ed in Seniga (Brescia) di dipendenze del Credito agrario Bresciano Pag. 1971

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Rettifica del decreto Ministeriale 5 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano Pag. 1971

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Santa Marianova (Ancona) di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Jesi. Pag. 1971

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1946.

Revoca del decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto «Deko», con sede in Milano Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Composizione del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Convalida della deliberazione commissariale 23 novembre 1943 colla quale veniva risolto per rescissione consensuale il rapporto d'impiego della dattilografa di ruolo della sede centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Bertolini Mario fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 1972

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1946.

Divieto di allestire uno stabilimento per la produzione di acido solforico e di perfosfato, in Bagnolo Mella. Pag. 1973

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferire da Napoli a Meda (Milano) le attrezzature dello stabilimento della ditta Industrie chimiche meridionali Pag. 1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Diffide di smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1973

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dal Pesercizio Pag. 1974

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona) Pag. 1974

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fossano (Cuneo) Pag. 1974

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Campomale» con sede in Mantova Pag. 1974

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna Pag. 1974

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Aosta. Pag. 1974

Ministero della marina mercantile: Selassifica di arco demaniali site nel comune di Tortoroto Pag. 1974

1970

14-8-1946 • GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 182

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a cinquanta posti di assistenti in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni Pag. 1974

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a sei posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, riservato agli aiuti ed assistenti universitari Pag. 1976

Proroga del termine per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 24 giugno 1946. Pag. 1976

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 44.

Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale il Ministro per l'agricoltura e foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimenti ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1946;

Viste le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Il prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire ai « Granai del popolo », è stabilito come segue:

grano tenero (base 75 kg. per hl., tolleranza 1 % di impurità reale) e segale (base 68 kg. per hl.):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2250 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2350 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2500 a quintale;

grano duro (base 78 kg. per hl., tolleranza 1 % impurità reale, 22 % ragguagliato di bianconati e il 3 % di teneri): i prezzi vigenti nelle singole provincie per il grano tenero, aumentati di L. 350 al quintale;

orzo comune vestito (base 56 kg. per hl., tolleranza 2 % corpi estranei):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 1755 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 1883 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 1950 a quintale;

orzo mondo (base 70 kg. per hl., tolleranza 1 % corpi estranei):

1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2375 a quintale;

2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2480 a quintale;

3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2640 a quintale.

Art. 2.

La somma corrisposta, a norma dell'art. 1, per l'annata agraria 1945-1946 per ogni quintale di grano, di orzo e di segale conferito ai « Granai del popolo », è costituita da una quota pari ai due terzi, rappresentante il prezzo base effettivo di tali cereali e di un'altra integrativa, pari ad un terzo, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

Art. 3.

Il corrispettivo in denaro di cui all'art. 1, è rimborsato a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del popolo ». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-1946 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1 o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Le disposizioni relative alla ripartizione dei prezzi e dei sussidi di coltivazione contenute nei decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste 26 luglio 1944 e 2 giugno 1945, si intendono convalidate e ratificate a tutti gli effetti, ed hanno vigore di legge a decorrere rispettivamente dalle date dei richiamati decreti Ministeriali.

Art. 5.

In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verrà corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai « Granai del popolo » dal 1° giugno 1946 al 10 luglio 1946, a carico del bilancio dello Stato, a titolo di parziale rimborso delle maggiori spese sostenute per la trebbiatura anticipata, un premio di sollecito conferimento nella misura appresso indicata:

L. 600 al quintale per il periodo dal 1° al 10 giugno 1946;

L. 500 al quintale per il periodo dall'11 al 20 giugno 1946;

L. 400 al quintale per il periodo dal 21 al 30 giugno 1946;

L. 300 al quintale per il periodo dal 1° al 10 luglio 1946.

Il detto premio è integralmente attribuito all'affittuario od enfiteuta. Nelle altre forme di conduzione, il premio viene ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, provvederà a determinare il prezzo di cessione ai molini dei cereali di cui all'ar-

ticolo 1 e conseguentemente anche la misura delle eventuali integrazioni che si renda opportuno porre a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi del presente decreto legislativo, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Nel territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946.

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Ministro, con riserva, alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1946.

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Sirmione ed in Seniga (Brescia) di dipendenze del Credito agrario Bresciano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario Bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario Bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Sirmione ed in Seniga (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 20 luglio 1946

(2293)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Rettifica del decreto Ministeriale 5 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione della legge 17 luglio 1946, n. 1100 e al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, con la nomina a sequestratario del rag. Giuseppe Mazzotta;

Accertato che il nominativo del sequestratario è stato erroneamente indicato in Giuseppe Mazzotta, anziché, in Antonio Mazzotta;

Decreta:

E' rettificato il decreto 5 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, nel senso che deve intendersi nominato sequestratario della stessa il rag. Antonio Mazzotta e non Giuseppe Mazzotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2314)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Santa Marianova (Ancona) di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Santa Marianova (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2289)

1972

14-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 182

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1946.

Revoca del decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano;

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite la suindicata società non risulta più esistente e pertanto occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Deko », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Composizione del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1946, concernente la nomina del commissario e dei vice-commissari liquidatori dell'Ente predetto;

Decreta:

Il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è composto dal dott. Rosario Labadessa, avvocato Dante del Vicario e dott. Luigi Mazzitelli, in rappresentanza dei creditori e dai signori Antonio Scanzani e Tommaso Magnani, in rappresentanza delle società assistite.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio

MORANDI

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Convalida della deliberazione commissariale 23 novembre 1943 colla quale veniva risolto per rescissione consensuale il rapporto d'impiego della dattilografa di ruolo della sede centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 268;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra del 12 luglio 1946, n. 242, relativa alla convalida della deliberazione commissariale in data 23 novembre 1943, n. 17278, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con cui veniva risolto per rescissione consensuale il rapporto d'impiego della dattilografa di ruolo della sede centrale dell'Associazione stessa, signorina Gengarelli Itala, con decorrenza 30 novembre 1943 e con il pagamento delle indebitate corrispondenti;

Ritenuto che il provvedimento di licenziamento di cui trattasi non risulta determinato da motivi politici, ma di ordinaria amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Decreta:

E' convalidato a tutti gli effetti il provvedimento di cui alla citata deliberazione commissariale in data 23 novembre 1943, n. 17278.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2323)

Il Ministro: SERENI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Bertolini Mario fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Poggi Enrico fu Sisto, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Bertolini Mario fu Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 21 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bertolini Mario fu Emilio, è nominato rappresentante alle grida del sig. Poggi Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2316)

P. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire uno stabilimento per la produzione di acido solforico e di perfosfato, in Bagnolo Mella.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 25 maggio 1946, con la quale la ditta « Società Italghisa », con sede in Bagnolo Mella, rende noto che ha intenzione di allestire in Bagnolo Mella un impianto per la produzione di acido solforico a 50/60 Bé e di quintali 200.000 di perfosfato;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Società Italghisa », è vietato allestire in Bagnolo Mella uno stabilimento per la produzione di acido solforico a 50/60 Bé e di quintali 200.000 di perfosfato, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferire da Napoli a Meda (Milano) le attrezzature dello stabilimento della ditta Industrie chimiche meridionali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denunce in data 27 maggio e 6 giugno 1946, con le quali la ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di trasferire a Meda (Milano) varie attrezzature chimiche recuperabili dallo stabilimento di Napoli;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Industrie Chimiche Meridionali S. A. « I.C.M.E.S.A. », è fatto divieto di trasferire a Meda (Milano) le attrezzature recuperabili dallo stabilimento di Napoli, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide di smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione) Serie 12ª, n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 96.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie A, n. 4384, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri istituti governativi di istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 97.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 I - Serie 10ª, n. 322, di L. 20.000, intestato a D'Orto Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved. D'Orto, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

1974

14-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 182

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**Cessazione di notai dall'esercizio**

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 agosto 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoscritti notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1265, e 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1563:

Gallo Rodolfo, residente nel comune di Ivrea, 4 luglio 1946;

Guldobaldi Ferdinando, residente nel comune di Nereto, distretto notarile di Teramo, 9 luglio 1946;

Giardino Giuseppe, residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Foggia, 20 luglio 1946;

Giulini Giuseppe, residente nel comune di Milano, 26 luglio 1946;

Nicosta Gaetano, residente nel comune di Belpasso, distretto notarile di Catania, 6 agosto 1946;

Polizzi Antonino, residente nel comune di Adriano, distretto notarile di Catania, 7 agosto 1946;

Materasso Nicolino, residente nel comune di Nicastro, 22 agosto 1946.

Roma, addì 9 agosto 1946

(2371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Tolirano (Savona)**

Con decreto Ministeriale 2 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Tolirano (Savona), della estensione di ettari 325, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 10 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Il Comitato provinciale della caccia di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2326)

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fossano (Cuneo)

Con decreto Ministeriale 5 agosto 1946, la zona di Fossano (Cuneo), dell'estensione di ettari 733 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

ad est: fiume Stura;

a sud: strada provinciale di Salmour e Canalone che sfocia alla cascina San Lazzaro ed ha inizio sulla comunale di San Michele;

ad ovest: strada comunale di San Michele e strada provinciale Cuneo-Alba;

a nord: strada podereale che si diparte dalla detta provinciale in corrispondenza della cascina San Rocco e termina sul fiume Stura in prossimità della cascina «La nuova».

Il Comitato provinciale della caccia di Cuneo, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2327)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Campomale» con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, n. 1546, sono state approvate a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Campomale» con sede in Mantova.

(2328)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna**

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1946, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avvocato Emiliani Emanuele.

(2330)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Aosta

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1946, il rag. Marchiando Michele, viene nominato, per la durata di mesi tre, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Aosta.

(2331)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**Sclassifica di aree demaniali site nel comune di Tortoreto**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, sono state dismesse dal Pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree di mq. 1644,75 e di mq. 2821,25, site sulla spiaggia del comune di Tortoreto, distinte rispettivamente con i numeri catastali 145 e 154, le quali sono state chieste in acquisto dal signor Cesarini Quintino.

(2333)

CONCORSI**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Concorso per titoli a cinquanta posti di assistenti in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni.

H. GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 828, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 808, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1946, n. 141, che consente l'assunzione mediante concorso per titoli nel personale d'ordine nell'Amministrazione statali;

Fatta riserva del terzo dei posti a favore dei sottufficiali delle Forze Armate e di un altro terzo a favore dei graduati del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1946, n. 72094/12106.13.1 che autorizza a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di assistenti in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, ai partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2305, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
- c) abbia sempre tenuto lillibata condotta civile, morale e politica;
- d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonché una statura non inferiore a 1,60;
- e) abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 28. Sono salve le disposizioni circa l'elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 341, o avviamento commerciale o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2305, lettera C.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure presso i tribunali nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

- 1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;
- 2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto presidenziale;

- 3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore del tribunale;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti fisici ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 30 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonché certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio;

10) tutti i titoli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 10 del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, né si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia, nel conse-

1976

14-8-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 182

guimento del diploma; di altri titoli di studio posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti per il concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto, che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti in prova delle case di rieducazione nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonché il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1935, n. 155.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 499 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

In seguito ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei lavori pubblici bandisce un concorso per sei posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile.

Un decimo di tali posti (e precisamente sei) è riservato, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1933, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e che abbiano cinque anni almeno di continuato o lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio, diretto ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1502, e dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

Il Ministero dei lavori pubblici, ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato e insindacabile le domande degli aspiranti.

Roma, addì 7 agosto 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione: GONELLA

(2378)

Proroga del termine per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 24 giugno 1946.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste il decreto Ministeriale 24 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare al 30 settembre il termine stabilito, nel citato decreto Ministeriale, per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni da parte dei candidati e di consentire, inoltre, in relazione alle eccezionali condizioni del Paese, che i candidati stessi producano, limitatamente ad un solo lavoro, copie dattiloscritte in luogo di pubblicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la data del 31 agosto 1946 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie, indetti con decreto Ministeriale 24 giugno 1946, è prorogato a tutto il 30 settembre 1946 il termine utile per l'invio dei documenti e delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi medesimi.

Art. 2.

I candidati sono inoltre autorizzati a presentare, limitatamente ad un solo lavoro, copie dattiloscritte in luogo di pubblicazioni.

Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta senz'altro acquisita agli atti del Ministero.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione: GONELLA

(2377)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 16 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10. All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia. Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.	ALLA PARTE SECONDA In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10. All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
---	---

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Fotografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 284 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 45.

Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Caerano di San Marco (Treviso) di una dipendenza della Banca popolare di Montebelluna. Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire, in Fino Mornasco (Como), uno stabilimento per la lavorazione della gomma Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di ampliamento dello stabilimento della ditta «S.A.P.» (Società Anonima Pneumatici) per la lavorazione della gomma, in Firenze Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Vigevano un impianto per la lavorazione della gomma Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radiorecettori Pag. 1979

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate Pag. 1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 1981

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro Pag. 1982

Diffide per smarrimento di quietanze Pag. 1982

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca di trasferimento di professore universitario. Pag. 1982

Vacanza della cattedra di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1982

Vacanza della cattedra di aerodinamica presso la scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma, cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1983

Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento Pag. 1983

Vacanza della cattedra di geografia nell'Università di Firenze cui si intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1983

1978 16-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 183

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena Pag. 1983

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 183 DEL 16 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento dei premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (dalla 41^a alla 65^a) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella settima estrazione eseguita nei giorni dal 14 marzo al 1^o aprile 1946.

(2388)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 45.

Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 98;

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1601;

Visto il regio decreto-legge 31 dicembre 1936, n. 2411, relativo a provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 831, recanti agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 718, circa agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1392, che proroga per due anni le agevolazioni suddette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero dell'Agricoltura e foreste;

Ritenuta la necessità di concedere agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e foreste di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' consentita per un periodo di tre anni, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con regio decreto-legge 9 gennaio

1940, n. 2, a chiunque, dal 1^o gennaio 1946 al 31 dicembre 1948, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio, è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbia goduto l'esenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Caerano di San Marco (Treviso) di una dipendenza della Banca popolare di Montebelluna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montebelluna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montebelluna, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Caerano di San Marco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire, in Fino Mornasco (Como), uno stabilimento per la lavorazione della gomma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 1° luglio 1946, con la quale la ditta società per azioni «V.I.S.G.O.M.M.A.», con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di allestire in Fino Mornasco (Como) uno stabilimento per la lavorazione della gomma;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta società per azioni «V.I.S.G.O.M.M.A.», è vietato allestire in Fino Mornasco, uno stabilimento per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2357)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di ampliamento dello stabilimento della ditta «S.A.P.» (Società Anonima Pneumatici) per la lavorazione della gomma, in Firenze.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 16 luglio 1946, con la quale la ditta «S.A.P.» (Società Anonima Pneumatici), con sede in Firenze, rende noto che intende di attivare altro macchinario in aggiunta a quello già autorizzato, in data 29 aprile 1946, nel proprio stabilimento, per la lavorazione della gomma, in Firenze;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta «S.A.P.» (Società Anonima Pneumatici), è vietato l'ampliamento delle attrezzature produttive del proprio stabilimento, per la lavorazione della gomma, in Firenze, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2358)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 20 luglio 1946, con la quale la ditta «A.R.A.R.» Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di allestire in Gallarate

uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta «A.R.A.R.» Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, è vietato allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2359)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Vigevano un impianto per la lavorazione della gomma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 17 giugno 1946, con la quale la ditta Gomma «V.E.G.A.» di Lino Locatelli & C. società accomandita semplice, con sede in Vigevano, rende noto che intende attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Gomma «V.E.G.A.» di Lino Locatelli & C. società accomandita semplice, è vietato attivare in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2360)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radiorecettori.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto Part. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 26 giugno 1946, con la quale la ditta «I.M.E.R.» Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, con sede in Luino, rende noto che intende attivare, in Luino (Varese), un impianto per la fabbricazione di radiorecettori;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta «I.M.E.R.» Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, è vietato attivare in Luino (Varese), un impianto per la fabbricazione di radiorecettori, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2361)

Il Ministro: MORANDI

1980

16-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 183

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 12 e 27 luglio 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio e 17 agosto 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 35, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432 e 27, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 25 novembre e 2 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 e 18 dicembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 26 e 122, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 449, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 378 e 422, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 373, 375 e 82, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine, e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 set-

tembre e 12 dicembre 1941, registri nn. 13 e 16, fogli nn. 33 e 248, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1943, registro n. 8, foglio n. 428, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Madonna di Porto Salvo » di stazza lorda tonn. 22,86, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 24 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Francesco Padre »: dalle ore 24 dell'11 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Carlo »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Camogli »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Motopeschereccio « Barbera Giulia »: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Motonave « S. Antonio Equa »: dalle ore 24 del 31 ottobre 1943;

Motogoletta « Rondine »: dalle ore 24 del 30 settembre 1943;

Motopeschereccio « Corradino »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Bella Italia »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Piropeschereccio « Claretta »: dalle ore 24 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Vittoria »: dalle ore 24 del 27 febbraio 1946;

Motopeschereccio « Dea Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Freccia Nera »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giulio Cesare », di stazza lorda tonn. 62,82, iscritto al Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio: « Giovannino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Livia »: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Vito »: dalle ore 24 del 4 ottobre 1943;

Motopeschereccio « San Giovanni »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Michele »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1945. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lehn Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Floriti Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2716 — Data: 20 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Biancato Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Loni Rita di Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 Mod. A — Data: 25 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: Salomone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 25 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cipolla Giuseppina fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 4 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Salerno — Intestazione: Baglivo Carmela di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 24 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Gioia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scialese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 18 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Celesti Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Motopeschereccio « Tripoli »: dalle ore 24 del 12 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Bersagliere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nazario Sauro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Roma », di stazza lorda tonnellate 36,40, iscritto al Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 24 del 29 dicembre 1944;

Motopeschereccio « Madonna del Carmine »: dalle ore 24 del 6 luglio 1943;

Rimorchiatore « S. Marco I. A. »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Motopeschereccio « Severo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giuseppe »: dalle ore 24 del 6 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lago Tana »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Beniamino F. »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Carlotta G. »: dalle ore 24 del 19 novembre 1945;

Motobarca « Marechiaro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Pietro T. »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Argentario »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motoveliero « Iride II »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Ernesto Leoni »: dalle ore 24 del 15 febbraio 1943;

Motopeschereccio « Bolzano »: dalle ore 24 del 1º settembre 1943;

Motopeschereccio « Radiosa Aurora »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motoveliero « Attilio I »: dalle ore 24 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « Dessiè »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Proteo »: dalle ore 24 dell'11 marzo 1946;

Motopeschereccio « S. Pietro Apostolo »: dalle ore 8 del 27 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Flavio Gioia »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Piroscafo « S. Giuseppe »: dalle ore 15 dell'8 maggio 1945;

Rimorchiatore « Sud »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 251

(2242)

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3320.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amadio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 6 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Bellenghi Vincenzo fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 30 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paoliceffi Donato di Carlo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 180.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 769 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mariolini Epimeneo ed altri — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 1115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 10 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Rocco Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 238, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 19 del 17 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Napoli al sig. De Martino Francesco fu Antonio per il deposito di buoni Tesoro novennali 1951 4% del c. n. complessivo di L. 25.000 presentati per la conversione in buoni 5%.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2348)

Diffide per smarrimento di quietanze

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 376250, serie 6ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1937 dall'esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1938, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciucci Domenico fu Sal-

valore e Brandi Angelomaria di Antonio, iscritta all'art. 98 del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciucci Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 396446, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novacentotrentatré e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1940 dall'esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Al sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Salvatore Sgroso alla cattedra di clinica oculistica nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2376)

Vacanza della cattedra di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2373)

Vacanza della cattedra di aerodinamica presso la scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma è vacante la cattedra di aerodinamica, cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della scuola anzidetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2372)

Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di geologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2374)

Vacanza della cattedra di geografia nell'Università di Firenze cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di geografia, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2375)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1923, n. 1553, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 25 maggio 1926, n. 398, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1933, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 111, che consente l'assunzione mediante concorso per titoli nel personale d'ordine nelle Amministrazioni statali;

Fatta riserva del terzo dei posti a favore dei sottufficiali delle Forze Armate e di un altro terzo a favore dei graduati del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la lettera 8 luglio 1946, n. 73661/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il concorso;

Decreto

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, ai partigiani combattenti e reduci della deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 24 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti fisici od imperfezioni fisiche, nonché una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa l'elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda;

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera C.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'attuale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

1984

16-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 183

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore del tribunale;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1923, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciati dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonché certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio;

10) tutti i titoli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del precedente articolo 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 10 del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 17 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 177.

Per la valutazione dei titoli la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia, nel conseguimento del diploma; di altri titoli di studio posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti per il concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto, che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno, sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonché il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1945, n. 155.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1946

(2339)

Il Ministro: GULLO

GIOIETTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 13 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella 24^a Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 16 al 24 novembre 1946 Pag. 1961

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Gualco Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Misura delle quote costituenti il compenso di riparazione previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, per i semestri anteriori al 1° luglio 1945. Pag. 1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Popoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1965

Autorizzazione al comune di Lago a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1965

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 1965

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 1966

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 1968

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL
13 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 47: Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Nona e decima estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende Patrimoniali dello Stato, create con regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 690.

(2354)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella 24^a Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 16 al 24 novembre 1946.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 soprarichiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

1962

13-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 181

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 24^a Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che si terrà a Milano dal 16 al 24 novembre 1946, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: MORANDI

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 9 aprile 1939, col quale il sig. Piaggio Adriano fu Martino, venne nominato rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 21 gennaio 1946, a firma autenticata, col quale il nominato sig. Piaggio Adriano ha rinunciato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Bottino Emanuele;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Piaggio Adriano fu Martino a rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2319)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Gualco Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Bottino Emanuele fu Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo;

Visto il relativo atto di procura in data 1° febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo, è nominato rappresentante alle grida del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Misura delle quote costituenti il compenso di riparazione previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, per i semestri anteriori al 1° luglio 1945.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, portante provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate;

Accertati i costi dei materiali e della mano d'opera per il periodo di tempo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La misura delle quote costituenti il compenso di riparazione spettante per la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati dei quali il recupero e la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 o siano stati iniziati dopo tale data od ultimati od ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, è fissata per i vari periodi semestrali dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Ove i lavori di recupero e di riparazione siano stati eseguiti in più semestri e non possa essere comprovato, con certificati rilasciati dal R.I.N.A. dalle autorità marittime o dai competenti uffici della Regia marina, l'avanzamento dei lavori stessi nei singoli semestri, alla liquidazione delle varie quote del compenso di riparazione sarà proceduto applicando la media delle misure unitarie previste per i vari semestri in cui i lavori stessi sono stati eseguiti.

Art. 3.

Le tabelle allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, sono applicabili anche ai lavori effettuati dal 1° luglio 1945, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per la marina

DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

TABELLA A.

II Semestre 1943

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di recupero.

Navi e galleggianti:

fino a	100 tonn. s. l.	L. 2275 per tonn. s. l.
da 101 a	300 tonn. s. l.	• 2100 per tonn. s. l.
da 301 a	500 tonn. s. l.	• 1925 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 1750 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 1500 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 1050 per tonn. s. l.

TABELLA B.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari.

Navi e galleggianti:		Per ogni quintale di legno messo a posto.		
		Lira	Lira	Q.li
fino a	100 tonn. s. l.	440	550	2,9
da 101 a	300 tonn. s. l.	440	550	2,7
da 301 a	500 tonn. s. l.	440	550	2,5
da 501 a	1000 tonn. s. l.	398	550	2,3
da 1001 a	1500 tonn. s. l.	352	462	2,1
da 1501 a	2000 tonn. s. l.	352	462	1,9
da 2001 a	3000 tonn. s. l.	308	418	1,6
da 3001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	308	418	1,3

TABELLA C.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto.

Navi e galleggianti:

fino a	500 tonn. s. l.	L. 352 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 374 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 418 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 440 per tonn. s. l.

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del trenta per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA D.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese riparazione apparato motore ed apparecchio ausiliario apparato motore.

Potenza fino a	100 C.A. o C.I.	L. 880 a C.A. o C.I.
Potenza da 101 a	300 C.A. o C.I.	• 806 a C.A. o C.I.
Potenza da 301 a	500 C.A. o C.I.	• 793 a C.A. o C.I.
Potenza da 501 a	1000 C.A. o C.I.	• 748 a C.A. o C.I.
Potenza da 1001 a	2000 C.A. o C.I.	• 704 a C.A. o C.I.
Potenza di oltre	2000 C.A. o C.I.	• 660 a C.A. o C.I.

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA A.

I Semestre 1944

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di recupero.

Navi e galleggianti:

fino a	100 tonn. s. l.	L. 3250 per tonn. s. l.
da 101 a	300 tonn. s. l.	• 3000 per tonn. s. l.
da 301 a	500 tonn. s. l.	• 2750 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 2500 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 2000 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 1500 per tonn. s. l.

TABELLA B.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari.

Navi e galleggianti:		Per ogni quintale di legno messo a posto.		
		Lira	Lira	Q.li
fino a	100 tonn. s. l.	800	1000	2,9
da 101 a	300 tonn. s. l.	800	1000	2,7
da 301 a	500 tonn. s. l.	800	1000	2,5
da 501 a	1000 tonn. s. l.	720	1000	2,3
da 1001 a	1500 tonn. s. l.	640	840	2,1
da 1501 a	2000 tonn. s. l.	640	840	1,9
da 2001 a	3000 tonn. s. l.	560	760	1,6
da 3001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	560	760	1,3

TABELLA C.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto.

Navi e galleggianti:

fino a	500 tonn. s. l.	L. 640 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 680 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 760 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 800 per tonn. s. l.

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del trenta per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA D.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese riparazione apparato motore ed apparecchio ausiliario apparato motore.

Potenza fino a	100 C.A. o C.I.	L. 1600 a C.A. o C.I.
Potenza da 101 a	300 C.A. o C.I.	• 1520 a C.A. o C.I.
Potenza da 301 a	500 C.A. o C.I.	• 1440 a C.A. o C.I.
Potenza da 501 a	1000 C.A. o C.I.	• 1360 a C.A. o C.I.
Potenza da 1001 a	2000 C.A. o C.I.	• 1280 a C.A. o C.I.
Potenza di oltre	2000 C.A. o C.I.	• 1200 a C.A. o C.I.

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

1964

13-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 181

TABELLA A.

II Semestre 1944

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di recupero.

Navi e galleggianti:		
fino a	100 tonn. s. l.	L. 5070 per tonn. s. l.
da 101 a	300 tonn. s. l.	• 4680 per tonn. s. l.
da 301 a	500 tonn. s. l.	• 4290 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 3900 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 3120 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 2340 per tonn. s. l.

TABELLA B.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari.

Navi e galleggianti:		Per ogni quintale di legno messo a posto.	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto.	Peso massimo per ogni tonnellata stazza lorda.
		Lire	Lire	Q.li
fino a	100 tonn. s. l.	1340	1675	2,9
da 101 a	300 tonn. s. l.	1340	1675	2,7
da 301 a	500 tonn. s. l.	1340	1675	2,5
da 501 a	1000 tonn. s. l.	1260	1675	2,3
da 1001 a	1500 tonn. s. l.	1072	1407	2,1
da 1501 a	2000 tonn. s. l.	1072	1407	1,9
da 2001 a	3000 tonn. s. l.	938	1273	1,6
da 3001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	938	1273	1,3

TABELLA C.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto.

Navi e galleggianti:		
fino a	500 tonn. s. l.	L. 1072 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 1139 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 1273 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 1340 per tonn. s. l.

TABELLA D.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese riparazione apparato motore ed apparecchio ausiliario apparato motore.

Potenza fino a	100 C.A. o C.I.	L. 2680 a C.A. o C.I.
Potenza da 101 a	300 C.A. o C.I.	• 2546 a C.A. o C.I.
Potenza da 301 a	500 C.A. o C.I.	• 2412 a C.A. o C.I.
Potenza da 501 a	1000 C.A. o C.I.	• 2278 a C.A. o C.I.
Potenza da 1001 a	2000 C.A. o C.I.	• 2144 a C.A. o C.I.
Potenza di oltre	2000 C.A. o C.I.	• 2010 a C.A. o C.I.

Il Ministro per la marina
DE COURTENIl Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA A.

I Semestre 1945

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di recupero.

Navi e galleggianti:		
fino a	100 tonn. s. l.	L. 6110 per tonn. s. l.
da 101 a	300 tonn. s. l.	• 5640 per tonn. s. l.
da 301 a	500 tonn. s. l.	• 5170 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 4700 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 3760 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 2820 per tonn. s. l.

TABELLA B.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari.

Navi e galleggianti:		Per ogni quintale di legno messo a posto.	Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto.	Peso massimo per ogni tonnellata stazza lorda.
		Lire	Lire	Q.li
fino a	100 tonn. s. l.	1820	2275	2,9
da 101 a	300 tonn. s. l.	1820	2275	2,7
da 301 a	500 tonn. s. l.	1820	2275	2,5
da 501 a	1000 tonn. s. l.	1638	2275	2,3
da 1001 a	1500 tonn. s. l.	1456	1911	2,1
da 1501 a	2000 tonn. s. l.	1456	1911	1,9
da 2001 a	3000 tonn. s. l.	1274	1729	1,6
da 3001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	1274	1729	1,3

TABELLA C.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese ripristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto.

Navi e galleggianti:		
fino a	500 tonn. s. l.	L. 1456 per tonn. s. l.
da 501 a	1000 tonn. s. l.	• 1547 per tonn. s. l.
da 1001 a	2000 tonn. s. l.	• 1729 per tonn. s. l.
da 2001 a	15000 tonn. s. l. ed oltre	• 1820 per tonn. s. l.

I valori di cui alla presente tabella debbono essere maggiorati del trenta per cento nel caso di navi da passeggeri o miste.

TABELLA D.

COMPENSO DI RIPARAZIONE

Quota concorso spese riparazione apparato motore ed apparecchio ausiliario apparato motore.

Potenza fino a	100 C.A. o C.I.	L. 3640 a C.A. o C.I.
Potenza da 101 a	300 C.A. o C.I.	• 3458 a C.A. o C.I.
Potenza da 301 a	500 C.A. o C.I.	• 3276 a C.A. o C.I.
Potenza da 501 a	1000 C.A. o C.I.	• 3094 a C.A. o C.I.
Potenza da 1001 a	2000 C.A. o C.I.	• 2912 a C.A. o C.I.
Potenza di oltre	2000 C.A. o C.I.	• 2730 a C.A. o C.I.

Il Ministro per la marina
DE COURTENIl Ministro per il tesoro
CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Popoli
a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Popoli (provincia di Pescara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2336)

Autorizzazione al comune di Lugo
a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 27 maggio 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lugo (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5346 — Data: 22 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli-Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Suriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sonnino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio — Intestazione Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 806 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Boggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Potito Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1931 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelletti — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1009 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67-7575 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Seghetti Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16988 — Data: 16 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1900.

1966

13-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 181

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1311 — Data: 2 ottobre 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorso Alfredo fu Eduardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 3010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 14 giugno 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Savarino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1314 — Data: 6 dicembre 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo fu Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 20.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garrappa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 290,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1916

(1659)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati 1 nuovi:

Elenco n. 11.

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	411920	Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato	31,50
Id.	412145	Come sopra	343 —
Id.	265361	Come sopra	122,50
Id.	190430 (solo per la proprietà)	Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto	525 —
Id.	137667 (solo per la proprietà)	Zeviani Pallotta Evolina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercolo, ved. di Conti Francesco	409,50
Id.	60023 (solo per la proprietà)	Mondalini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondalini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria)	24,50
Id.	61233	Come sopra	10,50
Rend. 5 %	105856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima	750 —
Id.	105855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua	250 —
Id.	4968	Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa	2790 —
Prest. Red. 3,50 %	423036 (proprietà e usufrutto)	Quagliolo Ferdinando e Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nati dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando	1123 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che nei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presentavviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notifcate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 75 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1916

(1920)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 13.

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 336, e 73 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE delle rendite annue di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	122174	Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la tutela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Anania (Cosenza), vincolata	5.450 —
Id.	129281 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca	355 —
Prest. Rend. 3,50 %	514438 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario-Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Rend. 5 %	129283	Toscano Aldo-Giorgio, Mario-Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente	310 —
Prest. Rend. 3,50 %	514437	Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Id.	514022	Come sopra	1.715 —
Rend. 5 %	86962	Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Introzzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano	1.150 —
Id.	86963	Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra	1.150 —
Id.	86964	Come sopra, dom. a Olgiate Olona (Milano)	750 —
Id.	86965	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra	750 —
Rend. 3,50 %	204739 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano, con usufrutto a Introzzi Antonietta fu Giuseppe	203 —
Id.	204740 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra	203 —
Id.	205364	Cassano Irene fu Michele, dom. in Bittetto (Bari), vincolata	297,60
Id.	213707	Come sopra	73,60
Rend. 5 %	129280 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico, vedova di Toscano Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	129281 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo-Giorgio fu Giacomo, dom. in Novara, con usufrutto come sopra	1.685 —
Rend. 3,50 %	514436 (nuda propr. e usufrutto)	Come sopra	448 —
Id.	199097	Berzoni Bianca o Bianca Maria di Giovanni, moglie di Gobio Gian Luigi, dom. a Virgilio (Mantova), vincolata	1.382,50
Rend. 5 %	66512	Frava Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. a Milano	19.200 —
Id.	141549	Frava Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	80 —

1968

13-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N 181

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lira
Rend. 5 %	178545	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	1.010 —
Id.	178544	Come sopra	4.800 —
Cens. 3,50 % (1902)	39234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 5 %	129282 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Franco Piero fu Giacomo, minore sotto la patria po- testà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico ve- dova Toscano, dom. in Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	117799 ex la propr. e usufrutto	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Barriello Margherita fu Pasquale, ve- dova Carra, con usufrutto a favore di quest'ultima . . .	680 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblica-
zioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi
siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 agosto 1946 - N. 172

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	—
Brasile	5,15	Portogallo	4,067
Canada	—	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	90,50
Id. 3,50 % 1902	84,175
Id. 3 % lordo	70,85
Id. 5 % 1935	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	79,375
Id. 5 % 1936	95,60
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 agosto 1946 - N. 173

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,067
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	90,025
Id. 3,50 % 1902	84,50
Id. 3 % lordo	70,85
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 5 % 1936	95,50
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,775
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,375

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. CO-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 615.

Trattamento economico del personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare Pag. 1954

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Apertura di uno sportello bancario dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna presso il Consorzio agrario provinciale di Cagliari Pag. 1954

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

Conferma in carica del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano. Pag. 1953

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Carpaneto Piacentino ed in Ponte dell'Olio (Piacenza) di dipendenze della Banca di Piacenza. Pag. 1953

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Firenze di una agenzia di città della Banca Toscana Pag. 1953

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Gonars ed in Pozzuolo del Friuli (Udine) di dipendenze della Banca cooperativa Udinese Pag. 1950

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Monticelli Pavese (Pavia) di una dipendenza della Banca mutua popolare agricola di Lodi Pag. 1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana Pag. 1958

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 1958

Dispensa di notaio dal servizio per raggiunti limiti di età Pag. 1958

Diffida per smarrimento di mandato. Pag. 1959

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Cavriglia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1958

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1957

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni Pag. 1959

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vittorio Emanuele» Pag. 1959

Avviso di rettifica Pag. 1960

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «SS.ma Annunziata» di Palestina (Roma) Pag. 1960

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1960

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione d'irrigazione dell'Agro all'ovest del Sesia, con sede in Vercelli Pag. 1960

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista Pag. 1960

1954

12-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 180

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 613.
Trattamento economico del personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennità e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

In caso di infortunio, occorso durante le operazioni previste dall'art. 1, sono corrisposte al personale della Regia marina le seguenti indennità in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria:

a) se l'infortunio è mortale: una indennità di lire centomila;

b) se l'infortunio importa inabilità lavorativa permanente e totale: una indennità di lire centoventicinquemila;

c) se dall'infortunio deriva una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento: una indennità proporzionale a quella prevista dalla precedente lettera b).

Per la determinazione degli aventi diritto di cui alla lettera a) e per il calcolo dell'indennità di cui alla lettera c) saranno applicati i criteri della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Resta ferma la concessione al personale infortunato, o alle famiglie, della pensione privilegiata nei casi in cui essa sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti.

A favore dei salariati della Regia marina, ai quali non è liquidata la pensione privilegiata, le normali indennità d'infortunio occorso durante le operazioni previste dall'art. 1 ad essi dovute, a termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono raddoppiate.

Alla liquidazione delle speciali indennità previste dai precedenti comma sarà provveduto a mezzo della

gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940.

I marittimi mercantili di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943, del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni del 1° comma del presente articolo, in quanto le disposizioni stesse risultino più favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; però anche in tal caso la liquidazione è demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Art. 3.

Al personale della Regia marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, sono estesi, qualora non ne abbiano già acquisito il diritto per altro titolo, i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra.

Con successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN —
CORBINO — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 368. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Apertura di uno sportello bancario dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna presso il Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1500, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1700 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento per l'esecuzione del detto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1500, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, è autorizzato ad istituire un proprio sportello bancario presso il Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2342)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Conferma in carica del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il regio decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4-B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto 23 ottobre 1945, relativo alla nomina del sig. Pelli Enrico fu Salvatore a commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano;

Considerata l'opportunità di prorogare i poteri conferiti al predetto commissario straordinario;

Decreta:

Il sig. Pelli Enrico fu Salvatore, è confermato nella carica di commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano fino al 31 ottobre 1946

Roma, addì 2 luglio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
LOMBARDO

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Carpaneto Piacentino ed in Ponte dell'Olio (Piacenza) di dipendenze della Banca di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Piacenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Piacenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Piacenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Piacenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Carpaneto Piacentino ed in Ponte dell'Olio (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Firenze di una agenzia di città della Banca Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Firenze nel rione Monticelli all'incrocio fra le vie Monticelli e Pisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2283)

1956

12-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 180

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Gonars ed in Pozzuolo del Friuli (Udine) di dipendenze della Banca cooperativa Udinese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Udinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Udinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Udine, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Gonars ed in Pozzuolo del Friuli (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Monticelli Pavese (Pavia) di una dipendenza della Banca mutua popolare agricola di Lodi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare agricola di Lodi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Monticelli Pavese (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreto Ministeriale del 25 luglio 1946 è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Vascellari Agostino del 24 maggio 1945 al 22 gennaio 1946, nella sede di Pieve di Cadore (distretto notarile di Belluno), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2345)

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale del 25 luglio 1946, viene revocato il decreto Ministeriale 28 gennaio 1946, con il quale il notaio dott. Sansa Ferruccio, titolare della sede di Ronco d'Istria, nel distretto notarile di Pola, veniva autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Agordo, nel distretto notarile di Belluno, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, dell'articolo 2, comma 1°, del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570.

(2346)

Dispensa di notaio dal servizio per raggiunti limiti di età

Con decreto in corso il notaio cav. Rodolfo Gallo di Ivrea (Torino), presidente del Consiglio notarile di Ivrea, viene dispensato dal servizio, per raggiunti limiti di età, con effetto dal 4 luglio 1946.

(2347)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE

DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Dimanda per smarrimento di mandato

Si notifica lo smarrimento del mandato diretto n. 22, cap. 53, esercizio 1943-44 di L. 21.702.90, emesso sulla Tesoreria di Napoli in data 1° agosto 1943, a favore della Casa di riceducazione minorenni di Cassano Murge, con quietanza del direttore pro-tempore del Monte dei Paschi di Siena, sede di Napoli, a pagamento rette mantenimento minori mese di giugno 1943 e registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1943.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

Roma, addì 24 luglio 1946

(2332)

Il Direttore generale.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cavriglia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cavriglia (provincia di Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 680.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2335)

12-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 180

1957

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	448488	52,50	Porzio Mario di Quinto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria).	Porzio Mario di Quintino, ecc., come contro.
Id.	265007	175 —	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanese Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chioldi Regina fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanese Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chioldi Angela Maria Regina fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.
Id.	149023	245 —	Parisi Eugenio Massimo di Giuseppe, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di Paris Giuseppe fu Giovanni, dom. a Mattie.	Parisi Eugenio Massimo di Giovanni Antonio Giuseppe, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di Paris Giovanni Antonio Giuseppe fu Giovanni Battista, dom. a Mattie.
Id.	329261	616 —	Libutti Maria Rosa fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote.	Libutti Rosa-Maria fu Gerardo, ecc., come contro.
Id.	332181	175 —	Cerri Massimo fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).	Cerri Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).
Id.	182429	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1908)	535138	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	575640	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	610949	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	661332	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738541	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754804	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	766801	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	779027	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	783881	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	792103	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	13103	304,50	Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Ceriani Maria fu Cesare, nubile, dom. a Milano.	Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Ceriani Carolina, ecc., come contro.
Id.	13104	304,50	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	79666	835 —	Tomatis Paola fu Giovanni, nubile, dom. a Ceva (Cuneo).	Tomatis Paola o Paolina, fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Allocco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale, dom. a Ceva (Cuneo).
Red. 3,50 % (1934)	74978	350 —	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di Ferrero Domenico, dom. a Cocconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio.	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di Ferrero Domenico, ecc. come contro.

1958

12-8-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 180

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	78400	505	Seghieri Bizzarri <i>Gualberto</i> fu Simone, dom. a Firenze.	Seghieri-Bizzarri <i>Giuseppe Gualberto</i> fu Simone, dom. a Firenze.
Cons. 3,50 % (mista)	987	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2414	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2415	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2490	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3935	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1905)	821002	7 —	Seghieri <i>Gualberto</i> fu Simone, dom. a Lucca.	Seghieri Bizzarri <i>Giuseppe Gualberto</i> fu Simone, dom. a Lucca.
Red. 3,50 % (1934)	111428	346,50	Seghieri-Bizzarri <i>Gualberto</i> fu Simone, dom. in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino.	Seghieri-Bizzarri <i>Giuseppe Gualberto</i> fu Simone, ecc., come contro.
Rend. 5 %	98327	620 —	Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali Elbana fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali Maria Pia Elbana, ecc., come contro.
Id.	98328	620 —	Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1903)	92164	119 —	Icardo Rosa e Liduina fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga.	Icardo Rosa ed Albina Liduina fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	189854	33 —	Icardo Liduina fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia).	Icardo Albina Liduina fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	246987	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1902)	36948	233,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	337057	700 —	Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio <i>Giuseppina</i> fu Luigi, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Travaglio Vittoria <i>Giuseppina</i> fu Michele, ecc., come contro.
Id.	560928	679 —	Zolezzi Lidia di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli Cesare fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale.	Zolezzi <i>Luigia Carmela Lidia</i> di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli Cesare Luigi, ecc., come contro.
Id.	623342	14 —	Rigoni Albertina fu Daniele, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigoni Daniele, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigoni Daniele.	Rigone o Rigoni Albertina fu Eustacchio Daniele, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele.
Id.	747360	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	607915	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585380	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585378	234,50	Rigoni Antonietta fu Daniele, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigoni Daniele, dom. a Vespolate (Novara).	Rigone o Rigoni Antonietta fu Eustacchio Daniele, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele, dom. a Vespolate (Novara).
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B	50	140 —	D'Amico Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. D'Amico.	Amico Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. Amico.
Id.	51	540 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6 ^a	600	150 —	Benech <i>Margherita</i> fu Giovanni Francesco, scomparsa, rappresentata dal curatore Stalè Samuele, dom. in Luserna San Giovanni (Torino).	Benech <i>Lidia Margherita</i> fu Giovanni Francesco, ecc., come contro,
Id. Serie 2 ^a	667	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 3 ^a	697	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	851917	1.470 —	Chiata Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli <i>Lucia</i> fu Giovanni, ved. di Chiata Augusto, dom. in Bari.	Come contro, con usufrutto a Marvulli <i>Maria Lucia</i> , ecc., come contro,
Red. 3,30 % (1934)	446876	140 —	Goyet <i>Teofilo</i> fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).	Goyet <i>Giuseppe Teofilo</i> fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).
Id.	470782	175 —	Eredi legittimi di Goyet <i>Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet <i>Teofilo</i> e Giacomo.	Eredi legittimi di Goyet <i>Giuseppe Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet <i>Giuseppe Teofilo</i> e Giacomo.
Rend. 5 %	172098	2.135 —	Eredi legittimi di Goyet <i>Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni, amministrata da <i>Christellini</i> <i>Ilario</i> fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet <i>Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni.	Eredi legittimi di Goyet <i>Giuseppe Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni, amministrata da <i>Christellini</i> <i>Ilario</i> fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet <i>Giuseppe Teofilo</i> e Giacomo fu Giovanni.
Red. 3,50 % (1934)	83165	350 —	Della Vedova <i>Pietro</i> fu Francesco, dom. a New York.	Della Vedova <i>Luigi Domenico</i> fu Francesco, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	849790	35 —	Sobrero <i>Luigi</i> fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a <i>De Giovanni</i> <i>Malvina</i> fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a <i>Deglobanni</i> <i>Maria Maddalena Margherita Malvina</i> , ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	503563	437,50	Sobrero <i>Angelo</i> fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	849789	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettifiche.

(1425) Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che nel giorno 4 settembre 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Golto n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1946-1947 (e successivamente quelle relative all'esercizio 1945-1946) delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, numero 5249, serie 2^a.

La quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946.

Il Direttore generale: CONTI

(2343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che nel giorno 31 agosto 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Golto n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 79^a (e successivamente la 78^a) estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie calabro-sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4387.

La quantità delle obbligazioni da estrarre corrisponde a quella della tabella di ammortamento per gli anni 1946 e 1945, e i numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946.

Il Direttore generale: CONTI

(2344)

1960

12-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 180

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimenti di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76, del 1° aprile 1946, fu erroneamente indicato il nominativo Riccietelli Emilia, madre degli intestatari dei quattro certificati del Prestito redimibile 3,50 % numeri 518508, 518509, 518510, 518511, mentre doveva invece dirsi Riccietelli.

(2334)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma).

Nella riunione tenuta il 22 marzo 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma), l'avv. Colamarini Agapito, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 agosto 1946 · N. 171

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	—
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	—	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —
Rendita 3,50 % 1906	90,05		
Id. 3,50 % 1902	84,05		
Id. 3 % lordo	70,80		
Id. 5 % 1935	95,00		
Redimibile 3,50 % 1934	79,25		
Id. 5 % 1936	95,35		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,55		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,325		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,65		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,45		

MINISTERO**DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'ovest del Sesia, con sede in Vercelli.

Con decreto Ministeriale n. 203-611 del 7 giugno 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'ovest del Sesia, con sede in Vercelli.

(2329)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

CONCORSI**ALTO COMMISSARIATO****PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA**

Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista.

L'ALTO COMMISSARIO**PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA**

Ritorna la necessità d'indire una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista.

Visto l'art. 365 del testo unico delle leggi sanitarie,

provato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1355;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1938, n. 1334;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami coloro che, alla data del presente decreto, abbiano un biennio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino.

Per la Sicilia gli esami avranno luogo presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica di Catania, Messina e Palermo.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 30 settembre 1946, alla Prefettura od all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

a) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 31 dicembre 1946;

b) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

c) atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

d) certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1938, numero 1334;

e) licenza delle scuole elementari o titolo da cui risulti che l'aspirante abbia superato l'esame di ammissione alle scuole medie inferiori.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 200 per le spese di esami, intestato al prefetto o al medico provinciale dirigente l'Ufficio della sanità pubblica della provincia sede di esami.

Art. 5.

I prefetti e i dirigenti gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 luglio 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2322)

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 10 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni) - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze. La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 agosto 1946, n. 43.

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini Pag. 1945

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 611.
Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia
per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di
pena Pag. 1946

REGIO DECRETO 26 maggio 1946, n. 612.
Suppressione del Regio consolato in S. Sebastiano e isti-
tuzione, in sua vece, di un Vice consolato di 2ª categoria,
nonché elevazione a Regio consolato di 1ª categoria del
Regio vice consolato di 1ª categoria in Bilbao Pag. 1947

REGIO DECRETO 26 maggio 1946, n. 613.
Riduzione del Consolato di 1ª categoria in La Plata a
Vice consolato di 1ª categoria Pag. 1947

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 614.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e
per geometri «Nicola Paolucci» di Vasto, ad accettare una
donazione Pag. 1947

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di
credito agrario Pag. 1947

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di
credito agrario Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito
agrario di Cerva (Catanzaro) Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza
della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di
Castro (Viterbo) Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa ru-
rale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).
Pag. 1949

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di
credito agrario Pag. 1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-
dite nominative Pag. 1950
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1952
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1952

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 agosto 1946, n. 43.
Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli
altri prodotti zuccherini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924,
che approvano i testi unici di leggi per l'imposta di
fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio, maltosio
ed altre materie zuccherine;

Visti gli allegati B e C al decreto legislativo inogo-
tenenziale 26 aprile 1945, n. 223, che recano modifica-
zioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri pro-
dotti zuccherini;

1946

10-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 179

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4000 per ogni quintale di zucchero di 1^a classe e nella misura di L. 3840 per ogni quintale di zucchero di 2^a classe.

Le nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano anche allo zucchero in natura nonché ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini fiduciari, nonché allo zucchero e ai prodotti viaggianti in cauzione.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 2000
glucosio liquido	" 1000
zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'81 % in peso, espresso in zucchero invertito	" 3000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	" 3500
maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;	
levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.	

Le nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti esistenti nei magazzini vincolati alla Finanza, nonché agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

Art. 3.

Gli aumenti di imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini da chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in quantità superiore ad un quintale, anche se viaggianti.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino Ufficio doganale o Comando della guardia di finanza.

In mancanza di tali uffici, la denuncia potrà essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Art. 4.

L'imposta differenziale, dovuta in base al precedente art. 3, deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente si applica un'indennità di mora del 6 %.

Art. 5.

In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 3, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 6.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGRETARIO

Visto, il Guardasigilli, CALEO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 44. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 611.
Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, il regolamento per gli acquisti in economia per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con il Regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, è modificato nel modo seguente:

a) l'art. 2 è abrogato;

b) l'art. 3 è così sostituito: « Le pratiche preliminari per tali acquisti sono normalmente fatte dalle singole direzioni, che, studiate le condizioni del mercato, disciplinano la fornitura da eseguirsi, interpellando quel maggior numero di ditte idonee che ritengono conveniente, e rimettono quindi al Ministero le offerte ricevute, possibilmente coi listini dei prezzi, accompagnandole con una particolareggiata, motivata relazione, contenente le loro proposte concrete ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 309. — FRASCA

REGIO DECRETO 26 maggio 1946, n. 612.

Soppressione del Regio consolato in S. Sebastiano e istituzione, in sua vece, di un Vice consolato di 2ª categoria, nonché elevazione a Regio consolato di 1ª categoria del Regio vice consolato di 1ª categoria in Bilbao.

N. 612. R. decreto 26 maggio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Regio Consolato in S. Sebastiano e viene istituito, in sua vece, un Vice consolato di 2ª categoria, e viene altresì elevato a Regio consolato di 1ª categoria il Regio vice consolato di 1ª categoria in Bilbao.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

REGIO DECRETO 26 maggio 1946, n. 613.

Riduzione del Consolato di 1ª categoria in La Plata a Vice consolato di 1ª categoria.

N. 613. R. decreto 26 maggio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato di 1ª categoria in La Plata viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 614.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Nicola Paolucci » di Vasto, ad accettare una donazione.

N. 614. R. decreto 27 maggio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Nicola Paolucci » di Vasto, viene autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 20.000 (lire ventimila) fatta dal geometra sig. Nicola Giovine, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al nome del capitano pilota Giulio Giovine.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonio Meloni fu Agostino, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari);

il sig. Severino Manca fu Elio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Donori (Cagliari);

il sig. Gabriele Scudu fu Basilio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro);

1948

10-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 179

Il sig. Francesco Carta fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari);

Il sig. Antonio Delogu fu Ignazio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO
(2267)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Ponziano Vergari fu Paolo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalco (Perugia);

L'avv. Ermanno Menichetti fu Luigi, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bolsena (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO
(2266)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Cerva (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cerva (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cerva (Catanzaro), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO
(2258)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 25 ottobre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 13 giugno 1942, con il quale il sig. ragioniere Bernardino Papini venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il rag. Papini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Falcioni fu Pio, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1945, con il quale il sig. Giuseppe Venuto venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che il sig. Venuto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione.

Decreta:

Il rag. Giuseppe D'Arrò fu Francesco, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

(2282)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Michele Santoro di Pasquale, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carife (Avellino);

Il sig. Sebastiano D'Amato fu Raimondo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Arsenio (Salerno);

Il sig. Vincenzo Rizzi di Teodoro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia);

Il sig. Nicola Zumpano fu Giacomo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casabona (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2265)

1950

10-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3^a pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1919, n. 526, e 73 del regolamento generale, approvato con il decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1943, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMO 12 alla rendita annua di ciascuna iscrizione
Pr. Red. 3,50 %	402015	Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania)	Lira 903 —
Id.	404720	Vescovo <i>pro-tempore</i> di Caltagirone	77 —
Id.	404721	Come sopra	7 —
Id.	40.375	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	10,50
Id.	405444	Parroco <i>pro-tempore</i> della Chiesa ex matrice di Caltagirone	7 —
Id.	412563	Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone	66,50
Id.	412564	Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone	10,50
Id.	416.90	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	416501	Come sopra	21 —
Id.	416502	Come sopra	7 —
Id.	416.93	Come sopra	38,50
Id.	423862	Come sopra	7 —
Id.	427136	Come sopra	7 —
Id.	508211	Come sopra	3,50
Id.	416504	Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone	10,50
Id.	416505	Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo	3,50
Id.	422728	Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone	73,50
Id.	423874	Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone	7 —
Id.	423873	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	423875	Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone	3,50
Id.	433860	Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari	10,50
Id.	433861	Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone	3,50
Id.	430319	Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Gram- michele	28 —
Id.	437187	Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone	7 —
Id.	437204	Chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini	105 —
Id.	437206	Chiesa di San Giovanni Battista, in Vizzini	3,50
Id.	437203	Chiesa di Sant'Agata, in Vizzini	3,50
Id.	450553	Mensa vescovile di Caltagirone e Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o ex Matrice di detta città, eredi indivisi di Montemagno Camilla Nicolò fu Saverio	672 —
Id.	450560	Come sopra	672 —
Id.	452734	Chiesa di San Giacomo, in Caltagirone	49 —

10-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 179

1951

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	490342	Chiesa ex Matrice o Santa Maria del Monte, in Caltagirone	203 —
Id.	495671	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Vizzini	3.325 —
Id.	495672	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini . .	7.735 —
Id.	508210	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	3,50
Id.	521944	Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Gram- michele	1.148 —
Id.	82739	Galimberti Leopoldo di Andrea, dom. a Cantù (Como) . .	14 —
Id.	402251	Vitton Enrico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza . .	105 —
Id.	423401	Come sopra	350 —
Id.	427348	Come sopra	864,50
Id.	395098	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi . .	700 —
Id.	518804	Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria po- testà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	518965	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine . .	700 —
Id.	518866	Carpentieri Nicola di Giovanni, ecc., come sopra	700 —
Id.	415779	Falella Anna Maria fu Francesco-Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata	1.050 —
Id.	188833	De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio	525 —
Id.	518303	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	190400	Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caseria)	350 —
Id.	49428	Come sopra	350 —
Id.	518508	Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria po- testà della madre Ricciuti Emilia di Domenico ved. Ven- tura, dom. in Vicovaro (Roma)	182 —
Id.	518509	Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	168 —
Id.	518510	Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	185,50
Id.	518511	Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra .	140 —
Cons. 3,50 % (1900)	531245	Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo ed Agostino Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Caponago Giulia fu Vincenzo, ved. Tixe, dom. in Arenzano (Genova), con usufrutto a Caponago Giulia fu Vincenzo ved. Tixe	1.155 —
Id.	476408	Cassa di mutuo soccorso tra il personale a diaria giornaliera della Manifattura tabacchi di Catania	70 —
Id.	711755	Come sopra	101 —
Id.	723390	Franzini Angelo fu Giovanni, dom. a Formia (Latina) . .	154 —
Id.	122885	Comune di Mazzarino (Caltanissetta), rappresentato dal sin- daco <i>pro-tempore</i>	7 —
Pr. Red. 3,50 %	306502	Comune di Mazzarino (Caltanissetta)	1.540 —
Comuni di Sicilia	9781	Comune di Mazzarino, nella rappresentanza di quell'ex col- legio degli studi	—

1952 10-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 179

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	707373	Di Cio Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	70 —
Id.	689959	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Cio Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	35 —
Id.	692641	Come sopra	525 —
Id.	72044	Come sopra	38,60
Cons. 3,50 % (1902)	34903	Di Cio Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	350 —
Cons. 5 %	454133	Balletto Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova)	20 —
Id.	454139	Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra	20 —
Id.	454140	Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra	5 —
Rend. 5 %	29500	Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano	2.220 —
Id.	29501	Come sopra	80 —
Id.	29502	Come sopra	500 —
Id.	29503	Come sopra	52.250 —
Id.	29504	Come sopra	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni, presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rassegnino i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(853)

Roma, addì 20 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 59

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1943, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1949, serie A, n. 5189 di L. 500; 1950-1, 1ª serie, n. 1558 di L. 1000; n. 1559 di L. 2000; n. 1561 di L. 4000; n. 1562 di L. 14.000; n. 1575 di L. 24.000; n. 1576 di L. 8000; n. 1675 di L. 5000; n. 1676 di L. 20.000; n. 1714 di L. 20.000; n. 1716 di L. 20.000; n. 1717 di L. 30.000, intestati a Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, domiciliata in Roma, in parti uguali — il buono n. 5189 vincolato di usufrutto vitalizio a favore della madre predetta — col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1946

(980)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 agosto 1946 - N. 170

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			89,525
Id. 3,50 % 1902			84,175
Id. 3 % lordo			70,775
Id. 5 % 1935			95,70
Redimibile 3,50 % 1934			79,225
Id. 5 % 1938			95,55
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)			98,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)			92,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			98,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			98,85

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 9 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 41.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 800.000.000 per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nell'annata 1946 Pag. 1935

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 42.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato Pag. 1935

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 503.

Ricostituzione del comune di Capodrise (Caserta).
Pag. 1939

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 599.

Autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per l'esecuzione dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari Pag. 1940

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 610.

Ricostituzione dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovascanates (Cagliari) Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Castrocara di una dipendenza della Cassa di risparmio di Forlì Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Berra (Ferrara) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Ferrara Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Apertura in Ferrara di una dipendenza del Banco di Napoli Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Miglianico (Matera) di una dipendenza della Banca cooperativa ferrandinese Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Olivari Tomaso fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.
Pag. 1942

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 1942

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Sdemanzializzazione di reliquati della bonifica di Samma e Vesuvio (Napoli) Pag. 1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Inserzione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti Pag. 1943

Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: Delimitazione del comprensorio di bonifica della Valle del Tirino (L'Aquila) Pag. 1943

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di idraulica e di impianti industriali meccanici nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, cui la Facoltà intende provvedere con trasferimento Pag. 1942

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 1943

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1944

1938

9-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 178

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande o documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci . . . Pag. 1944

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 9 AGOSTO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2341)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 41.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 800.000.000 per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nell'annata 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta è aumentata di altre L. 150.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 316, con il quale è stato disposto un ulteriore aumento di spesa di L. 500.000.000;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento predetto, in vista dell'esigenza di intensificare e di protrarre le operazioni di lotta in corso oltre il limite previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La spesa di L. 800.000.000 complessivamente autorizzata con i decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806, 19 aprile 1946, n. 222 e 4 maggio 1946, n. 316, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette è aumentata di L. 800.000.000.

Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nel presente decreto, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordine di accreditamento in cecedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — FASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 42.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le successive modificazioni;

Ritenuto che, in attesa che si possano realizzare i benefici derivanti dalle provvidenze relative all'adeguamento delle pigioni, intese a mettere in grado lo Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio turbato a seguito delle vicende belliche, si rende indispensabile fornire all'Istituto stesso ulteriori mezzi per assicurare il soddisfacimento delle passività ed il normale andamento della gestione;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di lire 70 milioni, per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo avverrà, su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento in ragione di 15 milioni nel primo mese ed a rate non superiori a lire 5 milioni mensili per i mesi successivi.

Decorso l'anno, il mutuo sarà ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.

Art. 3.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo od alla scadenza del periodo di un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La somma mutua, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sarà ammortizzata in 50 annualità costanti all'interesse del 5,80 per cento.

Le annualità di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti di cui al 1° comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1946

Alla del Governo, registro n. 1, foglio n. 43. — FIASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE
AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 603.

Ricostituzione del comune di Capodrise (Caserta).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Capodrise, aggregato con R. decreto 11 marzo 1928, n. 601, al comune di Marcianise, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Capodrise ed il nuovo organico del comune di Marcianise saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 11 marzo 1928, n. 601.

Al personale già in servizio presso il comune di Marcianise e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Alla del Governo, registro n. 10, foglio n. 371. — FIASCA

1946

9-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 178

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 609.

Autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per l'esecuzione dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Ritenuta l'opportunità di promuovere, in provincia di Bari, l'impianto di vivai di viti americane per la ricostruzione dei vigneti danneggiati o distrutti dalla infestazione fillosserica e dagli eventi bellici, nonché di alleviare, nel contempo, il fenomeno della disoccupazione locale;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 40.000.000 per l'impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.

E' corrispondentemente ridotta di pari importo la autorizzazione di spesa di lire un miliardo di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a portare le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per la spesa prevista nel presente decreto, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 373. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 610.

Ricostituzione dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovascauales (Cagliari).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Norbello, aggregato con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139, a quello di Ghilarza e distaccato con R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637, da quello di Ghilarza ed aggregato al comune di Abbasanta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Norbello e di Abbasanta.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Norbello ed il nuovo organico del comune di Abbasanta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione, disposta con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139.

Al personale già in servizio presso il comune di Abbasanta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti allo atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 375. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura in Castrocara di una dipendenza della Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castrocara, frazione del comune di Castrocara e Terra del Sole (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946.

Il Ministro: CORBINO

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura in Berra (Ferrara) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Berra (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Apertura in Ferrara di una dipendenza del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Apertura in Miglionico (Matera) di una dipendenza della Banca cooperativa Ferrandinese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Miglionico (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2235)

1942

9-3-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 178

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Olivari Tomaso fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. De Marchi Luigi fu Girolamo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Olivari Tomaso fu Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Olivari Tomaso fu Emilio, è nominato rappresentante alle grida del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2317)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, col quale il sig. Bertolini Mario fu Emilio, venne nominato rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 21 marzo 1946, a firma autenticata, col quale il nominato sig. Bertolini Mario ha rinunciato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. De Marchi Luigi;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bertolini Mario fu Emilio a rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

(2318)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Edemaniaizzazione di reliquati della bonifica di Somma e Vesuvio (Napoli).

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 829 del Codice civile;

Ritenuto che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori della bonifica di Somma e Vesuvio (Napoli) fu con decreto del Prefetto di Napoli in data 5 aprile 1907 espropriato un appezzamento di terreno riportato nel catasto rustico del comune di Napoli, sezione Barra, alla partita 257, foglio 5, particella 30, per l'estensione di ha. 0,1936, di natura incolto e senza reddito imponibile;

Che tale appezzamento continua ad oriente con la strada denominata Oliva, ad occidente con l'abitato della frazione Zimbarelli, a settentrione con l'alveo abbandonato dei torrenti Pollena ed a sud con il viottolo che conduce all'abitato;

Considerato che, giusta il riconoscimento dell'ufficio del Genio civile di Salerno, espresso con nota 28 gennaio 1939, n. 2602/17976/30899, il predetto terreno non è più necessario agli scopi della bonifica, così che esso, senza pregiudizio alcuno, può essere trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

L'appezzamento descritto nella narrativa del presente decreto a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere della bonifica di Somma e Vesuvio, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per le finanze

SCOCIMARRO

(2276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA****Inscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti**

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1946, il rag. Gentili Silvio fu Domenico, residente a Padova, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2310)

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE****Delimitazione del comprensorio di bonifica
della Valle del Tirino (L'Aquila)**

Con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, n. 3138, è stato provveduto alla delimitazione del comprensorio di bonifica di 2ª categoria della Valle del Tirino (provincia dell'Aquila) sulla base della corografia redatta dall'Ufficio del genio civile dell'Aquila in data 30 settembre 1940. Il comprensorio risulta dalla superficie di ettari 1650, di cui ettari 709 nel comune di Ofena, ettari 800 in quello di Capistrano e 140 in quello di Bussi.

(2326)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di idraulica e di impianti industriali meccanici nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, cui la Facoltà intende provvedere con trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le cattedre di idraulica e di impianti industriali meccanici, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti, dovranno far pervenire le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(2366)

9-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 178

1943

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL FISCO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2^a pubblicazione)

Elenco n. 83

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Contr. 3,50 % (1936)	92620	Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Tortona) Ver- celli	Lire 3,60
Id.	538712	De Marra Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la cu- ratela del marito Orlando Luigi, dom. in Tramutela (Po- tenza)	210 —
Id.	394056	Marchioni Erminia di Luigi, moglie di Manacorda Ercole- Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria)	700 —
Id.	674131	Marchioni Erminia fu Luigi, ecc., come sopra	315 —
Id.	407500	Ela Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno)	525 —
Id.	592863	Ferraria Felicità fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino	35 —
Id.	546726	Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Beda Mario, dom. a Valle Inferiore Messo (Novara)	1.683,50
Id.	259046	Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova	70 —
Id.	161234	Barbetta Elena fu Giovanni, dom. in Milano	17,50
Id.	277448	Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano	10,50
Id.	423922	Cassa Pia Cicci, in Bovisio (Milano)	3,50
Id.	1397	Congregazione di carità di Nova Milanese	241,50
Id.	186106	Comune di Nova Milanese	70 —
Id.	742526	Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Dea Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara)	35 —
Id.	65328	Cassa Pia di Culto Grivelli, in Castelseprio (Como)	35 —
Id.	649705	Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano	87,50
Id.	788611	Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino	1.120 —
Id.	410323	Congregazione di carità di Pray (Novara)	35 —
Id.	810681	Comune di San Raffaele Cimena (Torino)	1.925 —
Id.	305143	Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Profette Set- tenarie di Catania	136,50
Id.	422459	Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno) . .	210 —
Id.	383809	Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno)	234,50
Id.	316881	Batti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano	280 —
Id.	10350	Fabbriceria di San Pietro di Butto, in Varese Ligure (Ge- nova)	7 —
Id.	16461	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Nè (Genova)	98 —
Id.	474078	Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino)	1.218 —

1944

9-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N 178

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	344524	Coletti Nazzareno fu Davide, dom. a Ranzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo)	17,50
Id.	342034	Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montecale (L'Aquila)	119 —
Id.	326725	Martano Margherita di Giuseppe, ved. di Bailor Michele, do- miciliata in Torino	17,50
Id.	11633	Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Ver- celli)	259 —
Id.	137284	Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, do- miciliata in Campobasso	1.400 —
Id.	484787	Beneficio parrocchiale di Seriate (Bergamo)	150,50
Id.	106982	Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stellanello (Genova)	3,50
Id.	472583	Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Pavia)	105 —
Id.	399368	Asilo infantile di Chiavazza (Novara)	17,50
Id.	269303	Asilo infantile di Caprezzo (Novara)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(1426) Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 agosto 1946 - N. 163

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8503	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			89,70
Id. 3,50 % 1902			83,60
Id. 3 % lordo			70,85
Id. 5 % 1935			95,60
Redimibile 3,50 % 1934			78,425
Id. 5 % 1936			95,225
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)			98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1939)			98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)			98,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)			92,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			98,95

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i decreti Ministeriali numeri 4003, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018 e 4019, con i quali furono banditi concorsi riservati ai reduci;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG 4124/19399 in data 30 luglio 1946;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

La scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci, banditi coi decreti Ministeriali su indicati, è prorogata al 31 agosto 1946.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: FERRARI

(2321)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87^a — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 8 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (scorleggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.500 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma) Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Imolese in Mordano (Bologna) Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Montereale (L'Aquila) di una dipendenza della Cassa di risparmio dell'Aquila Pag. 1932

REGIO DECRETO 25 maggio 1946.

Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori Pag. 1932

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 1933

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1935

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1936

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma),

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

D'INTESA CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Cassino, trasferita temporaneamente nel comune di Cervaro, ritorna nel comune di Cassino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed andrà in vigore il sesto giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 14 giugno 1946

p. Il Ministro per la grazia e giustizia
VERONI

Il Ministro per l'interno

ROMITA

Il Ministro per il tesoro

CORRINO

(2312)

1939

8-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 177

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con decreto del Capo del Governo in data 24 febbraio 1939;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della predetta Cassa di risparmio, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale ordinaria degli azionisti rispettivamente in data 26 aprile e 4 maggio del corrente anno;

Decreta:

Gli articoli 8, 22, 31, 33, 35, 43, 50, 51, 65, 66, 67, dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini sono modificati come appresso:

Al 1° comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

« Non possono essere soci che i cittadini italiani che godano di tutti i diritti civili e politici, ed abbiano preferibilmente domicilio o dimora nella città di Rimini o nella zona di azione della Cassa ».

Al numeri 14, 16, 18, 19, 21, dell'art. 22 sono sostituiti i seguenti:

14) sulla vendita o sugli acquisti degli immobili nei limiti consentiti dalla legge sulle locazioni che oltrepassino L. 25.000 annue o la durata di nove anni;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi l'importo di L. 50.000 o sia di valore indeterminato;

18) sulle operazioni di cui alle lettere f), g), h), m), dell'art. 63 di importo superiore alle L. 500.000 e sulle operazioni di cui alle lettere o), q), dello stesso articolo;

19) sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 500.000;

21) sulle transazioni di importo superiore alle lire 25.000 ».

Al comma 9 dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore, e in caso di assenza od impedimento anche di questi dal ragioniere capo ».

All'art. 33 è sostituito il seguente:

« Il direttore generale, il vice direttore e tutto il personale debbono essere cittadini italiani ».

Al 3° comma dell'art. 35 è sostituito il seguente:

« In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può consentire agli impiegati e agli altri dipendenti, sovvenzioni munite interamente di garanzie reali a condizione che l'esposizione complessiva di ciascun nominativo non venga a superare le L. 200.000 ».

Al 2° comma dell'art. 43 è sostituito il seguente:

« I libretti al portatore che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, prelievo o registrazione di interessi, divengono infruttiferi e, da tale data, si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa ».

All'art. 50 è sostituito il seguente:

« I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per il risparmio ordinario:

fino a L. 3.000 a vista;

da L. 3.001 a L. 5.000 un giorno di preavviso;

da L. 5.001 a L. 10.000 tre giorni di preavviso;

per somme maggiori otto giorni di preavviso;

e per il piccolo risparmio:

fino a L. 2.500 a vista;

per somme maggiori dieci giorni di preavviso.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso ».

All'art. 51 è sostituito il seguente:

« I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone le quali dimostrino di appartenere ad una delle categorie seguenti:

a) impiegati, salariati e pensionati dello Stato o degli Enti pubblici;

b) impiegati non aventi mansioni direttive e salariati degli Enti privati;

c) insegnanti ed alunni di asili infantili e di scuole elementari;

d) alunni di scuole medie;

e) agricoltori-braccianti, persone di servizio, artigiani, portieri, commessi, venditori ambulanti, soldati di bassa forza di corpi armati;

f) appartenenti a famiglie numerose ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge 22 maggio 1939, n. 917;

g) istituzioni di beneficenza, società di mutuo soccorso ed Enti ecclesiastici.

Il limite massimo di deposito fruttifero è di L. 20.000 limite che non può essere superato se non per effetto della capitalizzazione degli interessi.

La Cassa accetta versamenti a partire da lire cinque.

Su ogni libretto possono essere effettuati più versamenti nel corso di una settimana; l'importo totale dei versamenti non può però superare le L. 2.000.

Da ciascun libretto può essere effettuato un solo prelevamento per settimana: i limiti massimi di tale prelevamento sono i seguenti:

L. 1.000 a vista;

L. 2.000 con cinque giorni di preavviso;

somme superiori, con dieci giorni di preavviso ».

Al 7° comma dell'art. 65 è sostituito il seguente:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

All'art. 66 è sostituito il seguente:

« I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa.

L'ammontare della somma da concedere a prestito non potrà superare la metà del valore degli immobili offerti in garanzia. Tale limite viene ridotto ai due quinti quando si tratti di immobili che non siano fondi rustici od abitazioni civili.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie beneviste alla Cassa e nella relativa polizza dove inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari ».

Al 3° comma dell'art. 67 è sostituito il seguente:

« La somma da impiegarsi nei mutui o conti correnti ipotecari, mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra, mutui per la costruzione di case popolari, mutui agrari di miglioramento, mutui per la costruzione di case coloniche, in operazioni di pegno di credito ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa. Della quota del 15 % non più di un terzo potrà essere impegnato nelle operazioni ipotecarie da concedersi su immobili che non siano fondi rustici né abitazioni civili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il conte Giangiacomo di Thiene è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Vicenza;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del conte Giangiacomo di Thiene a commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

Il Ministro: SAGGI

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Imolese in Mordano (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione ereditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mordano (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1946, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Ceroplast con sede in Milano, via Guicciardini, 6;

Ritenuto che nella suindicata società gli interessi italiani sono da considerarsi prevalenti e quindi è opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 14 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Ceroplast, con sede in Milano.

2. — La S. A. Ceroplast, con sede in Milano, via Guicciardini, 6, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. D'Ambrosio Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2279)

1932

8-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 177

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Monteverde (L'Aquila) di una dipendenza della Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 275, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Monteverde (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

(2254)

Il Ministro: CORBINO

REGIO DECRETO 25 maggio 1946.

Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 57 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore, approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, concernente lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto d'autore e la nomina del dott. Mario Vinciguerra a commissario straordinario dell'Ente stesso;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, sulla soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e sulla temporanea gestione dei relativi servizi;

Ritenuta la necessità di procedere al ripristino degli organi normali di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto cessa la gestione straordinaria della Società italiana degli autori ed editori.

Dalla stessa data il dott. Mario Vinciguerra, è nominato presidente della Società anzidetta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Registro Presidenza n. 10, foglio n. 60. — FERNANI

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Pasquale Dente di Domenico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino);

L'ing. Domenico De Matteis fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila);

Il sig. Cosimo Giovannucci fu Giustino, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cappelle sul Tavo (Pescara);

Il sig. Luigi Petrone di Saverio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fragneto L'Abate (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per Agricoltura e foreste
GULLO

(2264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2^a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 5 %	4842	Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Russino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa)	1.965 —
Id.	4843	Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra	1.965 —
Rend. 5 %	56347	Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote	2.775 —
Id.	56348	Come sopra	940 —
Id.	56349	Come sopra	170 —
Id.	56350	Come sopra	95 —
Red. 3,50 % (1934)	76601	Come sopra	1.029 —
Id.	89677	Come sopra	302 —
Id.	151328	Come sopra	210 —
Id.	155215	Come sopra	70 —
Rend. 5 %	24787	Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote	2.435 —
Id.	77671 (solo usufrutto)	Ospedale civile « Massa Deregibus » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile	3.500 —
Id.	171824 (solo usufrutto)	Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina)	200 —
Id.	169397	Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile	2.500 —
Id.	156171	Garau Federico di Pietro, dom. a Torino	2.500 —
Id.	143815	Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	800 —
Prestit. Red. 3,50 %	408020	Romano Maria-Luisa, vulgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia	980 —
Id.	408021	Romano Carlo di Ferdinando-Vittorio, minore, ecc., come sopra	980 —
Id.	425293	Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	830483	Come sopra	350 —
Id.	531397	Carino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	700 —

1934 8-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 177

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	176625	Carino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	350 —
Rend. 5 %	54977	Cel Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata	330 —
Cons. 3,50 % (1906)	831811 (solo per la proprietà)	Asilo Infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usu- frutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello An- gela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrulot Vincenzo, Ca- rello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana	350 —
Prest. Red. 3,50 %	513440	Biscetti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Boca Marianna fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Boca (No- vara)	900,50
Cons. 3,50 % (1906)	768783 (solo per la proprietà)	Cormanini Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Merlino Ancilla fu Carlo, nubile, dom. a Ca- stelletto Ticino (Alessandria)	105 —
Rend. 5 %	145988	Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata	270 —
Id.	114845	Seuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata	3.600 —
Prest. Red. 3,50 %	324428	Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio o Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara)	3.608,50
Rend. 5 %	173143	Carbone Gilda di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata	3.700 —
Prest. Red. 3,50 %	71450	Casera Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno)	35 —
Id.	240223 (solo per la proprietà)	Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Ca- gliari	3.500 —
Id.	240224 (solo per la proprietà)	Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra	3.500 —
Id.	156720	Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Offranto Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Callianissetta	73,50
Id.	310103 (solo usufrutto)	Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Cacciatongo Fran- cesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu An- gelo, nubile, dom. a Milano	2.275 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	250 —
Id.	195856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usu- frutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lin- gua, dom. a Cuneo	750 —
Rendita 5 %	77916	Martorana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Ric- cardo, vincolata	8.310 —
Prest. Red. 3,50 %	280706	Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma	577,50
Id.	280707 (proprietà e usufrutto)	Come sopra, con usufrutto a Cafolla Almerinda fu Alfonso	192,50
Cons. 3,50 % (1906)	765414	Vaglienti Margherita Adolfa di Giorgio, moglie di Genovesi Ercolo-Rosario, dom. a Pegli d'Intelvi (Como), vincolata	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1916

Il direttore generale: CONTI

8-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 177

1935

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1903)	760915	350 —	Gianti <i>Lucia</i> di Bernardo, moglie di De-giovanni Giacomo, dom. in Celle di Ma-cra (Cuneo).	Gianti <i>Marta</i> di Bernardo, ecc., come con-tro.
Id.	802224	875 —	Gianti <i>Lucia</i> di Bernardo, nubile, dom. in Celle Macra (Cuneo).	Gianti <i>Maria</i> di Bernardo, moglie di De-giovanni Giacomo, dom. in Celle di Ma-cra.
Red. 3,50 % (1934)	179853	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122980	1.750 —	Lebole <i>Luigia</i> fu Giacomo, moglie di Fo-gliato <i>Gio. Pietro</i> , dom. in Torino.	Lebole <i>Luigia</i> fu Giacomo, moglie di Fo-gliato <i>Pietro Giovanni</i> , dom. in Torino.
Id.	154080	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180931	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4924	2.570 —	Zocchi <i>Eugenia</i> fu Pietro, moglie di Cal-re <i>Alessandro</i> , dom. in Casale Monferra-to (Alessandria), con vincolo dotale.	Zocchi <i>Eugenia</i> fu Pietro, moglie di Cairò <i>Giovanni Alessandro</i> , ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	833400	154 —	Belloni <i>Carlo</i> e Remigio fu <i>Giuseppe</i> , eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Ca-iro (Pavia), con usufrutto a Lanza-rotti <i>Maria</i> fu <i>Marziano</i> , ved. di Belloni <i>Giuseppe</i> .	Bellone <i>Carlo</i> e Remigio fu <i>Alessandro Giu-seppe</i> , eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanza-rotti <i>Maria</i> fu <i>Marziano</i> , ved. di Bellone <i>Alessandro Giuseppe</i> .
Red. 3,50 % (1934)	478069	411 —	Belloni <i>Remigio</i> fu <i>Giuseppe</i> , dom. in Pie-ve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanza-rotti <i>Maria</i> fu <i>Marziano</i> , ved. di Belloni <i>Giuseppe</i> .	Bellone <i>Remigio</i> fu <i>Alessandro Giuseppe</i> , ecc., come sopra.
Id.	473058	444,50	Belloni <i>Carlo</i> fu <i>Giuseppe</i> , dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanza-rotti <i>Maria</i> fu <i>Marziano</i> , ved. di Belloni <i>Giuseppe</i> .	Bellone <i>Carlo</i> fu <i>Alessandro Giuseppe</i> , ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	178714	1.235,50	Troiani <i>Isabella</i> fu Giovanni, moglie di De-luti <i>Vittorio</i> , dom. a Venezia, con vin-colo dotale.	Troiani <i>Elisabetta</i> fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538233	1.050 —	Lanzani <i>Erminda</i> di Achille, moglie di Pa-leari <i>Oreste</i> fu <i>Giuseppe</i> , dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale.	Lanzani <i>Erminda</i> di Achille, moglie di Pa-leari <i>Antibate Emilio Oreste</i> fu <i>Giuseppe</i> , ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	331918	700 —	Franchonno <i>Antonietta</i> fu Luigi, moglie di Lanzara <i>Antonio</i> , dom. in Napoli.	Franchonno <i>Antonietta</i> fu Luigi, moglie di Lanzara <i>Antonio</i> , dom. in Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	047499	350 —	Roncconi <i>Anna</i> di Francesco, moglie di Zoll <i>Ulisse</i> , dom. a Predappio.	Roncconi <i>Lucrezia Anna</i> , ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	122713	1.151,50	Roncconi <i>Anna</i> di Francesco, ecc., come so-pra.	Roncconi <i>Lucrezia Anna</i> di Francesco, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	441303	7 —	Rosset <i>Battistina Stefania</i> (<i>Baptistine Ste-phanie</i>) fu <i>Francesco Giuseppe</i> , minore sotto la patria potestà della madre <i>Bré-du</i> o <i>Brédy</i> <i>Rosalie Angelica</i> (<i>Rosalie Angelique</i>) fu <i>Alessio Antonio</i> , ved. Ros-set, dom. a Parigi, con usufrutto a <i>Brédu</i> o <i>Brédy</i> <i>Rosalie Angelica</i> fu <i>Alessio An-tonio</i> , ved. di Rosset <i>Francesco Giuseppe</i> .	Rosset <i>Battistina Maria</i> fu <i>Giuseppe</i> , mino-re sotto la patria potestà della madre <i>Brédy</i> <i>Rosalie Angelica</i> fu <i>Antonio Ales-sio</i> ved. Rosset, dom. a Parigi, con usu-frutto a <i>Brédy</i> <i>Rosalie Angelica</i> fu <i>Anto-nio Alessio</i> , ved. di Rosset <i>Giuseppe</i> .
Id.	441304	21 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

1936

8-8-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 177

Debito	Numero d'iscri- zione	Ammon- tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 % (1900)	503963	1.050	Varone Marco Aurelio di <i>Michela</i> , dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone <i>Michela</i> fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.	Varone Marco Aurelio di <i>Michelangelo</i> , dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone <i>Michelangelo</i> fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.
Rend. 5 %	208414	325	Borra Giuseppe fu Secondo, (ipotecata per cauzione).	Borra Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	380146	336	Nesti Linda Teresa fu Gustavo, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zellada fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma.	Eichelberg Linda di Zellada, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro.

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 57.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949), serie A, n. 9581, di L. 1000; serie D, n. 216, di L. 5000, e serie N, n. 26, di L. 20.000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione)

Avviso n. 57-A.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie A, n. 9580, di L. 1000; serie D, n. 215, di L. 5000, e serie N, n. 25, di L. 20.000 intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(910)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Corto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 7 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.
Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia . . . Pag. 1922DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Determinazione del contributo a favore dell'Istituto contenero italiano Pag. 1923DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti. Pag. 1923DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre luglio-settembre 1946 . . . Pag. 1923DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio Pag. 1923DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della sedicente repubblica sociale italiana Pag. 1924DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1925DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baresa (Cagliari) Pag. 1925DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario Pag. 1925DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) Pag. 1926

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . Pag. 1926

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore. Pag. 1926

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1926
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1927

Ministero dell'industria e del commercio: 173° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerario emanati in virtù del regio decreto-legge 20 luglio 1927, n. 1413. Pag. 1928

1922

7-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 176

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.

Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai fini di una più intensa attività produttiva e colonizzatrice, allo studio organico delle opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere ed effettuare direttamente le opere di irrigazione e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni nei comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da classificare per i quali essa risulti conveniente.

A tal fine l'Ente:

a) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e propone i programmi di azione e il loro ordine cronologico di svolgimento;

b) redige i piani generali di bonifica dei predetti comprensori ed i progetti esecutivi;

c) provvede alla esecuzione in concessione, con preferenza in confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante alla concessione, delle opere di competenza statale.

Esso inoltre:

1) promuove la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di bonifica;

2) coordina, ove occorra, le attività dei proprietari e dei consorzi;

3) assiste i consorzi ed i proprietari nella esecuzione delle opere e nella attuazione dei piani generali di bonifica;

4) vigila sull'osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata, nonché delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza promuove l'applicazione dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consorzi.

Art. 2.

Le zone della Sicilia estensivamente utilizzate che, mediante l'esecuzione di un piano organico di opere irrigue, siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate fra i comprensori di bonifica ai sensi ed a tutti gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3.

Per l'adempimento dei compiti specificati nell'articolo 1 del presente decreto, ad eccezione di quelli contemplati alla lettera c), è autorizzata la spesa di cento milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di quindici milioni nell'esercizio finanziario 1945-46, di 60 milioni nell'esercizio 1946-47, di 10 milioni in ciascuno degli esercizi 1947-48 e 1948-49 e di 5 milioni in quello 1949-50.

Le predette somme saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente per iniziare, proseguire ed ultimare gli adempimenti demandatigli, in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentito il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica a scopo irriguo in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni di lire.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti come segue:

esercizio 1945-46	L. 100 milioni
» 1946-47	» 900 milioni
» 1947-48	» 500 milioni

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

I conseguenti stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Ministro per il tesoro, a misura del bisogno.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORRADO — CATTANI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro n. 8, foglio n. 124, col quale è stato stabilito in L. 0,10 il contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano;

Decreta:

Il contributo, a favore dell'Istituto cotoniero italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 0,50 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
COMINO
(2301)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti l'avvocato Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, cessa dall'incarico di commissario liquidatore della Confederazione professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il Ministro: BAMBANESCHI
(2299)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre luglio-settembre 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 9289 in data 9 luglio 1946 dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre aprile-giugno 1946 di 138,5, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

La maggiorazione del trenta per cento applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari durante il trimestre aprile-giugno 1946, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevata al 35 per cento con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

(2256) *Il Ministro: COMINO*

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Grazzano Badoglio (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

(2235) *Il Ministro: COMINO*

1924

7-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 176

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'Interno della sedicente repubblica sociale italiana.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO**

Visto il decreto in data 30 novembre 1943, con il quale il Ministro per l'Interno della cosiddetta repubblica sociale italiana dispose che, per la durata della guerra, le attribuzioni ad esso demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, per quanto concerne la disciplina e lo stato economico dei segretari comunali e dei segretari provinciali, nonché i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi e i collocamenti in aspettativa dei segretari comunali fossero esercitate, per ciascuna provincia, dal capo della provincia stessa;

Considerato che i provvedimenti adottati in applicazione del suddetto decreto sono privi di efficacia giuridica e possono essere convalidati, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, sono state conferite ai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, le attribuzioni di competenza del Ministero dell'Interno relative ai trasferimenti, supplenze, reggenze, congedi, collocamenti in aspettativa e trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8°;

Ritenuto opportuno che conservino efficacia giuridica i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del citato decreto Ministeriale 30 novembre 1943, purché rientrino tra quelli contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di convalida di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'Interno della cosiddetta repubblica sociale italiana, riguardanti i trasferimenti nell'ambito della provincia, le supplenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa, il trattamento economico dei segretari comunali di grado 5°, 6°, 7° e 8°, nonché le reggenze relative a posti di segretario comunale di uno dei gradi anzidetti.

Restano privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti adottati dagli stessi capi di provincia, riguardanti i segretari provinciali e quelli comunali di grado 1°, 2°, 3° e 4°, nonché le reggenze relative a posti di segretario comunale o provinciale di detti gradi.

Restano, altresì, privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti disciplinari adottati dai predetti capi di provincia nei riguardi dei segretari provinciali o comunali di qualsiasi grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 20 luglio 1946

(2277)

p. Il Ministro: VICIDOMINI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO**

Considerato che i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle A e B annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851, possono essere dichiarati privi di efficacia giuridica, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto opportuno rivedere nel merito i provvedimenti stessi in modo da regolare la predetta assegnazione secondo i criteri seguiti dal Governo legittimo;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle A e B annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Allo scopo di conseguire l'assegnazione di cui sopra le Amministrazioni interessate dovranno presentare nuova domanda nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 20 luglio 1946

p. Il Ministro: VICIDOMINI

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova opzione da applicarsi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticata, la seguente opzione presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni:

1) opzione *F* relativa alla conversione parziale del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa 5-1 (capitale e rendita) in rendita reversibile.

Art. 2.

La Società Reale mutua, è inoltre autorizzata, in deroga a quanto stabilito dal decreto Ministeriale 14 luglio 1931, a stipulare contratti relativi alla predetta tariffa 5-1 con rendita d'importo anche inferiore al 3% del capitale.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2274)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ledda fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Francesco Nuvoli fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mario Serpi fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2268)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

1926

7-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 176

L'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Pietro Buroni fu Eugenio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

il dott. Domenico Francini fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1941, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. G. Battista Megozzi di Sante, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 31 luglio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Cuccia Giuseppe dal 19 maggio 1945 al 7 marzo 1946, nella sede di Brescia, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Codignola Antonio dal 19 maggio 1945 al 15 marzo 1946, nella sede di Borgo San Giacomo (distretto notarile di Brescia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2307)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore

Con decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 luglio 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal fu Severino Vascellari fu Giuseppe, dell'importo di L. 50.000, di cui L. 30.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Belluno e L. 20.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Venezia.

(2309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1946 - N. 163

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,10
Belgio	2.2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,657
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	460,70
Rendita 3,50 % 1906	89,70		
Id. 3,50 % 1902	84,30		
Id. 3 % 1900	71,45		
Id. 5 % 1935	95,70		
Redimibile 3,50 % 1934	70,95		
Id. 5 % 1936	95,276		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,35		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	98,80		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,55		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,50		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,525		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,55		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,65		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99 —		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,175		

7-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 176

1927

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	201218	1.400 —	Martinetti Elisa fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi Elisabetta, ecc. come contro.
Id.	201219	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	201220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13190	1.750 —	Martinetti Bianchi Elisa fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi Elisabetta, ecc. come contro.
Id.	304173	1.750 —	Martinetti Bianchi Elisa fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti Bianchi Elisabetta, ecc. come contro.
Id.	304174	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304175	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55949	11.126,50	Pugliese Gisella fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Vercelli, con vincolo dotale.	Pugliese Marianna Rachele Giuda, ecc., come contro.
Id.	470609	6.510 —	Baruffaldi Luisa fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi Luigia, ecc., come contro.
Id.	470298	2.205 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	52218	2.275 —	Sartori Maria fu Antonio, moglie di Testone Romeo, dom. a Bannio (Novara).	Sartori o Sartoris Giuseppa Maria Caterina fu Antonio, moglie di Testone Vincenzo Romeo detto Romeo, dom. a Bannio (Novara).
Id.	72413	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	126700	10,50	Ciampi Stefania fu Foscato, minore sotto la patria potestà della madre Morati Erminia di Ernesto, ved. Ciampi, dom. a Torsia frazione del comune di Pordenone (Udine) con usufrutto a Morati Erminia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Morati Maria Erminia, ecc., come contro, con usufrutto a Morati Maria Erminia.
Id.	126701	10,50	Ciampi Clemenza fu Foscato, ecc., come sopra.	Ciampi Clemenza fu Foscato, ecc., come sopra.
Id.	126703	3,50	Ciampi Stefania e Clemenza fu Foscato, ecc., come sopra.	Ciampi Stefania e Clemenza, ecc., come sopra.
Rend. 5 % (1935)	162930	155 —	Callegaris Teresa fu Giacomo, moglie di Cervio Antonio fu Paolo, dom. a Varallo Pombia (Novara), con vincolo dotale.	Callegaris Maria Teresa, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	517083	80,50	Cogliandro Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. Cogliandro, dom. a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	Cogliandro Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. Cogliandro, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31134	3.000 —	Penotti Angiolina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bonetti Caterina di Giacomo, ved. Penotti, dom. in Romagnano Sesto (Novara).	Penotti Angela fu Giacomo Vincenzo, ecc., come contro.

1928

7-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 176

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	440	Capitale 8.000 —	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare, Grandi Irene detta Ines di Cesare, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e nascituri da Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso.	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare Grandi Ines detta Irene, ecc., come contro.
Rend. 5 %	45437	70.000 —	Terzi di Sissa Ottobono Luigi-Leopoldo e Manfredi Luigi Leopoldo di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovato (Brescia), pro-indiviso.	Terzi di Sissa Ottobono-Luigi-Leopoldo e Luigi-Manfredo-Leopoldo di Giuliano, minori, ecc., come contro.
Id.	12008	1.000 —	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cusi Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cusi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	405070	35 —	Molini Angelo di Giuseppe, dom. a Montecrescense (Novara).	Molini Umberto Angelo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	44068	350 —	Chiarantano Angiolina di Antonio, moglie di Colafillo Biase di Francesco, dom. a Bolano (Campobasso).	Chiarantano Adele Laura Maria Eleonora Angiola fu Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 157 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2134)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

173* Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 203, con il quale la concessione della sorgente di acque acidule solfato bicarbonato calciche, esistente in territorio del comune di Ravenna, provincia di Novara, accordata in perpetuo alla S. A. Terme di Ravenna con decreto Ministeriale 13 giugno 1929, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Fonti minerali termali di Ravenna, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 279, con il quale al sig. Mannucci Luigi, residente in Civitavecchia, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di bario e stronzio, sito in località denominata «Plan dell'Organo» in territorio del comune di Tarquinia, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 268, con il quale al sig. Bagatto Pietro, residente a San Daniele del Friuli (Udine), è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata «Lago San Daniele» in territorio dei comuni di San Daniele del Friuli e Ragogna, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 269, con il quale alla ditta Ing. Enrico Sorelli, domiciliato in Brescia, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata «Palude Maguzzano» in territorio del comune di Lonato, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 272, con il quale il decreto Ministeriale 4 maggio 1944 con cui al sig. Aldo Sandri, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata «Valli Sabbioni» in territorio del comune di Acquafredda sul Chiese, provincia di Mantova, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 270, con il quale alla Società «A.R.C.O.» Società anonima Romana combustibili liquidi e gassosi, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata «Fosso Castellaccio» in territorio del comune di Castellieri, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 271, con il quale alla «Terzi», Società per l'Industria e l'Elettricità, con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata «Casa Loto» in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

(2363)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 6 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Follgrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 39.

Disciplina degli autotrasporti di cose Pag. 1906

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Autorizzazione alla Società anonima «U.M.A.N.A.» di assicurazioni, con sede sociale a Roma, ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni Pag. 1908

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della moda per il triennio 1945-1947 Pag. 1909

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nel 2° semestre dell'anno 1946 per le entrate conseguite dagli spacci militari e dagli spacci aziendali e di fabbrica. Pag. 1909

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia Pag. 1909

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario della Società industrie tessili Musa Ense e affini Pag. 1909

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Piasco (Cuneo) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Saluzzo Pag. 1909

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Revoca del decreto 2 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Traticoltura Valdostana Giovanni Mittag & C., con sede in Issime (Aosta). Pag. 1910

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Riattivazione di agenzia di città ed istituzione di una nuova agenzia del Monte di credito su pegno di Milano. Pag. 1910

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano) Pag. 1910

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna Pag. 1910

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Favignana ed in Santa Ninfa di dipendenza della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane Pag. 1911

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Bastardo (Perugia) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Spoleto Pag. 1911

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una tariffa complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona Pag. 1911

1906

6-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 175

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.
Pag. 1912

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina della Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione dell'albergo « Savoia » requisito ad uso degli uffici giudiziari di Genova. Pag. 1912

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta Pag. 1912
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.
Pag. 1913

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1915

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Romano Lombardo e Fara Olivana (Bergamo) Pag. 1915

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Tabelle dei coefficienti per il calcolo del supplemento di pensione spettante, a norma del decreto interministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 29 dicembre 1945, al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, infortunato sul lavoro Pag. 1915

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a undici borse per studi di perfezionamento presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1946-47. Pag. 1919

Concorso per esami a due borse di studio, per giovani cantanti, per l'ammissione e frequenza del « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera Pag. 1920

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 39.
Disciplina degli autotrasporti di cose.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1945, n. 537;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) è soppresso e la relativa consistenza patrimoniale attiva e passiva è devoluta all'Ente di cui al successivo art. 3.

Gli uffici, consorzi e compagnie, comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose sono anche essi soppressi e posti in liquidazione. I liquidatori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.

Il personale che alla data del presente decreto trovasi comunque in servizio presso l'E.N.A.C. o gli altri organismi di cui al precedente comma, è licenziato. Ad esso compete il trattamento di licenziamento, cui abbia diritto ai sensi dei regolamenti dei rispettivi enti.

Art. 2.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione cura il coordinamento dei trasporti automobilistici con quelli ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Presso ogni Ispettorato compartimentale M.C.T.C. è costituito il « Comitato regionale coordinamento trasporti » composto del presidente, nella persona di un funzionario statale, nominato dal Ministro per i trasporti, da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del commercio, da tre rappresentanti delle altre Amministrazioni competenti, rispettivamente le P.S., la Marina mercantile e l'Aviazione civile, nonché da un rappresentante dell'Ente di cui all'art. 3.

I Comitati regionali coordinamento trasporti hanno il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, su rotaia, per via idrica interna, per via marittima e per via aerea, interessanti la rispettiva zona di competenza e di proporne l'emanazione da parte delle autorità competenti.

Art. 3.

È istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero dei trasporti. Detto Ente ha il compito: di assicurare, quando necessario, e previ accordi con i competenti organi del Ministero dell'Industria e del commercio, per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, l'esecuzione di trasporti di prima necessità e di pubblico interesse, curando, quando occorra, garantire il servizio, l'equa ripartizione dei trasporti medesimi; di svolgere compiti assistenziali in materia di autotrasporti di cose; di compiere accertamenti statistici sui medesimi; di provvedere alla razionale distribuzione del carburante, dei lubrificanti e dei pneumatici nei confronti degli autoveicoli di cui al successivo art. 4, adottando tutte le forme di controllo che si rendessero necessarie per accertarne il legittimo impiego; di espletare quelle altre analoghe mansioni che gli venissero affidate dal Ministero dei trasporti.

L'Ente medesimo cura, inoltre, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e con le modalità che saranno stabilite d'accordo tra il Ministero del tesoro ed il

Ministero dei trasporti, gli accertamenti, i recuperi e le vendite degli automezzi e delle parti di automezzi di preda bellica, dati in consegna dalle Autorità Italiane ed Alleate a privati, ditte, cooperative, enti ed uffici, realizzandone il relativo prezzo da versare al bilancio dello Stato.

Art. 4.

Tutti i proprietari e detentori a qualunque titolo di autoveicoli adibiti al trasporto di cose sono tenuti annualmente a denunciare all'Ente i medesimi, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C.

Art. 5.

Per sopprimere alle proprie spese, l'Ente percepisce:

- a) all'atto della denuncia annuale, di cui al precedente art. 4, un apposito diritto di statistica nella misura che sarà determinata dal Ministro per i trasporti;
- b) all'atto della distribuzione del carburante, un contributo in relazione ai trasporti ed ai servizi effettuabili col carburante assegnato, contributo da corrispondersi secondo le istruzioni e nella misura che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti;
- c) il rimborso delle spese sostenute in relazione ai compiti di cui al comma 2° dell'art. 3.

Art. 6.

L'E.A.M. si avvale della collaborazione di Commissioni provinciali, le quali determinano i trasporti che l'Ente deve garantire, in relazione a quanto previsto nell'art. 3, ed impartiscono inoltre direttive per l'adattamento delle norme emanate dalla Direzione centrale dell'Ente circa la distribuzione dei carburanti, lubrificanti e pneumatici nei limiti dalle stesse consentiti, particolari esigenze di carattere contingente e locale.

Dette Commissioni, presiedute da un funzionario dell'E.A.M., sono composte:

- da un rappresentante dell'Ufficio provinciale industria e commercio;
- da un rappresentante della Camera di commercio;
- da un rappresentante, designato dal prefetto, di altro organo ed ente interessato alla distribuzione delle materie di consumo o addetto all'alimentazione;
- da due rappresentanti dei trasportatori.

Art. 7.

Un apposito Comitato sovrintendente alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:

- dal direttore dell'Ente e da due funzionari dell'Ente stesso;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- da due rappresentanti dell'Ispettorato generale M.C.T.C.;
- da tre rappresentanti dei trasportatori, nominati dal Ministro per i trasporti;
- da un rappresentante del Sindacato del personale.

Le funzioni di revisione e controllo sono attribuite ad un collegio sindacale composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante dell'Ispettorato generale M.C.T.C. e da un rappresentante dei trasportatori, nominato dal Ministro per i trasporti.

Al predetto collegio competono le funzioni previste dal codice civile per i collegi sindacali delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 8.

Uffici dell'E.A.M. sono la Direzione centrale e le Sedi regionali e provinciali ed interprovinciali.

L'organizzazione interna degli uffici è stabilita dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La nomina del direttore, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente, viene effettuata ai sensi del regolamento organico di cui al successivo art. 9, dal Ministro per i trasporti.

Art. 9.

Con apposito regolamento organico da assoggettare alla approvazione del Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del tesoro, saranno stabilite la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di previdenza del personale — ivi compreso il direttore — necessario per i servizi centrali e periferici dell'Ente.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'E.A.M. il patrimonio residuo alla fine della liquidazione stessa resta senz'altro devoluto allo Stato. E' anche devoluto allo Stato l'avanzo della liquidazione degli organismi di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), lo statuto ad esso allegato, il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324, contenente norme integrative al decreto istitutivo; il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1945, n. 537, nonché il decreto Ministeriale 8 maggio 1945, relativo alle condizioni generali per il trasporto di cose con automezzi ed il decreto interministeriale 30 gennaio 1945, relativo alla « tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — GIULIO
— CORBINO — MICHELI — CIN-
GOLANI — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 42. — FRASCA

1908

6-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 175

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede sociale a Roma, ad esercitare in tutti i rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO**PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, guasti, trasporti, cristalli, cauzioni, malattie e grandine;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende nello scopo sociale l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, guasti, trasporti, cristalli, cauzioni, malattie e grandine.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2246)

*Il Ministro: GUONCHI***DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.**

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della moda per il triennio 1945-1947.

IL MINISTRO**PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, con cui venne modificata la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, e con cui il detto Ente assume la denominazione di « Ente nazionale della moda »;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge sopracitato, con cui viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della moda, per il triennio 1° gennaio 1945, 31 dicembre 1947, è composto come segue:

- 1) dott. Amedeo Cossio, per il Ministero dell'industria e il commercio;
- 2) rag. Ercole Liverziani, per il Ministero del tesoro;
- 3) rag. Gennaro Jannicelli, per il Ministero del tesoro.

Roma, addì 17 giugno 1946

(2255)

*Il Ministro: GUONCHI***DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.**

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nel 2° semestre dell'anno 1946 per le entrate conseguite dagli spacci militari e dagli spacci aziendali e di fabbrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1946, speciali modalità di pagamento dell'imposta per le entrate, conseguite dagli spacci militari e dagli spacci aziendali e di fabbrica;

Considerato che i detti spacci perseguono finalità e scopi analoghi a quelli delle mense militari e di fabbrica, per cui ai medesimi può farsi lo stesso trattamento tributario stabilito ai fini dell'imposta sull'entrata per le mense di cui trattasi dal decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080;

Decreta:**Art. 1.**

Per le vendite e distribuzioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati, l'imposta sull'entrata per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore:

a 5.000 abitanti	L. 200
da 5.001 a 50.000	» 400
da 50.001 a 500.000	» 600
superiore a 500.000	» 800

Per le vendite e distribuzioni effettuate nello stesso periodo di cui al precedente comma dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, nonché dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 500
da 51 a 100	» 900
da 101 a 500	» 1600
da 501 a 1.000	» 2500
da 1.001 a 5.000	» 3700
da 5.001 a 10.000	» 4500
oltre 10.000	» 5300

I canoni di imposta di cui sopra non assorbono l'imposta relativa alle vendite e distribuzioni di merci acquistate dai detti spacci anteriormente al 1° luglio 1946; per tali vendite e distribuzioni il tributo deve essere corrisposto nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione dei canoni di imposta di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il 31 agosto 1946, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone

(generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni di importo non superiore a L. 1000 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 1946, mentre per i canoni eccedenti tale importo, il versamento può effettuarsi in due rate uguali, scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre 1946.

Art. 3.

Quando la gestione degli spacci di cui all'art. 1 sia data in appalto, l'imposta per le vendite e distribuzioni effettuate nei detti spacci, si corrisponde a cura dell'appaltatore nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1946

(2238)

Il Ministro: SCOCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Visto il decreto interministeriale in data 21 marzo 1945, con cui l'avv. Giacomo Giacquinto fu nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Giacomo Giacquinto cessa dall'incarico di amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

Il segretario generale di Governo rag. Giuseppe Dall'Armi, è nominato amministratore straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per l'Africa italiana
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario della Società industrie tessili Musa Ense e affini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1945, con cui il dott. Dante Coda fu nominato amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ense e Affini « S.I.T.M.E.A. »;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

Il dott. Dante Coda cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società industrie tessili Musa Ense e affini.

Il segretario generale di Governo dott. Ercola Veliani, è nominato amministratore straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per l'Africa italiana
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Piasco (Cuneo) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Piasco (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

(2233)

Il Ministro: CORBINO

1910

6-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 175

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Revoca del decreto 2 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Trolicoltura Valdostana Giovanni Mittag & C., con sede in Issime (Aosta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 2 settembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Trolicoltura Valdostana Giovanni Mittag & C. con sede in Issime (Aosta);

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite è risultato che la suddetta ditta non ha più alcuna attività e quindi occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Trolicoltura Valdostana Giovanni Mittag & C. con sede in Issime (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Riattivazione di agenzia di città ed istituzione di una nuova agenzia del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, è autorizzato a riattivare la propria agenzia di città per prestiti su pegno già situata in via Crocifisso n. 7, trasferendola in corso San Gottardo n. 9 e ad istituire una nuova agenzia di città per l'esercizio del credito ordinario, in via Giuseppe Meda, angolo via Torricelli (zona corso San Gottardo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bozano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1766;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 15 settembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Valdaora (Bozano) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispektorato del credito in data 22 febbraio 1939, con il quale il dottor Orfeo Cesare venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Visto il provvedimento dell'agosto 1944 del Commissario supremo per la zona di operazioni nelle Prealpi con il quale venne affidata la prosecuzione della liquidazione della sopracennata Cassa all'avv. Leopoldo Happacher, in sostituzione del dott. Cesare;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Happacher ed alla ricomposizione del Comitato di sorveglianza presso l'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Mahl di Carlo, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valdaora (Bozano) ed i signori Giovanni Steurer di Giovanni e Unterhauser, Giuseppe Hoermann di Giuseppe e Ferdinando Atzwanger di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione e alla indicazione nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio della sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1945, con il quale il prof. dott. Paolo Pagliuzzi, è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

I signori avv. Giorgio Stagni fu Riccardo e avvocato Giorgio Valeriani fu Scipione, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946

Apertura in Favignana ed in Santa Ninfa di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Favignana ed in Santa Ninfa (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.

Apertura in Bastardo (Perugia) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bastardo, frazione del comune di Giano nell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una tariffa complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa che sostituisce l'opzione di rendita della tariffa 2-8 approvata con decreto Ministeriale 19 aprile 1940;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debbitamente autenticata, un'assicurazione complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, mediante la quale l'assicurato potrà trasformare a scadenza il capitale assicurato con la tariffa 2-8 in rendita semestrale posticipata.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: MORANDI

(2275)

1912

6-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N 175

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Giuseppe D'Ambrosio di Emilio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stignano degli Alburni (Salerno);

il dott. Scipione Giancola fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Marino (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

GULLO

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina della Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione dell'albergo « Savoia » requisito ad uso degli uffici giudiziari di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Prefetto di Genova dell'11 gennaio 1943, che ordinava la requisizione dell'albergo « Savoia » in Genova, per uso di quegli uffici giudiziari;

Visto l'art. 56 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, relativo alla disciplina delle requisizioni;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1943, che nominava la Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione degli alberghi « Europa » e « Italia » in Rapallo e dell'albergo « Savoia » in Genova, destinati agli uffici giudiziari di Genova;

Vista la lettera del primo presidente della Corte di appello di Genova n. 627 del 10 aprile 1946, con la quale si prospetta la necessità di sostituire i membri della cennata Commissione, dott. Aroca Alfonso, già procuratore generale presso quella Corte d'appello, e comm. Della Casa Augusto, già presidente del Sindacato alberghi della provincia di Genova, perchè cessati dai rispettivi uffici;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della suddetta Commissione;

Accertato che la requisizione degli alberghi « Europa » e « Italia » in Rapallo ha avuto termine, con lo sgombero completo dei locali stessi, fin dal 7 febbraio 1943;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione dell'albergo « Savoia » in Genova, destinato ad uso degli uffici giudiziari di quella città, è costituita come appresso:

dott. Giudice gr. uff. Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Genova, presidente;

dott. Lanero cav. uff. Francesco, avvocato generale, con funzioni di procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

ing. dott. Sibilla cav. uff. Antonio, capo sezione dell'Ufficio tecnico erariale di Genova;

rag. Benvenuto Angelo, presidente della Società alberghi di Genova, rappresentante della categoria;

avv. Arcuri gr. uff. Valentino, avvocato distrettuale dello Stato in Genova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1946

(2297)

Il Ministro: TOGLIATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMIA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(Terza pubblicazione)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciatagli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1946 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1946, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

(2167)

Il direttore generale: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

1° semestre 1946 valvole per 2° semestre 1946

Numero a ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
Titoli di Stato.					
a) Consolidati:					
1	Rendita 5% (netto) 1935				
2	" 3,50% (netto) 1940	98,80	96,30	89,17	86,67
3	" 3,50% (netto) 1942	96,50	94,75	87,03	85,28
4	" 3% (lordo)	90,80	89,05	81,90	80,80
		80,10	78,60	72,24	70,74
b) Redimibili:					
5	Redimibile 5% (1936)				
6	" 3,50% (1944)	98 —	95,50	88,45	85,95
7	Obbligazioni delle Venezie 3,70%	85,45	83,70	77,08	75,33
8	Debito Redimibile 4,75% (Legge 28-2-1924, n. 210)	98,95	97,20	89,23	87,48
9	" 3,50% (Legge 24-12-1948, n. 731)	563,87	492 —	454,07	442,80
10	" 3% (Legge 15-5-1910, n. 228)	486,75	478 —	438,95	430,20
11	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5%	460,50	453 —	415,20	407,70
12	" Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3%	482 —	472 —	434,80	424,80
13	" Strada Ferrata Romane 3%	394 —	388,22	355,18	349,49
14	" " Maremmane 5%	450 —	444,22	405,58	399,80
15	" " Vittorio Emanuele 3%	468 —	458 —	422,20	412,20
16	" " Cuneo 3%	436 —	430,22	392,08	387,20
17	" " Torino-Savona-Acqui 3%	—	—	—	—
18	" " Udine Pontebba 5%	—	—	—	—
19	" " Lucca-Pistoia 3%	472 —	462 —	425,80	415,80
20	" " Cavallermaggiore-Alessandria 3%	397 —	391,22	357,88	352,10
21	" Ferrovie Livornesi C. D. 3%	—	—	—	—
22	" " A. B. 3%	406 —	400,25	365,98	360,23
		400 —	400,25	365,98	360,23
c) Buoni:					
23	Quinquennali - 1948 - 5% (15 giugno 1948)				
24	" - 1950 - 5% (1° aprile 1950)	102,10	99,60	92,14	89,64
25	" - 1950 - 5% (1° aprile 1950)	102,20	99,70	92,73	90,23
26	Novennali - 1943 - 5% (15 febbraio 1949)	102,35	99,85	92,37	89,87
27	" - 1950 - 5% (15 febbraio 1950)	101,85	99,35	91,92	89,42
28	" - 1950 - 5% (15 settembre 1950)	101,75	99,25	91,83	89,33
29	" - 1951 - 5% (15 aprile 1951)	101,70	99,20	91,78	89,28
30	" - 1951 - 4% (15 settembre 1951)	101,70	99,20	91,78	89,28
		101,15	99,15	91,24	89,24
Titoli garantiti dallo Stato.					
31	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3%				
32	Cartello Credito Comunale e Provinciale 4%	422 —	416,20	380,38	374,59
33	" speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75%	179 —	175 —	161,50	157,50
34	" ordinario " " 3,75%	499,37	490 —	450,37	441 —
35	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	895,75	877 —	808,05	789,30
36	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5%	82 —	80,10	73,90	72,00
37	" C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2%	497,50	485 —	449 —	436,50
38	" C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 1/2%	498,25	487 —	449,55	438,30
39	Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5%	509,25	498 —	450,45	448,20
40	" " " " Roma 5%	490,50	478 —	442,70	430,20
41	" " " " Milano 5%	492,50	480 —	444,50	432 —
42	I. R. I. Mare - 4,50%	498,50	486 —	440,90	437,40
43	I. R. I. Ferro - 4,50%	541,25	530 —	488,25	477 —
		535,25	524 —	482,85	471,60

(2251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° agosto 1946 - N. 167

Argentina	25 —	Norvegia	20,1626
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,14
Danimarca	20,8505	S. U. Asiatica	100 —
Egitto	413,59	Svezia	27,78
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	20,20	Unione Sud Afr.	40,70
Rendita 3,50 % 1906			10,175
Id. 3,50 % 1902			84,35
Id. 3 % lorda			71,50
Id. 5 % 1935			95,825
Redimibile 3,50 % 1934			80 —
Id. 5 % 1936			95,40
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)			98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1939)			98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98,50
Id. 5 % (15 settembre 1939)			98,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98,55
Id. 4 % (15 settembre 1931)			92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3° serie)			98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4° serie)			99,10

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cultura di Romano Lombardo e Fara Olivana (Bergamo)

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1935 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, la zona di Romano Lombardo e Fara Olivana, della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cultura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1939-50.

Confini:

a nord, strada comunale di Romano che conduce a Bariano fino al fiume Serio;

ad ovest, fiume Serio quindi roggia Borranica fino alla strada campestre che conduce a Fara;

a sud, strada campestre che conduce a Fara Olivana indi comunale di Como fino al confine territoriale;

ad est, strada comunale che da Fara Olivana conduce a Romano Lombardo.

Il Comitato provinciale della cascina di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2294)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tabelle dei coefficienti per il calcolo del supplemento di pensione spettante, a norma del decreto interministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 20 dicembre 1945, al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, infortunato sul lavoro.

Tariffe da usare per il calcolo del supplemento di pensione corrispondente al capitale accumulato presso l'I.N.P.S. mediante le somme depositate presso di esso ai sensi della legge 1° agosto 1941, n. 1063, più gli interessi da questo prodotto al tasso del 4,5 %.

N.B. — Le presenti tariffe corrispondono a quelle usate per la capitalizzazione delle pensioni in corso di godimento nei bilanci tecnici del « Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto » al 31 dicembre 1936 ed al 31 dicembre 1938. Fanno eccezione: la tariffa 52, che dà i

coefficienti da usare per la trasformazione in rendita dei capitali spettanti a vedove con orfani minorenni, la quale corrisponde alla somma di una rendita certa, a rate mensili anticipate, avente la durata del godimento della pensione dell'orfano più giovane, più un'annualità vitalizia su testa di vedova differita per lo stesso periodo e la tariffa 62, che dà i coefficienti da usare per trasformare in rendita i capitali spettanti a gruppi di orfani soli, la quale corrisponde ad una rendita certa a rate mensili anticipate.

Per l'uso delle presenti tariffe le età debbono venir calcolate con l'approssimazione di mezzo anno.

TARIFFA 1°

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti che vengano pensionati per invalidità.

Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
15	15,858	45	8,057	75	17,768
16	15,047	46	8,172	76	18,646
17	14,229	47	8,298	77	19,643
18	13,421	48	8,429	78	20,781
19	12,615	49	8,573	79	22,114
20	11,801	50	8,724	80	23,697
21	11,187	51	8,881	81	25,575
22	10,536	52	9,047	82	27,801
23	9,962	53	9,223	83	30,414
24	9,452	54	9,410	84	33,378
25	9,014	55	9,599	85	36,350
26	8,636	56	9,801	86	38,820
27	8,334	57	10,018	87	41,494
28	8,099	58	10,241	88	44,385
29	7,913	59	10,470	89	47,529
30	7,766	60	10,720	90	50,839
31	7,653	61	10,994	91	54,020
32	7,573	62	11,283	92	58,207
33	7,521	63	11,590	93	62,383
34	7,488	64	11,919	94	66,890
35	7,470	65	12,273	95	71,633
36	7,474	66	12,660	96	77,042
37	7,494	67	13,068	97	82,472
38	7,523	68	13,504	98	88,421
39	7,564	69	13,974		
40	7,616	70	14,472		
41	7,680	71	15,017		
42	7,758	72	15,623		
43	7,843	73	16,208		
44	7,935	74	16,984		

Per ottenere il supplemento di pensione basta moltiplicare il capitale accumulato per la rendita corrispondente all'età del pensionamento o dividere il risultato per 100.

Esempio: Un pensionato all'età di 35 anni, avente un capitale accumulato di L. 4000 avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{4000 \times 7,470}{100} = L. 298,80$ annue, pagabili a rate mensili anticipate.

Il supplemento così calcolato non è reversibile alla famiglia.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARRACCHI

1916

6-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 175

TARIFFA 2^a

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti che vengano pensionati per vecchiaia.

Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
55	8,158	70	14,045	85	30,826
56	8,368	71	15,790	86	32,400
57	8,594	72	16,651	87	34,258
58	8,839	73	17,618	88	36,206
59	9,105	74	18,605	89	38,212
60	9,391	75	19,603	90	40,584
61	9,700	76	20,781	91	42,662
62	10,034	77	21,964	92	45,475
63	10,394	78	23,121	93	48,263
64	10,784	79	24,166	94	51,046
65	11,349	80	24,663	95	55,066
66	12,013	81	25,278	96	57,637
67	12,686	82	26,532	97	60,205
68	13,392	83	27,847	98	62,440
69	14,144	84	29,308		

Esempio: Un pensionato all'età di 60 anni, avente un capitale accumulato di L. 5000 avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{5000 \times 9,391}{100} = L. 469,55$ annue, pagabili a rate mensili anticipate.

Il supplemento così calcolato non è reversibile alla famiglia.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 3^a

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando la sola vedova con diritto a pensione.

Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
15	10,935	30	7,519	45	6,947
16	11,101	31	7,350	46	7,021
17	11,040	32	7,201	47	7,104
18	10,725	33	7,072	48	7,198
19	10,412	34	6,962	49	7,300
20	10,102	35	6,873	50	7,413
21	9,795	36	6,805	51	7,536
22	9,503	37	6,760	52	7,672
23	9,204	38	6,735	53	7,821
24	8,918	39	6,725	54	7,983
25	8,646	40	6,728	55	8,161
26	8,388	41	6,744	56	8,353
27	8,145	42	6,776	57	8,560
28	7,910	43	6,825	58	8,786
29	7,708	44	6,882	59	9,030

Segue: TARIFFA 3^a

Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
60	9,205	75	17,352	90	38,760
61	9,580	76	18,282	91	40,800
62	9,899	77	19,275	92	42,937
63	10,227	78	20,338	93	46,249
64	10,591	79	21,445	94	47,778
65	10,983	80	22,624	95	50,736
66	11,410	81	23,901	96	54,468
67	11,872	82	25,253	97	59,880
68	12,379	83	26,674	98	66,204
69	12,935	84	28,177		
70	13,541	85	29,753		
71	14,201	86	31,407		
72	14,916	87	33,135		
73	15,681	88	34,928		
74	16,491	89	36,805		

Esempio: La vedova sola di un agente morto in servizio lasciando un capitale accumulato di L. 3000 la quale alla morte dell'agente abbia l'età di 45 anni avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{3000 \times 6,947}{100} = L. 208,41$ annue, pagabili a rate mensili anticipate. Il diritto al supplemento di pensione cessa con il passaggio a seconde nozze.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 4^a

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando un orfano solo il quale sia orfano anche di madre ed abbia diritto a pensione.

Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
0	8,694	7	9,682	14	16,717
1	8,607	8	10,210	15	19,088
2	8,044	9	10,833	16	22,411
3	8,242	10	11,674	17	27,309
4	8,515	11	12,467	18	35,702
5	8,843	12	13,565	19	52,329
6	9,231	13	14,943	20	102,145

Esempio: Un agente muore lasciando un orfano solo, il quale sia orfano anche di madre, ed alla morte del padre abbia l'età di 9 anni. Se il capitale lasciato dal padre è di L. 3000, all'orfano spetterà un supplemento di pensione di L. $\frac{3000 \times 10,833}{100} = L. 324,99$ annue, pagabili a rate mensili anticipate. Il diritto al supplemento di pensione cessa al raggiungimento del 21° anno di età, oppure nel caso di orfano minore che contragga matrimonio, al momento del matrimonio.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando la vedova ed uno o più orfani minorenni.

Età della vedova	Età dell'orfano più giovane										Età della vedova	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
RENDITA CORRISPONDENTE A L. 100 DI CAPITALE												
20	6,392	6,505	6,626	6,756	6,896	7,045						20
21	6,341	6,449	6,564	6,687	6,819	6,960	7,111					21
22	6,291	6,393	6,502	6,618	6,743	6,875	7,017	7,169				22
23	6,241	6,337	6,446	6,546	6,666	6,790	6,922	7,063	7,212			23
24	6,192	6,283	6,379	6,482	6,591	6,707	6,830	6,960	7,099	7,245		24
25	6,146	6,231	6,321	6,417	6,518	6,626	6,740	6,861	6,989	7,124	7,265	25
26	6,102	6,181	6,266	6,355	6,449	6,549	6,655	6,766	6,884	7,007	7,137	26
27	6,061	6,135	6,214	6,297	6,384	6,477	6,574	6,677	6,785	6,894	7,015	27
28	6,023	6,093	6,166	6,243	6,324	6,409	6,499	6,593	6,692	6,795	6,902	28
29	5,990	6,055	6,123	6,195	6,270	6,348	6,431	6,517	6,607	6,701	6,798	29
30	5,962	6,022	6,086	6,153	6,222	6,294	6,370	6,449	6,531	6,616	6,704	30
31	5,938	5,995	6,055	6,117	6,181	6,248	6,317	6,390	6,465	6,542	6,622	31
32	5,921	5,975	6,030	6,088	6,147	6,209	6,274	6,340	6,408	6,479	6,551	32
33	5,909	5,960	6,012	6,066	6,121	6,179	6,238	6,299	6,362	6,426	6,492	33
34	5,903	5,951	6,000	6,051	6,103	6,157	6,212	6,268	6,326	6,385	6,445	34
35	5,904	5,949	5,996	6,044	6,093	6,144	6,195	6,248	6,301	6,355	6,410	35
36	5,911	5,955	5,999	6,045	6,092	6,139	6,188	6,237	6,287	6,337	6,388	36
37	5,924	5,967	6,010	6,054	6,099	6,144	6,190	6,237	6,284	6,332	6,379	37
38	5,944	5,986	6,028	6,071	6,115	6,159	6,203	6,249	6,293	6,338	6,383	38
39	5,969	6,010	6,052	6,094	6,137	6,180	6,223	6,267	6,310	6,353	6,396	39
40	5,998	6,040	6,082	6,123	6,166	6,208	6,250	6,293	6,335	6,377	6,419	40
41	6,032	6,074	6,116	6,159	6,201	6,243	6,285	6,327	6,368	6,409	6,450	41
42	6,071	6,114	6,157	6,200	6,242	6,285	6,327	6,369	6,410	6,451	6,491	42
43	6,114	6,159	6,203	6,247	6,290	6,333	6,376	6,419	6,461	6,502	6,542	43
44	6,160	6,206	6,252	6,298	6,343	6,387	6,431	6,474	6,517	6,559	6,599	44
45	6,209	6,258	6,305	6,353	6,399	6,445	6,491	6,535	6,579	6,622	6,663	45
46	6,261	6,312	6,362	6,411	6,459	6,508	6,556	6,602	6,647	6,691	6,734	46
47	6,315	6,369	6,422	6,474	6,526	6,576	6,626	6,674	6,721	6,767	6,811	47
48	6,371	6,428	6,485	6,540	6,595	6,648	6,701	6,752	6,801	6,849	6,895	48
49	6,428	6,490	6,550	6,610	6,668	6,725	6,781	6,835	6,887	6,938	6,987	49
50	6,487	6,553	6,618	6,682	6,744	6,806	6,865	6,923	6,979	7,033	7,085	50
51	6,548	6,618	6,688	6,757	6,824	6,890	6,955	7,017	7,077	7,135	7,190	51
52	6,608	6,685	6,760	6,835	6,908	6,979	7,049	7,116	7,181	7,249	7,303	52
53	6,669	6,752	6,834	6,915	6,994	7,071	7,147	7,220	7,291	7,359	7,424	53
54	6,729	6,819	6,908	6,996	7,082	7,167	7,249	7,329	7,407	7,481	7,552	54
55	6,787	6,885	6,982	7,078	7,173	7,265	7,355	7,443	7,528	7,610	7,688	55
56		6,950	7,059	7,161	7,254	7,360	7,465	7,561	7,655	7,745	7,831	56
57			7,128	7,242	7,355	7,467	7,576	7,683	7,786	7,886	7,981	57
58				7,322	7,446	7,569	7,690	7,808	7,922	8,033	8,139	58
59					7,536	7,671	7,804	7,935	8,062	8,185	8,303	59
60						7,771	7,918	8,063	8,204	8,342	8,474	60
61							8,030	8,191	8,348	8,502	8,650	61
62								8,318	8,493	8,665	8,832	62
63									8,637	8,830	9,017	63
64										8,993	9,201	64
65											9,302	65

1918

6-8-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 175

Segue: TARIFFA 3

Età della vedova	Età dell'orfano più giovane										Età della vedova
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RENDITA CORRISPONDENTE A L. 100 DI CAPITALE											
25					12,286	12,637	12,945	13,199	13,387	13,503	70
26	7,271					13,111	13,478	13,784	14,013	14,154	71
27	7,133	7,264					14,037	14,406	14,686	14,861	72
28	7,013	7,127	7,243					15,056	15,396	15,610	73
29	6,898	7,001	7,106	7,211					16,143	16,405	74
30	6,795	6,888	6,982	7,075	7,168					17,247	75
31	6,704	6,787	6,871	6,955	7,037	7,116					
32	6,625	6,700	6,775	6,850	6,924	6,994	7,059				
33	6,558	6,626	6,694	6,761	6,823	6,888	6,945	6,996			
34	6,505	6,566	6,627	6,687	6,745	6,800	6,851	6,895	6,931		
35	6,465	6,520	6,575	6,629	6,681	6,730	6,775	6,814	6,845	6,866	36
36	6,430	6,480	6,530	6,583	6,635	6,679	6,719	6,754	6,781	6,799	37
37	6,400	6,443	6,486	6,530	6,566	6,606	6,646	6,682	6,713	6,734	38
38	6,428	6,472	6,515	6,556	6,595	6,632	6,665	6,693	6,716	6,731	39
39	6,439	6,480	6,521	6,560	6,593	6,630	6,660	6,686	6,707	6,720	
40	6,459	6,499	6,538	6,574	6,609	6,640	6,669	6,692	6,711	6,723	41
41	6,490	6,528	6,566	6,601	6,634	6,664	6,690	6,712	6,730	6,744	42
42	6,530	6,563	6,595	6,629	6,671	6,709	6,745	6,777	6,803	6,822	43
43	6,581	6,619	6,655	6,690	6,721	6,750	6,775	6,796	6,812	6,822	44
44	6,639	6,677	6,713	6,747	6,779	6,807	6,832	6,853	6,869	6,879	
45	6,703	6,742	6,779	6,813	6,845	6,873	6,898	6,919	6,934	6,944	46
46	6,775	6,814	6,852	6,886	6,918	6,947	6,972	6,993	7,008	7,018	47
47	6,853	6,894	6,932	6,968	7,000	7,030	7,055	7,076	7,091	7,101	48
48	6,940	6,982	7,021	7,058	7,091	7,121	7,147	7,168	7,184	7,194	49
49	7,033	7,077	7,113	7,150	7,191	7,222	7,248	7,270	7,287	7,297	
50	7,134	7,180	7,223	7,263	7,300	7,332	7,359	7,382	7,399	7,409	51
51	7,242	7,292	7,337	7,380	7,418	7,452	7,481	7,504	7,522	7,533	52
52	7,359	7,412	7,462	7,507	7,548	7,584	7,614	7,639	7,657	7,669	53
53	7,485	7,542	7,596	7,644	7,688	7,727	7,759	7,786	7,805	7,817	54
54	7,619	7,681	7,739	7,793	7,840	7,882	7,917	7,946	7,966	7,979	
55	7,761	7,829	7,891	7,952	8,004	8,050	8,088	8,120	8,142	8,156	56
56	7,912	7,989	8,059	8,123	8,181	8,232	8,274	8,308	8,333	8,348	57
57	8,071	8,156	8,235	8,306	8,370	8,426	8,473	8,511	8,538	8,555	58
58	8,239	8,334	8,422	8,502	8,573	8,636	8,688	8,731	8,761	8,780	59
59	8,416	8,522	8,629	8,710	8,791	8,862	8,921	8,968	9,003	9,024	
60	8,600	8,719	8,830	8,932	9,024	9,103	9,171	9,224	9,263	9,287	61
61	8,792	8,927	9,052	9,168	9,272	9,363	9,439	9,500	9,545	9,572	62
62	8,992	9,144	9,286	9,417	9,536	9,640	9,728	9,793	9,850	9,880	63
63	9,198	9,370	9,532	9,682	9,818	9,937	10,039	10,120	10,179	10,215	64
64	9,409	9,605	9,790	9,961	10,117	10,255	10,372	10,466	10,536	10,577	
65	9,623	9,846	10,058	10,254	10,434	10,593	10,728	10,838	10,919	10,968	66
66	9,839	10,092	10,335	10,562	10,769	10,954	11,112	11,249	11,333	11,382	67
67		10,342	10,620	10,882	11,123	11,338	11,523	11,673	11,784	11,851	68
68			10,911	11,204	11,495	11,748	11,965	12,142	12,273	12,353	69
69				11,456	11,884	12,162	12,440	12,651	12,808	12,904	

Esempio: Alla morte dell'agente resti superstiti la vedova in età di anni 29 con quattro orfani minorenni, il più giovane dei quali sia in età di anni 2. Se il capitale accumulato a favore dell'agente è di L. 4500, la rendita corrispondente sarà di L. $\frac{4500 \times 6,082}{100} = \text{L. } 273,69$ annue pagabili a rate mensili anticipate.

Questa rendita deve venir pagata fino a che è in vita la vedova o, in caso di sua premortenza, fino a che l'orfano più giovane raggiunga la maggiore età. Il valore della rendita, che dipende soltanto dall'età della vedova e da quella dell'orfano più giovane, si mantiene inalterato, comunque vari la composizione familiare, fino al suo esaurimento. Nel caso di passaggio della vedova a seconde nozze, il diritto a pensione si rinvia cumulativamente sugli orfani.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENVENUTI

TARIFFA 6^a

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando due o più orfani, i quali siano orfani anche di madre ed abbiano diritto a pensione.

Età dell'orfano più giovane	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano più giovane	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
0	7,284	11	12,330
1	7,508	12	13,432
2	7,753	13	14,803
3	8,029	14	16,569
4	8,340	15	18,939
5	8,691	16	22,241
6	9,091	17	27,215
7	9,551	18	35,518
8	10,083	19	52,133
9	10,707	20	102,039
10	11,448		

Esempio: Un agente muore lasciando tre orfani soli il più giovane dei quali abbia l'età di anni 2. Se il capitale lasciato dal padre è di L. 3000 la rendita corrispondente sarà di $3000 \times 7,753$

L. — = L. 232,59 pagabili a rate mensili anticipate

fino al raggiungimento della maggiore età dell'orfano più giovane o, in caso di sua premortua, del penultimo nato. Il valore della rendita rimane inalterato fino al suo esaurimento.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARDARESCI

(2219)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a undici borse per studi di perfezionamento presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1946-47.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1397;
Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1209;

Decreta:

E' aperto il concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore nazionale da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

- Facoltà di giurisprudenza;
- Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
- Facoltà di lettere e filosofia;
- Facoltà di magistero;
- Facoltà di medicina e chirurgia;

f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale;

g) Facoltà di farmacia;

h) Facoltà di ingegneria e di ingegneria mineraria;

i) Facoltà di architettura;

l) Facoltà di agraria;

m) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 50.000 lorde.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nella corrispondente Facoltà in uno degli anni accademici 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45.

Al gruppo a) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo b) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo c) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo f) anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 12 dovranno pervenire a questo Ministero (Direz. generale dell'istruzione superiore - Div. 4^a) non più tardi del 18 settembre 1946. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con rettificazioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro versata la corrispondenza degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di pronto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questa ultima esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del cancelliere giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti;

9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli o memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La domanda con i titoli e documenti potranno essere inviati al Ministero in plico separato dai pacchi contenenti la memoria; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuta conto della domanda che perverrà dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se pre-

1920

6-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 175

sentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazione o parte di esso o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messo a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro, che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pure avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 25 luglio 1916

(2253)

Il Ministro: GONELLA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due borse di studio, per giovani cantanti, per l'ammissione e frequenza del « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — È indetto un concorso, per esami, a due borse di studio per l'ammissione a frequenza del « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera, fra i giovani cantanti d'ambo i sessi. Tali borse saranno conferite con assoluta preferenza a candidati aventi voce di tenore.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di canto, conseguito in un Conservatorio di musica statale o in un Istituto musicale pareggiato.

Tuttavia possono partecipare al concorso anche coloro i quali, pur essendo sforniti del prescritto diploma, abbiano qualità eccezionali, o dimostrino di possedere una preparazione e una tecnica non inferiore a quelle dei candidati forniti di diploma. Non sono però ammessi gli alunni che frequentino ancora i Conservatori di musica o gli Istituti musicali pareggiati.

2. — Il corso predetto è sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione ed è sottoposto alla vigilanza di una speciale Commissione.

Esso è annuale; ha inizio il 1° novembre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi al corso saranno istruiti alla pratica del repertorio (canto, gioco scenico, truccatura, costume) e alla storia della musica.

Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla direzione del Teatro dell'Opera durante il periodo scolastico, sentito il parere del direttore del corso.

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1916.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 12, sottoscritta dal concorrente (il quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio) dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle arti, lettere e belle arti - Divisione 4^a, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui elencati, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di buona condotta morale e civile;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale.

Possano essere ammessi al concorso i cittadini stranieri purché in possesso del diploma di canto conseguito presso un Conservatorio di musica o un Istituto musicale pareggiato.

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i reduci, i residenti all'estero hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, riservandosi di produrre al momento dell'esame i prescritti documenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere in data non inferiore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito o non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

L'istruttoria delle domande e lo svolgimento del concorso saranno curati, presso il Teatro dell'Opera, da un'apposita Commissione di segreteria, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi preparati dal candidato, due scelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al « bel canto ») e romantico; due fra le opere moderne comprendenti anche quelle dei musicisti di avanguardia. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre a prove supplementari, non contemplate nel presente bando di concorso, i candidati non muniti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a otto decimi.

7. — Ai vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di studio dell'ammontare di L. 3000 mensili per i residenti fuori Roma e di L. 1500 mensili per i residenti in Roma. La borsa verrà corrisposta in otto rate uguali.

La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del commissario del Teatro dell'Opera.

L'allievo che non dimostri zelo e profitto può essere radiato dal corso dalla Commissione di vigilanza su proposta del direttore.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

9. — Coloro che avranno vinto la borsa di studio, rimarranno a disposizione del Teatro dell'Opera per la stagione teatrale successiva all'anno di frequenza del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 settembre 1917.

10. — Al termine del corso, gli allievi che lo abbiano seguito con profitto riceveranno un attestato dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 25 luglio 1916

(2256)

Il Ministro: GONELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELLE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 5 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartello)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.

Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
Statali (A.N.A.S.) Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di com-
mercio, industria ed agricoltura di Belluno Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946 Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente
di cambio presso la Borsa valori di Torino Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.O.I.,
con sede in Milano, e nomina del sindacatore Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Udine Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Cremona Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Belluno Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Rovigo Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Novara Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Treviso Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Brescia Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio
agrario provinciale di Imperia Pag. 1901

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte
del lago di Como Pag. 1901

1890

5-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 174

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Bagnocavallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . Pag. 1901

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 1901

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta). . . Pag. 1901

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1901

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura Pag. 1902

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia Pag. 1902

CONCORSI**Ministero dei trasporti:** Concorso a complessivi 500 posti di operai in prova dei mestieri di calderaro - fuciniere - saldatore Pag. 1902**LEGGI E DECRETI****DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE** 27 giugno 1946, n. 38.

Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il lavoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:**TITOLO I****COMPITI DELL'AZIENDA****Art. 1.**

E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

L'Azienda ha i compiti:

a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade stesse;

c) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade;

d) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato;

e) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonché per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle strade e sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha altresì il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti appartengono, e la vigilanza su di essi con i poteri di cui all'art. 9 della legge 15 novembre 1923, n. 2506, nonché di provvedere all'attuazione di opportune forme di cooperazione fra i nominati enti allo scopo di meglio assicurare la gestione manutentoria delle dette strade.

Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate per decreto Presidenziale.

Art. 3.

Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda cura la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in dotazione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.

TITOLO II**ORGANI DELL'AZIENDA****CAPO I****Organi esecutivi.****Art. 4.**

Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e ne esprime la volontà.

In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Sono organi esecutivi dell'Azienda: la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

Art. 5.

La Direzione generale comprende:

a) il Servizio amministrativo;

b) il Servizio tecnico centrale;

c) il Servizio di ragioneria.

Dalla Direzione generale dipendono i Compartimenti regionali della viabilità.

Dal Servizio amministrativo dipende l'Ufficio contratti e l'Ufficio economato e cassa.

La ripartizione e la competenza dei Servizi e la distribuzione del personale della Direzione generale sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto Ministeriale ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°.

Le funzioni di economo cassiere e quelle di vice economo cassiere, sono affidate con decreto Ministeriale a funzionari di gruppo B di grado non inferiore al 10° o di gruppo C non inferiore al grado 9°.

Art. 6.

Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, adotta i provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Il direttore generale è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, udito il Consiglio dei Ministri ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 8.

Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro; si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del Genio civile per la viabilità statale.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei detti Compartimenti sono indicate nell'annessa tabella A, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Esse possono essere modificate con decreto Presidenziale sentito il Consiglio dei Ministri.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Art. 10.

I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) compilano i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

h) attuano le disposizioni del presidente per quanto riguarda la vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali e comunali e l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per la manutenzione stessa;

i) provvedono all'istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda.

Il presidente può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonché per i provvedimenti disciplinari.

CAPO II

Organi consultivi.

Art. 11.

Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

b) dal direttore generale;

c) dal direttore del Servizio amministrativo;

d) dagli ispettori generali tecnici;

e) dall'ispettore generale amministrativo;

f) dal direttore capo di ragioneria;

g) da un consigliere di Stato;

h) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

m) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Servizi della motorizzazione);

n) da un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno;

o) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della guerra;

p) dal funzionario che presiede al Servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

q) da un rappresentante del « R.A.C.I. »;

r) da un rappresentante del « T.C.I. »;

s) da un tecnico docente in una scuola d'ingegneria.

Il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato a presiedere il Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

1892

5-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 174

Art. 13.

Il parere del Consiglio d'amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade, nonché di spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Azienda;

d) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade o di singoli tronchi di esse;

f) sui progetti per il progressivo miglioramento stradale qualunque sia il loro importo;

g) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di importo superiore a lire dieci milioni da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata o per appalto-concorso;

h) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione da eseguirsi a trattativa privata o in economia, allorché l'importo preveduto dell'opera superi le lire cinque milioni;

i) sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate alla Azienda;

l) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

m) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

n) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri, e, per la validità dei suoi pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 14.

La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

Art. 15.

Il Comitato è composto:

a) dal direttore generale che lo presiede;

b) dal direttore del Servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale;

c) dagli ispettori generali tecnici;

d) dall'ispettore generale amministrativo;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) dal consigliere di Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

h) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

Art. 16.

Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni, di importo da lire cinque milioni a lire dieci milioni, da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia, d'importo da lire tre milioni a lire cinque milioni;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato d'amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle singole perizie di spese per il funzionamento dell'Azienda, allorché superino l'importo di lire un milione;

e) sulla istituzione di liti attive;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somme eccedenti le lire cinquecentomila;

g) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie cui alla precedente lettera f);

h) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere.

Art. 17.

E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire tre milioni a lire cinque milioni da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire un milione a lire tre milioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila;

e) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

f) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che non importino maggiore spesa;

g) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimentale dati in corso d'opera.

Sulle perizie di spesa per il funzionamento dei servizi della Direzione generale di importo non superiore a lire un milione e quelle per il funzionamento dei servizi periferici da lire cinquecentomila a lire un milione, esprime parere in linea tecnica l'ispettore generale capo del Servizio tecnico centrale.

Per i progetti e le perizie di importi inferiori a quelli sopraindicati è sufficiente il visto in linea tecnica dell'ingegnere capo del compartimento.

Art. 18.

I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 19.

Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica dei Lavori pubblici, e di quella del Tesoro, giusta l'annessa tabella B, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro. Detti funzionari saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il personale di ruolo delle predette Amministrazioni, che al 1° luglio 1946, sia addetto ai servizi centrali e periferici della viabilità statale, s'intende comandato, a termini del comma precedente, presso l'Azienda a partire dalla data medesima.

Detti funzionari dipendono gerarchicamente dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e gli stipendi e assegni loro spettanti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Il direttore generale, e, in caso di sua assenza od impedimento, i capi servizio partecipano ai Consigli d'amministrazione del personale amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile ed a quello del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorché alla deliberazione dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Ai Consigli d'amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, partecipa in analoghi casi, il direttore capo della Divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda.

Art. 20.

Il personale a contratto della cessata Azienda Autonomia Statale della Strada, passa alla completa dipendenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali col trattamento stabilito dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire di eventuali disposizioni più favorevoli che venissero emanate per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

L'A.N.A.S. è autorizzata a tenere in servizio impiegati avventizi secondo le norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, nei limiti del contingente che sarà stabilito anno per anno dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono comandati, competenti a provvedere in conformità alle norme regolanti la materia. Copia delle note medesime sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza.

Gli eventuali giudizi disciplinari a carico di detti impiegati comandati hanno luogo presso l'Amministrazione di appartenenza in conformità delle norme presso ciascuna vigenti in materia, e sono promossi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, su proposta del direttore generale.

Art. 22.

I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.

Art. 23.

Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle dette funzioni.

Tale trattamento può essere accordato solo per il grado immediatamente superiore a quello rivestito dal funzionario, e dopo che il funzionario stesso abbia trascorso nel proprio grado il tempo minimo richiesto per la promozione.

Art. 24.

Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1734, passa alle dipendenze dell'Azienda, giusta l'annessa tabella C, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Ai capi cantonieri è attribuito il trattamento giuridico ed economico della categoria degli agenti tecnici. Essi sono distinti in due classi, corrispondenti rispettivamente ai capi agenti e agli agenti. Hanno compiti di vigilanza e di polizia stradale.

I cantonieri scelti sono distinti in due classi: alla prima delle quali è attribuito il trattamento economico attualmente spettante a capi cantonieri.

1894

5-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 174

Con decreto Presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme necessarie per l'inquadramento del suddetto personale.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade statali avranno libero transito i capi cantonieri e i cantonieri in divisa che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse tariffe ridotte a favore dei figli di capi cantonieri e cantonieri che si recano alle scuole.

L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate di scuole rurali ad uso dei figli dei capi cantonieri e cantonieri e della popolazione scolastica della zona.

Art. 25.

La Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Al nuovo ordinamento della Cassa sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire centoottantuno milioni, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale;

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

d) dalla parte spettante allo Stato dei proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

e) dai canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade e autostrade statali;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parti di esse e dall'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui all'articolo 3;

g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate modifiche alle aliquote relative alle tasse e ai canoni previsti nel presente articolo e possono altresì essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che gli sono affidati.

Art. 28.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria, per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonché per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e alle loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 29.

Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire settemiliardi centomilioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera a) del decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 690.

Art. 30.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 31.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio 1946.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, il bilancio della Azienda sarà approvato con decreto Presidenziale su proposta dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 30 giugno 1946.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorso.

Art. 32.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere per finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziato sul bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, la Tesoreria centrale è autorizzata a concedere una apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziato in bilancio.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti alla Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi, e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Per la gestione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda sono applicate, in quanto non siano modificate dal presente decreto, le norme in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il

tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, con le forme della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate norme semplificative di quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 34.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda il cui importo ecceda tre milioni, sono tenute simultaneamente presso la Direzione generale dell'azienda e presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche nella cui circoscrizione le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo ecceda lire tre milioni si tengono esclusivamente presso la Direzione generale dell'azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore hanno luogo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tranne che la Amministrazione dell'azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso il Provveditorato, la stipulazione del contratto ha luogo a cura del Provveditorato medesimo, assumendo il provveditore la legale rappresentanza dell'Azienda.

Questa potrà altresì delegare i provveditori alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la Direzione generale dell'azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che la Amministrazione dell'azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvede l'ufficiale rogante preposto all'Ufficio contratti della Direzione generale.

L'Amministrazione dell'azienda provvede a trattativa privata od in economia ad opere e forniture di qualunque importo, quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 35.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Hanno pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità le perizie debitamente approvate concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 3.

Art. 36.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano a mezzo della delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6.

Art. 37.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro.

1896

5-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 174

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca la opportunità.

Fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede la autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza.

Art. 38.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se in dipendenza di prestazioni particolarmente onerose si ravvisi la necessità della loro istituzione, indennità al direttore generale, al direttore dei Servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ai rispettivi segretari.

Art. 39.

Sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda Autonomia Statale della Strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 e che non siano state richiamate dal presente decreto.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO
— CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — FRASCA

TABELLA A.

Compartimenti della viabilità

Numero d'ordine	TERRITORIO	SEDE	Sezioni staccate dipendenti
1	Lazio e Umbria . . .	Roma	Perugia
2	Toscana	Firenze	
3	Liguria	Genova	
4	Piemonte	Torino	
5	Lombardia	Milano	
6	Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
7	Venezia Giulia e Friuli	Trieste	
8	Veneto	Venezia	
9	Emilia e Romagna . .	Bologna	
10	Marche	Ancona	
11	Abruzzi	Aquila	Pescara
12	Campania e Molise . .	Napoli	Campobasso
13	Puglie	Bari	Foggia - Lecce
14	Lucania	Potenza	
15	Calabria	Catanzaro	Reggio Cal. - Cosenza
16	Sicilia	Palermo	Catania
17	Sardegna	Cagliari	Sassari

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA B.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero	Totale
A	4°	Direttore generale	1	2
	5°	Direttore Servizi amministrativi	1	
<i>Personale amministrativo.</i>				
A	5°	Ispettore generale amministrativo	1	3
	6°	Direttori capi divisione	3	
»	7°-8°	Capi sezioni - Consiglieri	9	3
»	9°-10°	Primi segretari - Segretari	3	
»	10°-11°	Segretari - Vice segretari	7	1
B-C	9°-10°	Economo - Cassiere	1	
C	9°-10°	Archivisti capi - Primi archivisti	2	4
	10°-11°	Primi archivisti - Archivisti	4	
»	12°-13°	Applicati - Alunni d'ordine	7	37
<i>Personale tecnico.</i>				
A	5°	Ispettori generali	4	19
	6°	Ingegneri capi	19	
»	7°-8°	Primi ingegneri di sezione	14	15
»	8°-9°	Ingegneri principali di sezione	15	
»	9°-10°	Ingegneri principali	20	24
B	8°-9°	Geometri capi - Geometri principali	24	
»	9°-10°	Geometri principali - Geometri	32	42
»	10°-11°	Geometri - Geometri aggiunti	42	
C	9°-10°	Disegnatori principali - Primi disegnatori	2	3
	10°-11°	Primi disegnatori - Disegnatori	3	
»	11°-12°	Disegnatori - Disegnatori aggiunti	3	3
»	9°-10°	Assistenti principali - Primi assistenti	3	
»	10°-11°	Primi assistenti - Assistenti	6	7
»	11°-12°	Assistenti - Assistenti aggiunti	7	
»	12°-13°	Assistenti aggiunti - Aiuti assistenti	7	

Segue: TABELLA B.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero	Totale
C	9 ^a -10 ^a	Archivisti capi - Primi archivisti	4	226
»	10 ^a -11 ^a	Primi archivisti - Archivisti	6	
»	11 ^a -12 ^a	Archivisti - Applicati	8	
»	12 ^a -13 ^a	Applicati - Alunni d'ordine	8	
<i>Personale di ragioneria.</i>				
A	5 ^a -6 ^a	Direttore capo di ragioneria di 1 ^a o di 2 ^a classe	1	4
»	7 ^a -8 ^a	Capi sezione o Consiglieri	4	
»	9 ^a -10 ^a	Primi segretari - Segretari	3	
»	10 ^a -11 ^a	Segretari - Vice segretari	5	
C	9 ^a -10 ^a	Archivisti capi - Primi archivisti	1	1
»	10 ^a -11 ^a	Primi archivisti - Archivisti		
»	11 ^a -12 ^a	Archivisti - Applicati		
—	—	Personale subalterno	5	19

N. B. — Per esigenze di servizio possono essere assegnati all'Azienda impiegati in più del numero stabilito dalla presente tabella per ciascun grado, purché si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CAITANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA C.

Personale dei cantonieri

Capi cantonieri	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N. 700
Cantonieri scelti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 800
Cantonieri	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 3500
Allievi cantonieri	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 1000

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CAITANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

1898

5-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 174

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente la istituzione del Comitato per la disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte per la nomina dei membri di detto Comitato e sentite, per il rappresentante dei datori di lavoro, la Confederazione generale dell'industria italiana e, per il rappresentante dei lavoratori, la Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

In aggiunta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in qualità di presidente, e al Sottosegretario di Stato, in sua vece, sono chiamati a far parte del Comitato per la disoccupazione istituito dall'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, i signori:

Cau dott. Giommarrina, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

Simeone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro;

Valente dott. Fabio, rappresentante del Ministero dell'interno;

Lubrano dott. ing. Riccardo, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

De Rienzo prof. dott. Carmine, rappresentante del Ministero del tesoro;

Urciuoli dott. Mario, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Toscani avv. Rosario, rappresentante dei datori di lavoro;

Fenizi dott. Fenizio, rappresentante dei lavoratori;

Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Mario Guatelli e dott. Bracculeri Stefano, sono nominati rispettivamente segretario e vice segretario del predetto Comitato.

Roma, addì 30 giugno 1946

(2247)

Il Ministro: BARBARESCCHI

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'ing. Corrado Zasso, è nominato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio,
GRONCHI

p. Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEONI

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare la legittima proprietà degli autoveicoli da parte dei detentori degli stessi onde provvedere all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente gli autoveicoli recuperati o illegittimamente detenuti e, nel contempo, di verificare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per tutti gli autoveicoli in circolazione, sia in servizio pubblico che in servizio privato, comprese le trattorie stradali;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1946, degli autoveicoli in servizio pubblico di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini, delle trattorie stradali nonché delle autovetture, dei motocicli, e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle soprariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito entrare in circolazione, devono essere preventivamente sottoposti alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e dei motofurgoncini, delle trattorie stradali nonché degli autocarri e loro rimorchi deve essere effettuata entro il 30 settembre 1946.

Entro la stessa data, del 30 settembre 1946, deve essere effettuata la revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza e di noleggio da rimessa deve essere effettuata entro il 30 novembre 1946.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione, o il cui esito sia stato sfavorevole, verranno ritirati, dall'autorità che li ha rilasciati, i documenti di circolazione e sospesa l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

p. Il Ministro per l'interno
SCATARO

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il signor Falletti Mario di Pietro, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Falletti Mario di Pietro, è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

(2177)

Il Ministro: CORRADO

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.O.I., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, corso Monforte n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il ragioniere Vittorio Giro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

(2185)

Il Ministro: CORRADO

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 3 giugno 1945, il dott. Luigi Villoresi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Udine;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Villoresi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, numero 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2215)

Il Ministro: SIGINT

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento prefettizio 12 giugno 1945, con cui il dott. Leopoldo Grasselli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Leopoldo Grasselli a commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2216)

Il Ministro: SIGINT

1900

5-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 174

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che l'avv. Ernesto Pietriboni è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Belluno;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'avv. Ernesto Pietriboni a commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2214)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio 18 maggio 1945, il dott. Luigi Ponzetti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Ponzetti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2212)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 5 maggio 1945 il dott. Dante Graziosi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Novara;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Dante Graziosi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2213)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 24 settembre 1945, con cui il dott. conte Alessandro Marcello, è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. conte Alessandro Marcello a commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2211)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 8 giugno 1945, l'ing. Franco Apollonio è stato nominato, per disposizione del Governo Militare Alleato, commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'ing. Franco Apollonio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2210)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il rag. Giuseppe Calzia è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

È confermata la nomina del rag. Giuseppe Calzia a commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2217)

Il Ministro: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago di Como.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Burguières Enrico il possesso del diritto esclusivo di pesca, nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana, in territorio di Varenna;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Luigi Ottolina, per successione testamentaria in seguito alla morte della signora Emma Burguières del fu Enrico;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, è riconosciuto a favore del sig. Luigi Ottolina il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana in territorio di Varenna, e per l'estensione dalla riva di m. 50 verso l'interno del lago medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1946

(2248)

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagnocavallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bagnocavallo (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2241)

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è stato autorizzato col decreto interministeriale sottoindicato, a contrarre il seguente mutuo:

Comune di Firenze - Decreto interministeriale 7 luglio 1946, n. 3413 - Ammontare del mutuo: L. 100.000.000.

(2295)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta)

Nella riunione tenutasi il giorno 3 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco il dott. Mario di Napoli di Anselmo, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1946 - N. 166

Argentina	26 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906	91 —		
Id. 3,50 % 1902	84,40		
Id. 3 % lordo	71,60		
Id. 5 % 1935	96 —		
Redimibile 3,50 % 1934	80,075		
Id. 5 % 1936	95,675		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,35		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,60		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,425		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,40		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,425		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,00		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,875		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95		

1902

5-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 174

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1946 del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico dell'Agricoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della viticoltura e dipendenti sezioni, della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2272)

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia

Con decreto interministeriale emanato in data 25 marzo 1946 dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico per la zootecnia la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della zootecnia e dipendenti sezioni, della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2273)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a complessivi 500 posti di operai in prova
dei mestieri di calderaro • fuciniatore • saldatore

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 500 posti di operai in prova per le specialità e i quantitativi sottoindicati riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

Compartimento di	Calderari	Fucinatori	Saldatori
Torino	24	6	2
Genova	3	5	2
Milano	18	4	4
Verona	38	12	14
Venezia	8	2	1
Trieste	4	1	1
Bologna	14	8	4
Firenze	50	4	2
Roma	35	5	5
Ancona	48	18	13
Napoli	40	5	13
Bari	20	2	4
Reggio Calabria	10	2	3
Palermo	18	12	3
Delegazione di Cagliari	10	2	2
	340	88	72

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non più tardi del 1° ottobre 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato A, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

II - A) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° ottobre 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo II si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziario debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovatisi ancora sotto le armi possono prescrivere provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analoghi documenti presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; i partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, al fine della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, sempreché comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qua-

Idem, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver presentato ricorso alla Commissione di 2° grado, ovvero quando il ricorso venga respinto; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo II. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) debbono essere in data non anteriore al 1° luglio 1916; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tratti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a rientrare in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia

reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonché il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di operato in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonché del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 11 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Le competenti Sezioni materiale e trazione faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: statura non inferiore a m. 1.55; acutezza visiva 10/10 per occhio; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afoa a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — Le competenti Sezioni materiale e trazione dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Al concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione su proposta dei singoli capi delle Sezioni materiale e trazione e saranno composte di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

b) in una prova orale di cultura generale consistente: nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e di geometria elementare; proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere; conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati o presso impianti dell'Amministrazione.

1904

5-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 174

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica: punti 30;

prova orale di cultura generale: punti 10;

prova orale di cultura specifica nel mestiere: punti 30.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga punteggiatura.

Al candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di scuola industriale di 2° grado od equipollente, oppure superiore verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di 10 punti.

Al candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferroviario;

8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemeritenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al succitato punti 1, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemeritenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al precedente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemeritenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addiventare anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 403.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO A

On.le Sezione materiale e trazione
delle Ferrovie dello Stato

Il sottoscritto (1) preso conoscenza dell'avviso
nato a (2) in data 12 luglio 1946 per il concorso riservato a complessivi
500 posti di operai in prova, domanda di parteciparvi per
la specialità di dichiarando di
accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale

Indirizzo precedente (4)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Luogo e data di nascita.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2252)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giu-
1946, n. 37.
Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Prov-
veditorati regionali alle opere pubbliche . . . Pag. 1882DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina e conferma di presidenti di alcune Casse comu-
nali di credito agrario Pag. 1885DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di cre-
dito agrario Pag. 1886DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle
casse di risparmio dell'Italia centrale Pag. 1886DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di dipendenze in Arma di Taggia (Imperia),
Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova) della
Cassa di risparmio di Genova Pag. 1887DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso)
della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana. Pag. 1887DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Villa Romagnano (Ales-
sandria) della Cassa di risparmio di Tortona Pag. 1887

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vi-
cenza) della Banca popolare di Vicenza Pag. 1887

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo
per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1888Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre
un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1888Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona
a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 1888Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona
a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.
Pag. 1888Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno
a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 1888Autorizzazione al comune di Prato a contrarre un mutuo
per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1888

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Soppressione dei Consorzi di bonifica Circogno Inferiore
e Circogno Superiore con sede in San Donà di Piave (Ve-
nezia) e costituzione del Consorzio di bonifica «Circogno»
con sede in San Donà di Piave Pag. 1888Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del
Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia
di Cagliari Pag. 1888

Ministero del tesoro:

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza
15 settembre 1951 Pag. 1888

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1888

1882

3-8-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 373

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 37.

Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonché per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese, sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonché dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.

Art. 2.

I Provveditori sono nominati con decreto presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5°, dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria.

A capo dell'ufficio amministrativo è posto un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°; possono tuttavia essere eccezionalmente preposti a tale ufficio funzionari di grado 7°.

Il capo dell'ufficio amministrativo ha la qualifica di Vice provveditore e sostituisce il Provveditore in caso di assenza o di impedimento.

L'ufficio tecnico è costituito dagli ispettori generali di cui all'art. 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 24 agosto 1939, n. 1381.

Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il trattamento di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1912, n. 1460.

Art. 5.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito del seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

b) il Vice provveditore;

c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

d) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle province ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato;

e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

f) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino l'edilizia scolastica o le opere igieniche o sanitarie, o le acque pubbliche, alle sedute partecipano anche rispettivamente:

1) il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato o un ispettore scolastico da lui designato;

2) il medico provinciale della provincia in cui ha sede il Provveditorato o altro funzionario versato nelle discipline igienico-sanitarie designato dal Ministero dell'interno;

3) il capo dell'Ufficio idrografico del Genio civile ricadente nella circoscrizione del Provveditorato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipano alle sedute il Sovrintendente ai monumenti od un suo delegato e due architetti urbanisti.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'amministrazione centrale che il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore.

Art. 6.

Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro per i lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

Art. 7.

Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con

l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonché le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai Provveditori a seconda della necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditori possono emettere subanticipazioni a favore dei dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne renderanno conto.

I rendiconti sono compilati distintamente a seconda che trattasi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni e sono firmati anche dal titolare della ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità e sono trasmessi al locale ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti effettua il riscontro ed appone la dichiarazione di regolarità sui rendiconti relativi alle subanticipazioni.

Copia dei frontespizi di tutti i rendiconti è trasmessa alla Ragioneria centrale e da questa alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici per il disarcio dei conti correnti.

E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

I Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi del Provveditorato.

Art. 9.

Presso i Provveditorati può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale rogante sono dal Provveditore attribuite con proprio decreto, a norma e per gli effetti degli articoli 95 e seguenti del

regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, ad un funzionario di ruolo di grado non inferiore al 9°.

Il Provveditore può delegare al Vice provveditore o ad altro funzionario amministrativo di ruolo di grado non inferiore al 7° la facoltà di presiedere alle aste e alle licitazioni e quella di stipulare i contratti di competenza del Provveditorato a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Piena legalità è riconosciuta alle deleghe rilasciate dai Provveditori regionali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Le norme sull'ordinamento in vigore per le Amministrazioni centrali dello Stato relativamente alla nomina ed ai compiti dei consegnatari cassieri sono estese ai Provveditori.

Possono essere nominati consegnatari cassieri anche funzionari di gruppo C di grado non inferiore al 10°.

Art. 11.

I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo transitorio del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, quando debba essere esaminata la posizione di funzionari dei detti ruoli da loro dipendenti nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Art. 12.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonché gli ispettori generali del Genio civile comandati a prestar servizio presso i Provveditori potranno essere collocati fuori ruolo nei limiti stabiliti dal regio decreto 8 giugno 1942, n. 719.

Le eventuali eccedenze, che si verificassero nei vari ruoli per effetto del reingresso di detto personale, in deroga ad ogni contraria disposizione, verranno riassorbite in ragione della meta dei posti disponibili in ogni grado.

Art. 13.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del personale amministrativo (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici e del personale tecnico (gruppo A) del Genio civile, sono ridotti alla metà. Per le promozioni al grado 7° dei ruoli predetti è inoltre richiesta una permanenza complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno cinque anni.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione; dalla detta riduzione sono esclusi i funzionari che già fruiscono di analoga abbreviazione di anzianità in base a precedenti disposizioni per la promozione ai gradi superiori all'8°.

Per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo dell'Amministrazione centrale costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio lodevolmente per almeno un anno presso gli organi decentrati.

Art. 14.

Al componenti del Comitato di cui al precedente art. 5 potrà essere concesso, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, una indennità annua comprensiva dei gettoni di presenza.

Al componenti del Comitato stesso non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui al predetto art. 5, sono corrisposte, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori generali del Genio civile.

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6° comma e successivi, 8 e 10 del presente decreto.

Art. 16.

Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'Istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il Sovrintendente ai monumenti o un suo delegato.

Il presidente del Magistrato alle acque, Provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione di speciali materie, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per gli affari concernenti la ricostruzione e la disoccupazione ed in genere per tutti quelli anche di competenza del Magistrato alle acque, che rivestono carattere di urgenza, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Venezia sempre che i progetti relativi non superino l'importo di lire quindici milioni.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, eserciterà anche le funzioni di riscontro preventivo e successivo delle

spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1916.

A tal fine resta fermo quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3228, circa la iscrizione in apposita voce di bilancio delle autorizzazioni di spese delle opere e servizi contemplati dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'attuale circoscrizione territoriale del Magistrato alle acque quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632, nonché la vigilanza sulle opere di risanamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453.

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base a fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonché per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e per funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1915, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti approvati in linea tecnica dal Provveditore fino all'importo di lire cinque milioni, ovvero sentito il Comitato tecnico-amministrativo per i progetti di importo non superiore a lire venti milioni.

Sui progetti di importo eccedente tale limite si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando unitamente al progetto esecutivo d'importo non superiore a lire venti milioni sia presentato il progetto di massima delle opere da eseguire, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire venti milioni.

Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta fermo per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1915, n. 16, sono abrogati.

Art. 21.

Fino al 30 giugno 1917, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1915, n. 355.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1916

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO
— CORRINO — MOLÈ — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1916

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — FUSCA

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1916.

Nomina e conferma di presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

1886

3-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 173

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Nicola De Luca fu Camillo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti);

Il dott. Gabriele Cerminara fu Leopoldo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Piantania (Catanzaro);

Il sig. Macario Indelli fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORRINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Michele Pascone fu Fedele, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acquadria (Foggia);

Il sig. Alessandro Russo di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia);

Il sig. Alessandro Antico di Gennaro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccamandrea (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORRINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO
(2229)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, n. 1178;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1946;

Decreta:

L'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, è modificato come appresso:

« Presso la Federazione è costituita una Consulta tecnica composta di tutti i direttori delle Casse federate.

La Consulta si riunisce almeno ogni semestre su convocazione del presidente del Consiglio federale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORRINO

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova) della Cassa di risparmio di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zero Branco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria) della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Ponte Barbarano, frazione del comune di Barbarano (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2191)

1888

3-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELL'INTERNO****Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 670.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2221)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nocera Inferiore (provincia di Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 640.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2222)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Ancona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.300.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2223)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943

Con decreto interministeriale 1° luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Verona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000 per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2224)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.250.000, per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2254)

Autorizzazione al comune di Prato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Prato (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.390.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Soppressione dei Consorzi di bonifica Circogno Inferiore e Circogno Superiore con sede in San Donà di Piave (Venezia) e costituzione del Consorzio di bonifica « Circogno » con sede in San Donà di Piave.**

Con decreto luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 804, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946, al registro 11, foglio 306, sono stati soppressi i Consorzi di bonifica Circogno Inferiore e Circogno Superiore ed è stato costituito il Consorzio di bonifica « Circogno » con sede in San Donà di Piave (Venezia).

(2201)

Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.

Con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 1607/493, è stato approvato, a termini dell'art. 62 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 12 del decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-6), l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.

(2249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951

Si comunica che, a partire dal 10 luglio 1946, è stata iniziata la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951, emessi in forza del regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 559, in sostituzione dei buoni di pari scadenza, 4 %.

Al termine dell'art. 13 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, contenente norme di attuazione del provvedimento di omestione, la consegna dei titoli al portatore viene effettuata sulla esibizione della ricevuta di deposito dei buoni 4 %, presso la Sezione di tesoreria, che ebbe a rilasciare la ricevuta stessa.

(2271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie E, n. 333, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1431)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 2 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In ITALIA:	Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.	In ITALIA:	Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO:	Il doppio dei prezzi per l'Italia.	ALL'ESTERO:	Il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)		ALL'ESTERO:	
In ITALIA:	Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.	ALL'ESTERO:	Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 25, concernente condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 166, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «Condono di soprattasse e spese pecuniarie...» ecc. si deve leggere: «Condono di soprattasse e pene pecuniarie...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.

Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. Pag. 1874

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.

Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. Pag. 1875

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche. Pag. 1876

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 36.

Nomina del prof. dott. Ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. Pag. 1877

Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario. Pag. 1877

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra. Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale «Maria SS.ma in Principio» di Fragneto Monforte (Benevento). Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo. Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Modificazione agli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni. Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.

Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge. Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti. Pag. 1880

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diploma di laurea. Pag. 1880

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti. Pag. 1880

Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1880

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.

Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù di poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 30 ottobre 1910, n. 1631, recante disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, concernente l'esecuzione di nuove opere di bonifica, il ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di imprimere un maggior impulso ai lavori per la ricostruzione e la riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dagli eventi di guerra e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45 % della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60 % della spesa.

Art. 2.

Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potrà concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.

Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui accesi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 3.

Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei riguardi del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario, previste dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso nel mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

Art. 5.

Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

Il decreto di attribuzione di possesso vien chiesto al pretore nella cui circoscrizione ricade l'immobile. Il pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce, e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni nei quali è situato l'immobile, dandosi immediata notizia del deposito mediante avviso da restare affisso all'albo pretorio.

Il decreto del pretore non pregiudica il diritto del legittimo proprietario dell'immobile.

Art. 6.

Gli onorari notarili per gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 2 sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.

Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con cui l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra viene eretta in ente morale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero della assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 616, contenente disposizioni integrative sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito, a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, un contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nel territorio della Repubblica italiana da enti pubblici e da aziende private.

La percentuale inferiore ad una lira sarà arrotondata a tale importo.

L'applicazione del contributo ha effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato il presente decreto ed è stabilita per la durata di un anno.

Art. 2.

E' in facoltà degli enti ed aziende di cui all'articolo precedente di operare la rivalsa del contributo nei confronti dei viaggiatori.

Art. 3.

L'importo dei contributi riscossi è versato mensilmente dalle imprese esercenti le autolinee alla Tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il Ministero del tesoro provvede alla assegnazione dell'importo dei contributi riscossi all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'assistenza post-bellica, saranno emanate disposizioni per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

GASPAROTTO — SCOCCIMARRO —
CORBINO — LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostruzione del mobilio

che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili.

Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne l'ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fidejussione bancari.

Art. 2.

Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le coalitorie e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopradetti si considerano far parte i locali, preesistenti ed annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese.

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonché la idoneità al raggiungimento dei loro fini.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattasi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere caso per caso, a termini della legge 21 giugno 1929, n. 1137, anche agli ordinari diocesani dietro loro richiesta la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2.

La progettazione e la esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termini

della legge stessa, anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Nei casi in cui si faccia luogo a concessione, a sensi dei precedenti commi, le spese generali di amministrazione e quelle per la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza dei lavori, da rimborsare al concessionario, sono stabilite nella misura costante del 2 % dei lavori.

Art. 7.

Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completa ed il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporre il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO
— CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 luglio 1946, n. 36.

Nomina del prof. dott. ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno stesso anno, al registro n. 18, foglio n. 206) col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, Il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE
AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario.

U M B E R T O II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, con il quale è istituito l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale il suddetto Ufficio è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Vista la legge 1° ottobre 1944, n. 322, istitutiva dell'Ente Zolfi Siciliani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del governo di emanare norme giuridiche, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario di L. 60.000.000 per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio ed erogata secondo le istruzioni che saranno date dal Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

U M B E R T O

DE GASPERI — GRONCHI —
CORBINO — BARBARESCI

Visto, Il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 396. — FRASCA

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra.

U M B E R T O II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione della Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione n. 192 del 27 novembre 1945, della Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, con la quale è stato stabilito di acquistare gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

1878

2-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 172

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, è autorizzata ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano, gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra siti nella frazione « Tordimonte » del comune di Orvieto, alle condizioni specificate nella citata deliberazione n. 192 della stessa Camera di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 367. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Montforte (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione assembleare in data 23 giugno 1931, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Montforte (Benevento);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale hanno rassegnato le dimissioni e che non è possibile, per ragioni ambientali, di ricostituire il suddetto organo mediante deliberazione dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Il sig. dott. Francesco Fusco di Claudio, è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Montforte (Benevento), i signori Mario Pizzutelli fu Antonio e Arturo Chiariotti di Giovanni sono nominati sindaci effettivi ed i signori Domenicantonio Ulio fu Federico • Domenico Ulio di Matteo sindaci supplenti della

Cassa stessa, ai sensi dell'art. 86-bis del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1935, con il quale il sig. Sorgente Ivo fu Agnello fu nominato rappresentante del sig. Albano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 19 giugno 1946 per notaio dottor Francesco Assandri, con il quale il sig. Sorgente Ivo rinuncia al mandato di rappresentanza conferitogli dall'agente di cambio rag. Parpinelli Albano;

Decreta:

Il sig. Sorgente Ivo fu Agnello, cessa dalla carica di rappresentante del sig. Parpinelli Albano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Modificazione agli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1° categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto in data 16 gennaio 1939, del Capo del Governo;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio predetta nelle rispettive sedute del 14 maggio e del 19 maggio 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni, vengono modificati come appresso:

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio, spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, della Commissione di sconto di cui all'art. 22 e, per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura di lire 150 al netto della tassa di ricchezza mobile oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 43. — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonché tutte le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 10.

Dopo il 2° comma dell'art. 54 viene inserito il seguente nuovo comma:

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità nonché effetti semplici o documentati muniti della sola firma di trattenza, emessi da ditte commerciali di primo ordine, con il limite di L. 300.000 per ogni nominativo. Tali eccezionali investimenti non potranno superare il 2 % del totale dei capitali amministrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.

Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti luogotenenziali con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere 4 ed 11 luglio 1946, numeri 8987 e 9450, con le quali l'Istituto centrale di statistica fornisce i dati relativi all'entità numerica della popolazione residente nei detti Comuni, accertati al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub 176 della legge 27 giugno 1942, numero 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei Comuni ricostituiti ai sensi di legge, ai quali sono assegnati segretari dal grado 4° all'8°, in conformità alla tabella A, annessa alla citata legge 27 giugno 1942, n. 851:

N. ord.	COMUNE	Provincia	Popolazione
GRADO 4° — Segretario capo di 2ª classe.			
1	Angri	Salerno	16079
2	Aosta	Aosta	20117
3	Brà	Cuneo	17327
4	Ortona a Mare	Chieti	21198
5	Taurianova	Reggio Calabria	18061
GRADO 5° — Segretario capo di 3ª classe.			
1	Asolo	Treviso	8624
2	Nuovafeltria (già Mercatino Marecchia)	Pesaro	9934
3	Sorrento	Napoli	10227
GRADO 6° — Segretario di 1ª classe.			
1	Crecchio	Chieti	4000
2	Macerata Campania	Caserta	5053
3	Meta	Napoli	5692
4	Orta d'Atella	Caserta	6076
5	Piano di Sorrento	Napoli	7141
6	S. Agnello	Napoli	5133
7	S. Egidio del M. Albino	Salerno	5148
GRADO 7° — Segretario di 2ª classe.			
1	Ardelli	Chieti	1615
2	Bellegra	Roma	3192
3	Canosa Sanvita	Chieti	2172
4	Castelnuovo	Treviso	1611
5	Castiglione del Genovesi	Salerno	1128
6	Chambave	Aosta	1515
7	Charvensod	Aosta	1159
8	Fenis	Aosta	1374
9	Forlì del Sannio	Salerno	1970
10	Gignod	Aosta	1322
11	Gressan	Aosta	1518
12	Montyovat	Aosta	1540
13	Nus	Aosta	1737
14	Pocapaglia	Cuneo	2602
15	Portico di Caserta	Caserta	3740
16	Quart	Aosta	2264
17	Ravallo	Salerno	2470
18	Roschia	Cuneo	1244
19	Rocavione	Cuneo	2230
20	Rocca S. Stefano	Roma	1629
21	Sareon	Potenza	1291
22	Sarra	Aosta	1023
23	Scula	Salerno	1387
24	Saint-Marcel	Aosta	1123
25	S. Cristophe	Aosta	1920
26	S. Arpino	Caserta	3305
27	Selegas	Cagliari	2333
28	Succivo	Caserta	3893
29	Terranova Soppo Minullo	Reggio Calabria	1664
GRADO 8° — Segretario di 3ª classe.			
1	Acquaviva d'Isernia	Campobasso	706
2	Brissogne	Aosta	689
3	Champdepraz	Aosta	764
4	Canosio	Cuneo	310
5	Ermarese	Aosta	379
6	Gressoney La Trinità	Aosta	191
7	Gressoney S. Jean	Aosta	726
8	Jovençan	Aosta	526
9	Marmora	Cuneo	619
10	Pollain	Aosta	747
11	Roisan	Aosta	554
12	Saint Denis	Aosta	562
13	Turri	Cagliari	624
14	Verruges	Aosta	656

Roma, addì 17 luglio 1946

(2225)

Il Ministro: NADOMINI

1880

2-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 172

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti « A.N.E.E.A. »;

Visti gli articoli 1, n. 1; 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Considerato che sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti procedettero per giustificate esigenze di servizio ad assunzione di personale;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu effettuata la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura « U.N.S.A. », la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e la devoluzione all'« U.N.S.A. » dei patrimoni dei detti Enti, per cui i provvedimenti di assunzione di personale adottati dall'« U.N.S.A. » devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi, in relazione alle rispettive competenze;

Decreta:

Articolo unico.

Limitatamente al periodo di effettiva prestazione di servizio e comunque fino alla data di liberazione delle provincie, per il personale provinciale ed a quella del 31 agosto 1945 per il personale delle sedi centrali, sono convalidati i provvedimenti riguardanti le assunzioni di personale adottate dagli Enti economici dell'agricoltura e dall'associazione fra i detti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro: GIULIO

(2200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

La dott. Maria Teresa Achardi di Pietro, nata a Livorno il 21 novembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Firenze nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(2226)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti.

Nella riunione tenutasi il 23 maggio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, il rag. De Cesare Clemente fu ilario, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1946 - N. 163

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1025
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	0, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8398	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70
Rendita 3,50 % 1906	91, 40		
Id. 3,50 % 1903	84, 50		
Id. 3 % lordo	71, 00		
Id. 5 % 1935	90, 525		
Redimibile 3,50 % 1934	80, 45		
Id. 5 % 1936	95, 80		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97, 35		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 00		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 825		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 75		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 65		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 05		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92, 575		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 025		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 25		

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta.

Anno 87° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 1° agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.200
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 30.

Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica Pag. 1869

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.

Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole Pag. 1869

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.

Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi. Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Bologna del Banco di Sicilia Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di dipendenze della Banca Industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Castelbaldo (Padova) della Banca popolare di Padova Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli. Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura Pag. 1870

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1871

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943 Pag. 1871

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 1871

Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1871

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 1871

1868

1-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 171

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimenti di quietanze esattoriali.

Pag. 1871

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

Pag. 1872

Media dei cambi e dei titoli.

Pag. 1872

CONCORSI

Ministero dell'Interno: Modifica al bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 150 del 15 luglio 1940. Pag. 1872

Ministero dell'Industria e del commercio: Avviso di rettifica

Pag. 1872

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 23 giugno 1946, n. 30.**

Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, anche in relazione alla maggiore attività lavorativa da svolgere nelle regioni recentemente restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano, ai fini di procurare un maggiore assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO**Art. 1.**

Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la costruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 513, e successive variazioni, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

Art. 2.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di spesa prevista dall'articolo precedente, sono determinati come segue:

esercizio 1945-46	L. 2.000.000.000
esercizio 1946-47	L. 2.000.000.000

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste degli stanziamenti occorrenti in relazione al fabbisogno.

Art. 4.Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1946

DE GASPERI**GULLO — CORBINO**

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.

Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento di mano d'opera disoccupata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGATO**Art. 1.**

Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35 %, il 52 % ed il 67 %, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della

disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatezza del reddito produttivo dei lavori ed alla organizzazione dell'azienda.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in relazione alla entità delle opere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'Agricoltura, provvede d'intesa col Ministro per il tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulica, occorra coordinare le opere in fondi contigui, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove tanto le opere di sistemazione agrarie quanto quelle di ripristino della coltivabilità dei terreni, previste ambedue al n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, determina la misura del contributo entro il minimo del 35 %, ed il massimo del 67 %, in relazione al costo e alla difficoltà delle opere.

Art. 4.

Sulla domanda di contributo dell'interessato, provvede il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato comunale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura. A questo fine, al Comitato comunale dell'agricoltura viene aggregato un tecnico esperto designato dal Comune ed al Comitato provinciale dell'agricoltura partecipano i rappresentanti dell'Ufficio del genio civile, della Intendenza di finanza e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il versamento della somma concessa a titolo di contributo è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori e, ove trattisi di piccole aziende, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 %.

Art. 5.

Il controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera è effettuato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato del lavoro, nelle rispettive competenze. Al controllo collabora, ove occorra, l'esperto tecnico del Comune previsto nell'articolo precedente.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo eventualmente percepito.

Nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, sarà proceduto all'esecuzione di ufficio dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 283, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40 %, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:

- a) acquisto di bestiame da lavoro e da allevamento;
- b) riparazione od acquisto di attrezzi rurali e di macchine;
- c) acquisto di fertilizzanti per la concimazione di fondo.

Alla concessione del contributo possono concorrere solo i coltivatori diretti, con i quali l'Amministrazione, rappresentata di norma dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conviene le condizioni di concessione ed ogni altra modalità di utilizzazione.

Ove trattisi di contributo per acquisto di bestiame, di attrezzi o di macchine, il concessionario non può alienare o comunque cedere i beni acquistati ove non ne ottenga l'autorizzazione dall'Ispettorato agrario provinciale, rimanendo, in caso contrario, obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.

A questo fine il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione all'Intendenza di finanza, le somme erogate, con la indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del sussidio.

Art. 9.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, per gli interventi innanzi indicati.

Art. 10.

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, si provvede a mezzo di aperture di credito, da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per importo non eccedente la somma di L. 5.000.000.

1868

1-8-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 171

Art. 11.

Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, nonché per provvedere alla assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed utilizzazione delle medesime, è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000.

Della predetta somma, L. 5.500.000.000 sono devolute per gli interventi previsti all'art. 1, e L. 500.000.000 per i contributi previsti all'art. 6.

La somma di L. 5.500.000.000 è destinata, nella misura del 35 %, alla concessione di contributi in favore delle grandi aziende, e, nella misura del 65 %, congiuntamente, alla concessione di contributi in favore delle medie e piccole aziende; gli eventuali residui che si verifichino per una delle due categorie saranno destinati a beneficio dell'altra.

Art. 12.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme di intervento previste nel presente decreto e per l'assistenza tecnica e per la vigilanza.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO — BAREMARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.

Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'entità dei contributi statali nelle operazioni di lotta anticoccidica degli agrumi, in relazione al maggiore costo dei materiali e della mano d'opera occorrenti per provvedere alla lotta stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

I contributi previsti dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156, sono elevati, a far tempo dall'esercizio 1944-45 e fino all'esercizio 1947-48 da L. 4.500.000 a L. 15.000.000 di cui L. 1.500.000 quale concorso dello Stato nelle spese generali del Commissariato generale anticoccidico di Catania.

La suddetta somma, e, per quanto concerne gli esercizi 1944-45 e 1945-46, la differenza di L. 10.500.000 verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Considerato che per assicurare all'Istituto, nel suo primo anno di vita, mezzi finanziari adeguati alle spese di impianto e di avviamento cui dovrà far fronte, è necessario determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo il contributo a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco, anche in vista dello scarso raccolto ottenuto nella campagna 1944;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco, a favore dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, sull'importo dei prodotti in colti del raccolto 1944, acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo, al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2196)

Il Ministro: SCOCCIMARNO

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Bologna del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo; Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di dipendenze della Banca industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Somma Lombardo e Albizzate (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Castelbaldo (Padova) della Banca popolare di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelbaldo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Tombolo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2187)

1870

1-8-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 171

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo, è nominato rappresentante alle grida del sig. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il Ministro: COMINO

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 112, col quale veniva costituito in forma obbligatoria l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità di aumentare, allo scopo di adeguarlo all'attuale livello dei prezzi, il contributo annuo di L. 5 per ettaro o frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce in risaia debbono corrispondere all'Ente predetto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Il contributo annuo di L. 5 per ettaro o per frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce nelle risaie e nei canali di alimentazione delle stesse sono tenuti a corrispondere all'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1939, è elevato a L. 50, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni numeri 24 e 25 del commissario dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida rispettivamente di provvedimenti di assunzione e di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni n. 52 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione e n. 42 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida di provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti suddetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati:

1) I provvedimenti di assunzione adottati per giustificate esigenze di servizio dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Biserni Mario e del sig. Imperi Celestino;

2) Il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signorina Forchini Rosetta dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Bergamo;

3) Il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della zootecnia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Ferrucci Fulvio;

4) Il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della cerealicoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signora Emma Papa Guasco.

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi del dott. Milanese Gino impiegato dell'Ente economico della zootecnia, avendo il predetto dimostrata l'assoluta impossibilità a ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona.

Art. 3.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signora Laura Elisa Cristani, impiegata presso l'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, avendo la predetta dimostrata l'assoluta impossibilità di ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona.

Roma, addì 7 giugno 1946

(2199)

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 23 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 670.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2146)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di La Spezia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per il pareggio del bilancio 1945 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2147)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Macerata, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.940.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2148)

Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cisterna (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2149)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Vibo Valentia (provincia di Catanzaro) con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo supplementivo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 76.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 548319, di L. 6200 (seimiladuecento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Alcardi Agostino fu Francesco e Alcardi Agostino Lanteri, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19, del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1410)

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 77.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167988, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1427)

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 846453, dell'importo di L. 183, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuto dalla ditta Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe, maritata Citini, iscritta all'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1428)

1872

1-8-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 171

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito
di buono del Tesoro**

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945 n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 106, rilasciata il 30 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchetti Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie A-9, n. 10070, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1946 - N. 164

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1025
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8306	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70
Rendita 3,50 % 1906			91, 80
Id. 3,50 % 1902			84, 50
Id. 3 % lordo			71, 65
Id. 5 % 1935			96, 60
Redimibile 3,50 % 1934			80, 50
Id. 5 % 1936			95, 775
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98, 925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			98, 55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98, 70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			98, 675
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98, 70
Id. 4 % (15 settembre 1951)			92, 55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			99, 05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			99, 15

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

CONCORSI**MINISTERO DELL'INTERNO**

Modifica al bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 156 del 15 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1º luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 15 detto mese, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8º che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso;

Ritenuto che detto decreto deve essere rettificato nel senso che è messa a concorso la metà dei posti vacanti di segretario comunale, oltre che di grado 8º, anche di grado 7º;

Visto l'art. 1 sub 181, ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del bando di concorso di cui al decreto Ministeriale 1º luglio 1946 succitato, è sostituito dal seguente:

« È indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 7º e 8º che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria del concorso stesso ».

Roma, addì 22 luglio 1946

(2226)

P. Il Ministro: VICEROMINI

**MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO****Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 30 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946, n. 142, riguardante il concorso a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, all'art. 7, primo comma, ove è detto «... saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine...» e poi «... conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto...» si deve leggere: «... saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno...» e poi «... conseguiranno la nomina ad inserviente ».

(2239)

PARTITO NAZIONALE FASCISTA
FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO

RIETD.

GESTIONE FEDERAZIONE FASCI FEMMINILI

Esercizio

Conto Corrente N.

Valentine August 1880

Mandato di Pagamento N.

IL BANCO DI SANTO SPIRITO Sede di Rieti Cassiere della Federazione dei Fasci di Combattimento di Rieti. pagherà per conto della Federazione stessa all person sottoindicat la somma di L. _____ per le cause qui appresso segnate, della quale somma, mediante il presente mandato debitamente quietanzato verrà addebitata sul C/C suddetto.

N. d'ord.	COGNOME E NOME del percipiente	MOTIVO DEL PAGAMENTO	SOMMA	FIRMA PER QUIETANZA
10000	8-1-4- mobile	Final certificate - other documents sent to R.R.O. - 88/1/9/8 - 11-9-44		

Valentine August 2

1st Ebene
1 September

~~100%~~

5000

[Handwritten signature]

5083

Rick

194 (Anno.....)

IL CAPO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

